



Oggetto **Denuncia casi Francesco Mastrogiovanni e Saverio Montano**
 Mittente umberto.fantini@milano.pecavvocati.it
 Destinatario <r.cantone@anticorruzione.it>
 Cc <protocollo@pec.anticorruzione.it>, <presidente@5stellelegalita.it>
 Data 2014-10-29 19:40

- Conclusionale.pdf (400 KB)
- Esposto_Ministro_Giustizia.pdf (227 KB)
- Integrazione_Appello.pdf (895 KB)

Egregio Dott. Cantone,

A nome e per conto del Movimento per la Giustizia e dell'Associazione 5 Stelle per la Legalità, mi prego trasmetterle due ulteriori esposti relativi ai casi di malasanità e malagiustizia per le morti di Saverio Montano e Francesco Mastrogiovanni, causate da prolungate illegittime contenzioni e trattamenti disumani, mascherati da attività sanitarie, presso l'Ospedale di Vallo della Lucania.

Casi che non hanno trovato il primo alcuna tutela nelle competenti sedi giurisdizionali adite e il secondo pene del tutto miti e non adeguate alla gravità dei fatti-reato, assimilabili alla tortura.

La Onlus Movimento per la Giustizia si è costituita parte civile per impedire le solite manovre volte a mandare assolti anche i medici, allo scopo di affermare la libertà di cure contro i TSO, tutelando l'interesse comune di potere accedere ad una giustizia giusta e uguale per tutti, interesse inscindibilmente connesso alla più generale tutela del rispetto della persona umana, per cui nessuno può essere sottoposto a torture, tanto più in strutture sanitarie.

Abbiamo cercato di far luce sugli anomali comportamenti endoprocessuali e le frequentazioni del pm Martuscelli con taluni imputati. Del caso si sta oggi occupando il Gip presso la Procura di Napoli a seguito di opposizione all'archiviazione per l'anomala gestione del procedimento, senza che allo stato siano state svolte idonee indagini sui molteplici casi di pazienti deceduti a seguito della pratica generalizzata della cd. "contenzione di comodo", come nel caso del Sig. Montano Saverio.

Caso che apre un altro filone di ipotesi corruttive in relazione alla capacità di condizionamento delle compagnie assicuratrici nei confronti di CTU, periti e magistrati, allo scopo di evitare ogni forma di risarcimento danni e/o di ridurlo al minimo e/o ritardarlo sine die.

Il Procuratore di Vallo della Lucania, in accoglimento della ns. istanza ex art. 570 c.p.p., ha impugnato la sentenza di primo grado, con la quale pur condannando il primario e 5 medici a pene particolarmente miti, sono stati, invece, incongruamente assolti tutti gli infermieri che hanno attuato la contenzione, posta in essere con modalità particolarmente crudeli e sevizie, consistite nell'assoluta mancanza di cure al paziente, lasciato languire sino alla morte per ben oltre 83 ore, senza cibo né acqua, e con ferite profonde e sanguinanti, ignorando le sue continue richieste imploranti aiuto allo stesso primario Di Genio che il pm Martuscelli, contro ogni evidenza, rappresentata dalle videoregistrazioni, ha invece sostenuto "essere in ferie".

Condotte che andavano quindi sanzionate in maniera ben più severa dal Tribunale di Vallo della Lucania, integrando la più grave ipotesi di "omicidio preterintenzionale", come da noi sollecitato al P.G. di Salerno, il quale allo stato non ha accolto la nostra allegata istanza affermando che non saprebbe cos'altro

aggiungere ai motivi della Procura di Vallo.

Il processo di appello si aprirà a Salerno il 7 novembre 2014.

Alla luce del tentativo di deviare il processo su binari morti, l'Associazione da me rappresentata invita il Suo Ufficio a voler svolgere ogni più opportuna indagine volta a verificare l'esistenza di una rete di salvataggio, che garantisce impunità ai colletti bianchi, in grado di condizionare l'attività giurisdizionale, attraverso la collusione di intranei ai centri vitali di comando degli stessi uffici inquirenti e giudicanti, finalizzata a sovvertire la legalità e il regolare corso della giustizia, conculcando fondamentali diritti e libertà dei cittadini.

Con i migliori saluti
Avv. Umberto Fantini



AVVOCATI SENZA FRONTIERE

Sportello istituito dal Movimento per la Giustizia Robin Hood
O.N.L.U.S. riconosciuta con decreto n. 369/99 del Presidente Regione Lombardia
Corso di Porta Romana 54 - 20122 Milano – Tel.: 02.36.58.26.57 Fax 02.36.58.26.58
www.avvocatisenzafrontiere.it - e-mail: movimentogiustizia@yahoo.it

Sig. Procuratore Generale

presso la Corte d'Appello di Salerno
Fax urgente: 089-5645449 – 089-231711

Sig. Ministro della Giustizia

Via Arenula 70 – 00100 Roma

Sig. Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli

Centro Direzionale – Via Grimaldi – 80100 Napoli

Esposto a carico di Martuscelli Renato, P.M. presso la sede di Salerno e terzi aventi causa.

Il **MOVIMENTO PER LA GIUSTIZIA ROBIN HOOD**, in persona del legale rappresentante, Dott. Pietro Palau Giovannetti, assistita dall'Avv. Umberto Fantini, e.d. in Corso di Porta Romana 54, 20122 Milano, fax 02/36582657, Pec: umberto.fantini@milano.pecavvocati.it

nonché

L'**ASSOCIAZIONE 5 STELLE PER LA LEGALITÀ**, in persona del suo Presidente p.t., Pietro Palau Giovannetti, assistita dall'Avv. Danilo Scarlino, e.d. alla Via Visconti di Modrone 7, 20122 Milano, fax: 02.76003517, Pec: scarlino.danilo@ordavvle.legalmail.it

Espongono:

Con atto di denuncia-esposto, nei confronti del pm Martuscelli Renato, trasmesso in data 10.10.12, a mezzo raccomandata, alle A.G. in indirizzo, per le rispettive competenze, oltre al C.S.M., veniva richiesta l'apertura di procedimenti penale, disciplinare e di trasferimento del summenzionato magistrato, all'epoca applicato presso la sede di Vallo della Lucania, in relazione alle gravi condotte tenute dallo stesso, contrarie ai suoi doveri di ufficio, nell'ambito dei procedimenti penali relativi all'atroce morte del Prof. Francesco Mastrogiovanni, barbaramente lasciato morire con mani e piedi legati, dopo oltre 83 ore di indicibile agonia, senza acqua né cibo [omicidio avvenuto presso il lager psichiatrico dell'Ospedale San Luca di Vallo della Lucania il 4 agosto 2009].

A seguito di tale esposto risulta essere stato disposto il trasferimento d'ufficio del Dott. Martuscelli, presso la sede di Salerno, mentre il C.S.M., con comunicazione del 05/03/2013 (prot. P4351/213), notiziava l'esponente Onlus, dell'adozione della propria Delibera 20/2/13 (pratica n° 671/RE/2012), informandola che l'eventuale adozione di provvedimenti disciplinari è di competenza della Sezione disciplinare del medesimo C.S.M., che può venire promossa su richiesta, - **in via esclusiva** -, del Ministro della Giustizia, oppure del Procuratore generale presso la Corte di Cassazione, precisando, al riguardo, di avere, già, provveduto a trasmettere, copia degli atti al Vice Presidente per l'inoltro ai titolari dell'azione disciplinare, ai sensi degli artt. 27, co. 1, R.I. e 14, co. 4, D.lgs. 23 febbraio 2006, n. 169.

Con separate istanze, ex artt. 570 e 572 c.p.p., anticipate via fax, in data 7.6.13, l'esponente Onlus, quale parte civile costituita, invitava, rispettivamente, il Sig. Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Salerno, nonché il Sig. Procuratore capo presso il Tribunale di Vallo della Lucania, affinché, previa dichiarazione di incompatibilità del P.M. Renato Martuscelli procedente in primo grado e sua sostituzione per violazione degli artt. 36 e 53 c.p.p., provvedessero a proporre motivato appello avverso la sentenza n. 825/10, proc. n. 1055/10, pronunciata in data 30.10.2012 e depositata in data 27.4.13, dal Tribunale di Vallo della Lucania, Giudice monocratico, Dr.ssa Elisabetta Garzo, al fine di ottenerne la parziale riforma e la condanna di tutti gli infermieri ex artt. 40 e 55 e 590 c.p., disponendo il rinvio degli atti al P.M. ex art. 521 c.p.p., dandosi atto della sussistenza dell'ipotesi di cui all'art. 584 c.p., derivante da una diversa e più grave qualificazione giuridica del fatto, oltre agli ulteriori provvedimenti e statuizioni ivi richieste, da intendersi qui integralmente richiamate.

L'Ufficio della Procura Generale della Repubblica, presso la Corte d'Appello di Salerno, da parte sua, comunicava, dapprima, in data 20.6.13, di ritenere di non dover proporre autonomo gravame, avverso la predetta sentenza, *“non avendo, **allo stato**, ulteriori argomenti, rispetto a quelli rappresentati nell'atto di appello presentato congiuntamente dal Procuratore e dal Sostituto Procuratore (Martuscelli) di Vallo della Lucania, in data 17.6.2013” (rectius: 18.6.2013).*

A seguito di tali non condivisibili valutazioni, con istanza, ex artt. 570 e 572 c.p.p., del 1/7/13, l'Associazione Avvocati senza Frontiere, quale parte civile costituita, sollecitava le predette A.G. - *melius re perpensa* - a provvedere all'integrazione dell'atto d'appello, impugnando autonomamente e/o integrando gli scarni motivi di appello del P.M. e del Procuratore di Vallo della Lucania, anche ex art. 585 co. 4 c.p.p., per tutti i gravi motivi di fatto e di diritto *ut infra* richiamati, affinché la Corte d'Appello di Salerno, respinta ogni contraria istanza, potesse così provvedere:

- 1) **Riconoscere** la responsabilità civile, ex art. 185 c.p., di tutti gli imputati, e per l'effetto, condannare gli stessi, ex artt. 539 c. 2 e 540 co. 2 c.p.p., al pagamento di una provvisoria, a titolo di risarcimento di tutti i danni patrimoniali e morali subiti dalla parte civile a seguito ed in dipendenza del comportamento delittuoso tenuto dagli imputati come descritto nei capi

di imputazione, da liquidarsi in favore della Onlus Movimento per la Giustizia Robin Hood, in via equitativa nella somma di € 50.000,00 (cinquantamila,00) per quanto attiene Di Genio Michele, Barone Rocco, Basso Raffaele, nonché di € 20.000,00 (ventimila,00) per quanto attiene Mazza Amerigo, Della Pepa Michele, Ruberto Anna Angela, ed € 15.000,00 (quindicinquemila,00) per gli infermieri De Vita, Cirillo, Tardio, Gaudio, Minghetti, Casaburi, Luongo, Cortazzo, Oricchio, Forino, Russo, Forino, Scarano, o nella diversa minore o maggiore misura che più sarà ritenuta equa, in considerazione dell'intensità della lesione e del suo protrarsi nel tempo;

- 2) **Rideterminare** la quantificazione delle spese di lite del primo grado sulla base delle tariffe professionali medio-alte, tenuto conto del numero delle parti e della complessità del caso;
- 3) **Rideterminare** la condanna al risarcimento danni in favore delle parti civili costituite, da liquidarsi in separato giudizio, assegnando una provvisionale come sopra determinata;
- 4) **Riformare ex artt. 521 e 597 c. 2 lett. a) e b) la sentenza assolutoria emessa ex art. 530 c.p.p. al fine di sentire condannare tutti gli infermieri imputati ex artt. 40 e 55 e 590 c.p.**
- 5) **Dato atto della sussistenza dell'ipotesi di reato di cui all'art. 584 c.p.**, derivante da una diversa qualificazione giuridica del fatto, disporre il rinvio degli atti al P.M. ex art. 521 c.p.p.;
- 6) **Per quanto attiene la posizione della Dr.ssa Rupert Anna Angela**, dato atto delle ipotesi di reato di falsa testimonianza rinvenibili dal verbale in data 11.12.,09 e contestuale memoria difensiva, disporre ex artt. 589, 521 e 518 c.p.p. l'invio degli atti al P.M. competente ai fini dell'attivazione delle indagini e dell'esercizio dell'azione penale in relazione al reato di cui all'art. 372 c.p.;
- 7) **Per quanto attiene la posizione del dr. Palladino Pantaleo**, dato atto delle ipotesi di reato di falsa testimonianza rinvenibili dal verbale in data 04.10.2011, disporre l'invio degli atti al P.M. competente ai fini dell'attivazione delle indagini e dell'esercizio dell'azione penale in relazione al reato di cui all'art. 372 c.p.;
- 8) **Per quanto attiene la posizione di Di Genio Michele** provvedere alla riquantificazione della pena riconoscendo le circostanze aggravanti prevalenti sulle attenuanti ex art. 597 c. 2 lett. a) c.p.p.;
- 9) **Dato atto della sussistenza della responsabilità amministrativa ex D. Lgs. 231/01**, derivanti da una diversa qualificazione giuridica del fatto, disporre il rinvio degli atti al P.M. ex artt. 589, 521 e 518 c.p.p.;
- 10) **Per quanto attiene la posizione della teste Di Matteo**, dato atto delle ipotesi di reato di

falsa testimonianza rinvenibili dalla deposizione della stessa, disporre l'invio degli atti al P.M. competente ai fini dell'attivazione delle indagini e dell'esercizio dell'azione penale in relazione al reato di cui all'art. 372 c.p.;

- 11) **Condannare tutti gli imputati** per il reato di cui al capo di accusa A) riconoscendo la prevalenza delle circostanze aggravanti sulle circostanze attenuanti generiche;
- 12) **Condannare tutti gli imputati** per il reato di cui al capo di accusa B), riconoscendo la prevalenza delle circostanze aggravanti sulle circostanze attenuanti generiche;
- 13) **Condannare tutti gli imputati** per il reato di cui al capo di accusa C), riconoscendo la prevalenza delle circostanze aggravanti sulle circostanze attenuanti generiche;
- 14) **Dato delle motivazioni di cui alla sentenza di primo grado** di condanna nei confronti dei medici responsabili del T.S.O. e degli elementi di prova offerti dalle parti civili, rimettere gli atti al P.M. di Vallo della Lucania, per disporre la riapertura delle indagini del procedimento R.G.N.R. 211/10, R.G. Gip 1969/10.

Con successiva nota del 9/7/2013, la Procura Generale della Repubblica presso la Corte d'Appello, in persona del Sostituto Dott. Elio Fioretti, comunicava che, l'Ufficio, a seguito della nuova richiesta pervenuta, ex artt. 570 e 572 c.p.p., da parte dell'Associazione Avvocati senza Frontiere, per l'integrazione dell'atto di appello, avrebbe provveduto "*in piena autonomia a seguire il dibattimento di appello nel quale saranno valutate tutte le circostanze e gli elementi oggetto del processo*".

In tale contesto, nell'assoluta inerzia del P.M. di Napoli, le esponenti Associazioni proponevano formale opposizione ex art. 410 c.p.p. alla richiesta archiviazione, e contestuale seguito di denuncia-querela, come da atto in data 15.05.2014, che si allega e da intendersi qui integralmente richiamato e ritrascritto.

P.Q.M.

Sollecitano le A.G. in indirizzo, per le rispettive competenze, ad assumere ogni più opportuno provvedimento, in ogni competente sede, volto a far luce sulle responsabilità penali e disciplinari, relative alla morte di Francesco Mastrogiovanni e all'anomalo epilogo dei procedimenti penali definiti dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Vallo della Lucania e, segnatamente:

- **quanto al Ministro della Giustizia**, ove non abbia già provveduto ad evadere l'eventuale invito del Vice Presidente del C.S.M., che risulterebbe *ut supra* inoltrato ai titolari dell'azione disciplinare, a richiedere formalmente alla Sezione disciplinare del C.S.M. di esercitare l'azione disciplinare nei confronti del P.M. di Salerno, Dott. Renato Martuscelli, per i fatti di cui alla narrativa che precede;

- **quanto al Sig. Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Salerno**, a voler a sua volta sollecitare il Sig. Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione, quale titolare dell'azione disciplinare, ove quest'ultimo non abbia già autonomamente provveduto in tal senso, nei confronti del P.M. Martuscelli, dietro invito del Vice Presidente del C.S.M., nonché a voler disporre, senza ulteriore ritardo, ogni più opportuna indagine in relazione alla morte di Francesco Mastrogiovanni e all'anomala gestione ed epilogo dei procedimenti penali definiti dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Vallo della Lucania, ovvero all'affossamento di ogni indagine, allo stato, anche da parte del P.M. di Napoli.

Si allega: Atto di opposizione ex art. 410 c.p.p. e contestuale seguito di denuncia-esposto 14.5.2014, unitamente a n. 3 allegati.


Con osservanza.

p. Onlus Movimento per la Giustizia Robin Hood

p. Associazione 5 Stelle per la Legalità

Il Presidente:

Pietro Palau Giovannetti



14.5 MAG 2014

4-3 11:09


m.ar

Csm	Roma	05/03/2013	28-2 10:17
	Protocollo	P 4351/2013	



Consiglio Superiore della Magistratura

Nella risposta si prega di indicare il numero di protocollo di riferimento, nonchè il medesimo oggetto contenuto nella presente nota.

SIG. PALAU GIOVANNETTI PIETRO
RAPPRESENTANTE LEGALE
ONLUS "MOVIMENTO PER LA GIUSTIZIA
ROBIN HOOD"
CORSO DI PORTA ROMANA N. 54
20122 MILANO

OGGETTO: Pratica num. 671/RE/2012

Esposto della Onlus Movimento per la Giustizia Robin Hood, in persona del suo legale rappresentate dott. Pietro Palau Giovannetti.

(Nota del 09/10/12)

Comunicazione delibera C.S.M. 20/02/2013

In relazione al suo esposto del 9 ottobre 2012, si ritiene doveroso informarla, per esplicita deliberazione dell'Assemblea Plenaria del C.S.M., che in base all'art 2 del D. Lgs. 23 febbraio 2006, n.109 "l'attività di interpretazione di norme di diritto e quella di valutazione del fatto e delle prove non danno luogo a responsabilità disciplinare".

Il Consiglio Superiore della Magistratura non può, quindi valutare il merito dei provvedimenti giurisdizionali pronunciati dai magistrati che sono soggetti, come qualunque altro cittadino nel caso in cui violi la legge, al giudice ordinario civile e penale.

Il cittadino può del resto, contro i sopra indicati provvedimenti, esperire tutti i rimedi, nel rispetto delle forme e nei modi, previsti dalla legge ordinaria.

Il Consiglio Superiore della Magistratura può solo disporre, su proposta della Prima Commissione, che è organo diverso e separato dalla Sezione Disciplinare, il trasferimento d'ufficio dei magistrati "quando per qualsiasi causa indipendente da loro colpa non possono, nella sede occupata, svolgere le proprie funzioni con piena indipendenza ed imparzialità", ai sensi dell'art. 2 R.D. Lgs. 31 maggio 1946, n. 511.

I provvedimenti disciplinari nei riguardi dei magistrati sono, invece, adottati dalla Sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura - nelle ipotesi in cui il magistrato abbia

<i>Csm</i>	Roma	05/03/2013
	Protocollo	P 4351/2013

m.ar

tenuto una condotta contraria ai propri doveri sia fuori sia nell'esercizio delle funzioni – su richiesta, in via esclusiva, del Ministro della giustizia e del Procuratore generale presso la Corte di Cassazione.

La Prima Commissione, dunque, nell'ipotesi in cui ritenga mancanti le condizioni per disporre il trasferimento d'ufficio, ai sensi dell'art.2 R.D. Lgs. 31 maggio 1946, n. 511, può solo trasmettere gli atti ai titolari dell'azione disciplinare, sussistendone i presupposti.

Ciò posto, l'Assemblea Plenaria, su proposta della Prima Commissione, nella seduta del 20 febbraio 2013 ha esaminato con attenzione il Suo esposto rilevando che non ci sono provvedimenti di competenza del Consiglio da adottare, in quanto trattasi di censure ad attività giurisdizionale ed avendo trasmesso copia degli atti al Vice Presidente per l'inoltro ai titolari dell'azione disciplinare ai sensi degli artt. 27, co 1, R.I. e 14, co 4, D. Lgs. 23 febbraio 2006 n. 109.

IL SEGRETARIO GENERALE
(Carlo Visconti)

Carlo Visconti

AVVOCATI SENZA FRONTIERE

Sportello istituito dal Movimento per la Giustizia Robin Hood
O.N.L.U.S. riconosciuta con decreto n. 369/99 del Presidente Regione Lombardia
Corso di Porta Romana 54 - 20122 Milano - Tel.: 02.36.58.26.57 Fax 02.36.58.26.58
www.avvocatisenzafrontiere.it - e-mail: movimentogiustizia@yahoo.it

Consiglio Superiore della Magistratura
Piazza dell'Indipendenza, 6 00185 Roma

Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli
Dott. Henry John Woodcock
Centro Direzionale - via Grimaldi 80100 Napoli

Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d'Appello di Salerno

E, p.c.:
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Vallo della Lucania
Alla stampa e alla pubblica opinione

DENUNCIA-ESPOSTO

A carico di:

Renato Martuscelli, sostituito Procuratore della Repubblica attualmente applicato presso il Tribunale di Vallo della Lucania.



La sottoscritta **ONLUS MOVIMENTO PER LA GIUSTIZIA ROBIN HOOD**, in persona del legale rappresentante, Dott. Pietro Palau Giovannetti, elettivamente domiciliata in Corso di Porta Romana 54, 20122 Milano, già costituitasi parte civile, nell'ambito del procedimento n. 1859/09 R.G., in corso di svolgimento innanzi al Tribunale di Vallo della Lucania, relativo all'accertamento delle responsabilità connesse all'omicidio preterintenzionale avvenuto presso il reparto psichiatrico dell'Ospedale San Luca di Vallo della Lucania il 4 agosto 2009, del Sig. Franco Mastrogiovanni, nato a Castelnuovo Cilento il 02/10/1951,

Premesso che:

1. L'esponente Associazione è una Organizzazione non lucrativa di utilità sociale riconosciuta con Decreto del Presidente della Regione Lombardia n. 369/99, operante su tutto il territorio nazionale, che si adopera per il rispetto della legalità e dei diritti umani, a tutela di interessi diffusi dei cittadini e dei propri associati, contro qualsiasi forma di discriminazione e abuso di autorità, anche da parte delle istituzioni, offrendo assistenza legale ai soggetti in stato di bisogno, attraverso la rete di "Avvocati senza Frontiere"¹;

¹ www.avvocatisenzafrontiere.it

2. In particolare, tra le finalità della Onlus rientrano anche la tutela del diritto alla salute, nonché di adeguate cure e trattamenti sanitari, quali fondamentali diritti dell'individuo e interessi della collettività, costituzionalmente protetti, che sono inscindibilmente connessi alla più generale tutela del rispetto della dignità della persona umana e dei diritti dei soggetti più deboli, come si evince dallo Statuto associativo del Movimento per la Giustizia Robin Hood²;
3. Tali attività associative di tutela vengono svolte attraverso la rete di Avvocati senza Frontiere, che si prefigge di garantire il diritto di difesa, anche dei meno abbienti, in ogni sede nazionale e sovranazionale, tutelando con fermezza e coraggio civile i cosiddetti "diritti negati", come emerge dallo Statuto associativo, che prevede espressamente la facoltà dell'Ente di intervenire in giudizio e di costituirsi parte civile nei casi di particolare rilevanza sociale (come è quello dell'*omicidio preterintenzionale* del povero Francesco Mastrogiovanni, barbaramente lasciato morire con mani e piedi legati, senza acqua né cibo, dopo oltre 83 ore di indicibile agonia), anche al fine di monitorare il **corretto svolgimento** dei procedimenti e l'esercizio dell'azione penale, onde affermare in concreto il principio di uguaglianza dei cittadini davanti alla legge;
4. Nel caso di specie, L'Associazione, avuta notizia della sostituzione del P.M. originariamente titolare dell'indagine, nella persona del Dr. **Francesco Rotondo**, il quale aveva svolto una **ineccepibile attività investigativa e individuazione dei capi d'accusa**, disponendo il rinvio a giudizio degli imputati, venendo poi **sostituito** dal P.M. **Renato Martuscelli**, si è costituita parte civile, non solo al fine di monitorare il procedimento, ma **anche** di denunciare abusi, violazioni procedurali, omissioni, rapporti collusivi e anomalie che sovente possono verificarsi in processi di particolare rilevanza sociale per coprire le responsabilità di soggetti in posizione dominante e imputati cd. "eccellenti", in grado di esercitare pressioni sugli organi giudicanti, pilotando l'esito dei procedimenti con assoluzioni o pene molto miti (**Doc. 1**);
5. **Il P.M. Martuscelli** era infatti personaggio già tristemente ben noto alle cronache giudiziarie per aver **perseguitato** la vittima di tale omicidio preterintenzionale, quando il povero maestro elementare, Francesco Mastrogiovanni, era ancora in vita, sottoponendolo, **ingiustamente**, già vari anni orsono nel 1999, alla misura cautelare della **custodia detentiva per oltre 9 mesi**, per reati del tutto insussistenti a seguito di una banale contravvenzione al codice della strada (per preteso "*oltraggio e resistenza*"), accuse del tutto infondate e pretestuose dalle quali l'odierna vittima venne poi **assolta con formula ampia e sentenza di condanna dello Stato Italiano al risarcimento del danno morale di Lire 25.000.000, per l'ingiusta detenzione inflitta a causa delle sommarie indagini svolte dal medesimo Martuscelli**³;

² <http://www.associazioni.milano.it/robinhood/statuto.htm>

³ Richiesta convalida arresto in data 6.10.99 e Sentenza T. Vallo della Lucania del 16/05/2000;

6. Dopo aver sottoposto ad attenta disamina lo svolgimento del processo attualmente in corso, l'esponente Associazione, resasi conto dell'intollerabile assenza del P.M. Martuscelli, segnalata anche dalla stampa, ha ritenuto formalizzare un esposto a suo carico, chiedendone la sostituzione ex art. 53 c.p.p. (**Doc. 2**), stante che in spregio alle funzioni istituzionali del P.M., il Martuscelli ha assunto in maniera sfacciata, senza mezzi termini, la difesa degli imputati, cercando di minimizzare le gravi responsabilità degli stessi, rivolgendo, viceversa, le proprie attività d'accusa nei confronti della vittima, nel precipuo scopo di alleggerire le condotte dei medici e del personale ospedaliero, nonché delle stesse forze dell'Ordine che, **ancora una volta**, hanno eseguito con modalità illegittime il brutale fermo di una persona assolutamente sana di mente e pacifica che **implorava** di non venire portato presso il *lager psichiatrico* del San Luca di Vallo della Lucania, dove poi è stato barbaramente e freddamente lasciato morire dai medici e dagli infermieri che tanto temeva, **preavvertendo con grande lucidità che ove fosse stato ricoverato lì, lo avrebbero sicuramente ammazzato**;
7. Le videoriprese della sua atroce agonia, diffuse prima dalla trasmissione "Mi manda Rai tre", eppoi integralmente sul sito del settimanale L'Espresso, che hanno fatto il giro del web, toccando le coscienze di milioni di italiani, ma **ignorate** dal Martuscelli, costituiscono **prove schiaccianti e incontrovertibili** delle responsabilità penali ascritte dal P.M. Dr. Rotondo, che ha formulato i capi di accusa nei confronti degli imputati, testimoniando in maniera silenziosa e del tutto imparziale, attraverso le telecamere fisse del reparto, che un uomo sano, palesemente pacifico e capace di intendere e volere, dopo essere stato ricoverato con la forza, venne completamente abbandonato per quasi quattro giorni, con i polsi e le caviglie legate da lacci che, nel tentativo di liberarsi, gli penetrarono nella carne per due centimetri e mezzo, lacerandogli i tendini, fino a quando, senza cibo né acqua e lasciato privo di qualsiasi forma di assistenza, un edema polmonare non gli fece scoppiare il cuore, come autorevolmente affermato dal referto autoptico stilato dai medici legali Adamo Maiese e Giuseppe Ortano;
8. Un circostanziato atto d'accusa per i 6 medici e i 12 infermieri, a cui il nuovo P.M. d'udienza, seppur invitato ad astenersi, non ha inteso credere, prestando ciecamente fede alla versione della difesa, senza aver probabilmente **mai** visionato il video integrale, del quale, peraltro, neppure ha **mai** incredibilmente richiesto la formale acquisizione agli atti del processo, benché costituisca una prova fondamentale senza la quale **non** è possibile addivenire ad alcuna equa decisione, che, come, anche, già sottolineato dal precedente P.M., Dr. Rotondo, avrebbe potuto inchiodare gli imputati alle loro responsabilità, in ordine alle accuse formulate di omicidio colposo, sequestro di persona e falso in atto pubblico;

9. Accuse, invece, **paradossalmente** e **gratuitamente** smontate dal Martuscelli, senza fornire alcun elemento scriminante nella propria faziosa requisitoria, clamorosamente in favore degli imputati, ove ad un certo punto, come riferito con grande risalto, anche dai maggiori media: *“è sembrato che il processato fosse Franco e non chi è accusato di averne provocato la morte per imperizia, negligenza o, Dio non voglia, chissà cos’altro ancora”* (l’Unità)⁴, od ancora: *“Ora processano Mastrogiovanni”* (la Repubblica - l’Espresso)⁵, *“Il maestro lasciato morire in ospedale”* (Corriere della Sera)⁶, etc.;
10. “In effetti - continua l’inviato del primo quotidiano - a parte le richieste molto miti, che vanno dai quattro anni (complessivi) per il primario del reparto ai due per gli infermieri e i medici coinvolti nella vicenda (l’accusa di sequestro di persona è stata ritenuta “insussistente”), **nelle due ore e 15 minuti di ricostruzione dei fatti, il rappresentante dell’accusa ha parlato più della supposta “devianza” della vittima che delle responsabilità dei suoi presunti aguzzini**”;
11. “**Con una requisitoria da anni ’50**, il pm difende gli imputati e se la prende con le ‘bizzarrie’ della vittima”, come stigmatizzato da l’Espresso, mentre *“In aula – aggiunge ancora l’Unità - al povero Mastrogiovanni non è stato risparmiato niente: dalla sottolineatura della sua fede politica alla lettura integrale del rapporto stilato dai vigili urbani che lo bloccarono, con uno spiegamento di forze degno della cattura di un superlatitante della camorra...”*;
12. In un passaggio della requisitoria, che si allega a prova del comportamento contrario ai propri doveri d’ufficio e quale corpo di reato, il P.M. Martuscelli, giunge persino a sottolineare, legittimando l’abnorme spiegamento di forze e fermo illegittimo, che si era reso necessario bloccare Mastrogiovanni *“perché intonava canti contro il governo”* (Doc. 3);
13. Invero, la malcelata colpa insensatamente addebitata dalle forze dell’ordine e dal Martuscelli, seppure già nel 1999 ben 6 persone presenti ai fatti avessero testimoniato che Mastrogiovanni era stato viceversa vittima dell’aggressione dei Carabinieri, che lo avevano preso di mira, in quanto anarchico, risiede molto probabilmente proprio solo nelle idee libertarie della vittima sacrificale di tali ottusi **pregiudizi** e **risentimenti** che, forse, negli ambienti locali più retrivi, **non è mai stata perdonata dell’ulteriore assoluzione con formula ampia** ricevuta anche da precedenti fatti risalenti agli anni ’70, quando a seguito di un’aggressione sul lungomare di Salerno da parte di alcuni giovani di estrema destra che lo avevano accoltellato a una gamba,

⁴ “Mastrogiovanni è morto un’altra volta”, di M. Amato, p. 14, “L’Unità”, 4/10/2012

⁵ <http://espresso.repubblica.it/dettaglio/ora-processano-mastrogiovanni/2192178/25>

⁶ <http://video.corriere.it/agonia-mastrogiovanni-maestro-lasciato-morire-ospedale/cae4f01e-0a30-11e2-a442-48fbd27c0e44>

Francesco Mastrogiovanni venne completamente dichiarato estraneo alla morte di uno degli aggressori, tale Falvella Carlo, **locale Segretario del Fuan (ex M.S.I.)**⁷;

1. L'accidentale morte del Falvella acquisisce da subito la connotazione di una vera e propria spirale di odio politico e risentimenti nei confronti dell'incolpevole vittima di tale aggressione, dipinto sino alla sua morte dal Martuscelli e dai CC di Vallo della Lucania, come "**pericoloso anarchico**", incuranti della sua totale estraneità a qualsiasi addebito mosso nei suoi confronti, anche negli anni successivi, con accuse del tutto infondate e pretestuose, come riconosciutogli da ripetute assoluzioni e **condanna dello Stato Italiano da parte della Corte d'Appello di Salerno al risarcimento danni per ingiusta detenzione**;
5. Inizia, dunque da qui, l'allucinante persecuzione **psichiatrico-giudiziaria** del pacifico maestro di scuola elementare, che seppure amato da tutti i suoi allievi e stimato da colleghi e famiglie, risulta, suo malgrado, **vittima di un interminabile percorso di interrogatori, fermi illegali, rinvii a giudizio, ingiusta detenzione e processi** (anche da morto), **sino a giungere ai più recenti martirizzanti e pretestuosi TSO**, eseguiti peraltro senza alcun rispetto dei protocolli fissati dalla legge e con modalità del tutto estranee alle linee guida generalmente riconosciute dalla medicina psichiatrica, anche internazionale⁸;
6. Trattamenti, che il Martuscelli, ignorando la piena assoluzione della sua vittima da ogni accusa in precedenza infondatamente elevata a suo carico, ha avuto l'ardire di definire nella requisitoria "**atti medici dovuti**", dimostrando palese faziosità, inadeguatezza a svolgere le proprie funzioni inquirenti, oltre che assoluta assenza di rispetto **sia** verso i famigliari costituiti parte civile **sia** dello stesso collega, Dott. Francesco Rotondo, dal cui minuzioso impianto probatorio e capi d'accusa, durante tutto il corso del dibattimento, ha polemicamente continuato a prendere le distanze, sottolineando che "*non ero io il Pubblico Ministero*", tanto da venire ripreso dallo stesso Giudice, che all'udienza del 4/7/2011, gli ha fatto testualmente osservare: "**che lei non fosse lei chi ha fatto le indagini non è cosa che possiamo continuare a dire in questo giudizio**⁹;
17. Tra gli altri illegittimi e faziosi comportamenti del Dott. Martuscelli, durante lo svolgimento del dibattimento, vanno, poi, in particolare, segnalati i maldestri tentativi del pm di sostenere falsamente e in palese malafede che il primario del reparto Dott. Di Genio, "**fosse in ferie**", contrariamente a quanto invece incontrovertibilmente comprovato dagli stessi frammentari videogrammi acquisiti agli atti e dalle videoriprese che **immortalano** l'imputato Di Genio

⁷ <http://www.lavocedirobinhood.it/Articolo.asp?id=201&titolo=T.S.O>

⁸ Cfr.: Comitato Direttivo di bioetica del Consiglio d'Europa e American Association of Psichiatria (AEP)

⁹ Cfr.: pag. 32 trascrizioni udienza dibattimentale del 4/7/2011

accanto alla vittima, legata mani e piedi, durante la contenzione immotivatamente inflittagli per oltre 83 ore, senza soluzione di continuità, fino a provocarne - quanto meno in maniera preterintenzionale - la morte per omessa assistenza sanitaria (verbale udienza 4/7/11)¹⁰;

18. Lo stesso difensore di parte civile denuncia nell'istanza ex art. 53 c.p.p. che il pm Martuscelli, nel corso della precedente udienza del 15.6.12, "si lasciava andare ad espressioni denotanti sentimenti di **"grave inimicizia"** nei confronti della **memoria** di Franco Mastrogiovanni (che ad avviso del dott. Martuscelli, tra l'altro, si era reso autore di una **"manfrina"**, quando sulla spiaggia di San Mauro Cilento aveva inutilmente provato ad impedire di essere portato nel luogo dove sarebbe morto di lì a qualche giorno), trovando poi modo di rivolgersi in modo veemente e sdegnato nei confronti della stessa famiglia di Franco Mastrogiovanni, dipinta come autrice di "manovre" e "speculazioni": manifestazioni di pensiero del tutto estranee al merito del procedimento per cui il Martuscelli rappresentava le ragioni della pubblica accusa, e come tali rivelatrici di "specifica" acrimonia valutabile, ai fini dell'istanza ex art. 53 c.p.p., in accordo alla giurisprudenza della Suprema Corte sul punto (Cass. 2000/316)";
19. Ne deriva la radicale incompatibilità del P.M. Martuscelli, nei cui confronti si sporge formale denuncia-esposto, il quale oltre ad avere omesso, come detto, qualsiasi indagine in relazione alla denunciata illegittimità del T.S.O., si è altresì reso ripetutamente protagonista di attività persecutorie nei confronti della vittima, anche in passato, stante che, si ribadisce, già nel 1999, aveva provveduto a legittimare **false accuse** a carico dello stesso Francesco Mastrogiovanni, **sottoponendolo, addirittura, alla misura cautelare della custodia in carcere**, ciò senza neppure tener conto, anche in questo caso, delle numerosissime prove testimoniali in favore della stessa vittima, sulla cui base la Corte d'Appello di Salerno, lo ha poi assolto da qualsiasi pretestuosa quanto illegittima accusa¹¹, riconoscendo l'abuso perpetrato nei suoi confronti dai Carabinieri di Vallo della Stazione di Vallo Lucania, tuttora ivi applicati, senza che sia stato preso alcun provvedimento (**Doc. 4**);
20. Lo stesso Martuscelli risulta avere omesso qualsiasi investigazione in relazione alle pregresse denunce presentate dallo stesso Mastrogiovanni nei confronti dei Carabinieri che già nel 1999, lo avevano falsamente accusato di oltraggio e resistenza, dopo averlo, viceversa aggredito brutalmente e colpito più volte al volto, procurandogli lesioni e la frattura dello zigomo, nonché in relazione alla più recente archiviazione del parallelo procedimento R.G.N.R. 211/10/21, a carico dei sanitari che hanno disposto il TSO, in assenza dei requisiti di legge (**Docc. 5 e 6**);

¹⁰ Cfr. Verbale udienza dibattimentale del 4.07.2011, pag. 31

¹¹ Sentenza Corte Appello di Salerno in data 21.2.2011

1. In tale inquietante contesto, risulta illuminante l'atteggiamento tenuto dal Martuscelli durante l'escussione di Licia Musto, teste di parte civile¹², proprietaria del lido, ove è avvenuta l'illegittima rocambolesca cattura della povera vittima, la cui deposizione alla luce del video si rivela essere una testimonianza "chiave" per il procedimento quantomeno sotto tre aspetti:

- a) da un lato, la teste Musto conferma che il sig. Mastrogiovanni era persona "squisita", dall'atteggiamento "tranquillo" e responsabile, tanto che "*giocava con i bambini del lido*", nonché persona affidabile, tanto che la nipote della stessa Musto, gli "*affidava la piccolina che dormiva di pochi mesi*"¹³;
- b) d'altro lato, la teste smentisce quanto sostenuto dalla responsabile dell'attuazione dell'illegittimo TSO, testimoniando che Francesco Mastrogiovanni mai aveva inveito contro la Dr.ssa Di Matteo, né tantomeno aveva compiuto gesti osceni, risultando falsa anche la circostanza che la Di Matteo avesse interloquuto con la vittima, il quale, invero, si era limitato a dire "*non mi prenderete mai*" e spostandosi tranquillamente sul litorale, tant'è che autonomamente usciva dall'acqua e si sdraiava senza alcuna costrizione sulla lettiga all'interno dell'ambulanza;
- c) In terzo luogo, infine, vi è l'inequivocabile e gravissima circostanza riferita dalla teste secondo la quale Mastrogiovanni aveva informato i Carabinieri e il personale sanitario presente dei suoi fondati timori, secondo cui se l'avessero ricoverato presso il Reparto psichiatrico di Vallo della Lucania non ne sarebbe uscito vivo;

Mastrogiovanni, infatti, mentre percorreva i pochi metri di spiaggia che lo conducevano all'ambulanza, conscio che sarebbe stato l'ultimo viaggio, implorava, vanamente, testualmente "*non portatemi a Vallo perché là mi ammazzano*";

22. Alla luce di ciò, non è dato capire come un pm scervo da interessi personali e grave inimicizia nei confronti della vittima potesse agitarsi nell'udire queste profetiche e drammatiche parole pronunciate da una teste pacificamente credibile e indifferente, al punto di saltare sulla sedia, affermando concitatamente che tale testimonianza sarebbe stata (sic!) "**ininfluente...**"¹⁴.

È esattamente l'opposto.

A nulla possono giovare le reiterate contestazioni [non certo consone alla pubblica accusa], secondo cui la Musto era uno dei tanti testimoni già sentiti nel parallelo procedimento avverso "i medici del T.S.O.", nell'ambito del quale, a fronte della richiesta di archiviazione a firma

¹² Pagg. 10 e ss. Verbale 18.10.11

¹³ Pagg. 10 e ss. verbale 18.10.11

¹⁴ Cfr. pagg. 15 e segg. verbale udienza dibattimentale del 01.01.2012

del medesimo Martuscelli, i famigliari della vittima avevano proposto motivata opposizione ex art. 410 c.p.p., chiedendo la prosecuzione delle indagini (**Doc. 6**);

23. Ben a ragione il Giudice sottolineava che la Musto aveva testimoniato sulle circostanze immediatamente precedenti l'infuato ricovero, e perciò stesso attinenti, ma vi è di più. La testimonianza *de qua*, non si limita a smentire la Dr.ssa Di Matteo, teste della difesa, seppure indagata nel connesso procedimento, relativo all'illegittimità del T.S.O., ma dimostra anche che la vittima era persona mite e tranquilla sia per tutto il precedente mese di luglio, sia durante le fasi della cattura che del successivo ricovero coattivo, ove la teste riferisce che Mastrogiovanni non si ribella, non insulta, non fa gesti osceni, ma si limita semplicemente a rifugiarsi in mare, nell'estremo tentativo di salvare la propria vita, privo di etero aggressività, implorando vanamente di portarlo presso altra struttura ospedaliera, convinto che nel lager psichiatrico di Vallo delle Lucania, ove era già stato indebitamente ristretto per ben due volte, lo avrebbero sicuramente ammazzato, come poi tragicamente in effetti avvenuto;
24. Circostanze decisive in ordine alla evidente inopportunità ed illegittimità, non solo del TSO, ma anche dell'ingiustificata prolungata misura della contenzione, fino a provocarne la morte, il cui nesso causale col decesso per edema polmonare risulta comprovato dal referto autoptico e dalle **schiaccianti conclusioni** dei medici legali dello stesso Ufficio della Pubblica Accusa, in cui il sullodato Martuscelli **non si riconosce** e prende le distanze, cercando di **influenzare malevolmente l'esito del giudizio**, svolgendo di fatto il ruolo di difensore degli imputati, anziché quello istituzionalmente preposto, volto a farne riconoscere la piena colpevolezza per aver provocato, in concorso tra loro, **mediante più atti commissivi e omissivi**, quantomeno, in maniera **preterintenzionale**, la morte di Francesco Mastrogiovanni;
25. Verità storica che resterà per sempre immortalata dalle video registrazioni delle **incorruttibili telecamere** del reparto psichiatrico del San Luca, che hanno silenziosamente filmato l'atroce agonia clinicamente e ininterrottamente inflitta ad un paziente per oltre 83 ore, lasciandolo senza cibo né acqua, privo di qualsiasi assistenza medica, **tanto da accorgersi della morte, solo, dopo ben 10 ore dall'intervenuto decesso, come accertato dai medici legali**;
26. Nondimeno risulta paradossale che il Martuscelli abbia chiesto l'acquisizione di spezzoni del video inerente l'agonia del povero Mastrogiovanni mentre, come osservato dai difensori delle parti civili, **con l'acquisizione integrale** si poteva dimostrare, oltre ogni ragionevole dubbio, le responsabilità penali di tutti gli imputati¹⁵, ivi compreso il primario, Dott. Di Genio che, come ben si evince dal filmato e da alcuni fotogrammi acquisiti, **non era affatto "in ferie"**, come cercato di far passare dal pm, ma risulta ripreso vicino al letto d'agonia del suo paziente

Mastrogiovanni, proprio nelle ultime ore di vita, mentre era già in corso l'edema polmonare, senza nemmeno peritarsi di ascoltare i suoi disperati gemiti di dolore e accertare le sue gravi condizioni di salute;

17. **In conclusione.** E' inutile sottolineare che prove così crude, atroci e schiaccianti meritavano una ben diversa gestione del procedimento da parte della Pubblica Accusa e delle A.G. locali, le cui pregresse iniziative e condanne, poi riformate in appello, unitamente ai comportamenti persecutori ininterrottamente tenuti anche dalle forze dell'Ordine sino alla morte della vittima, rivelano la sussistenza di una situazione ambientale del tutto pregiudizievole alle parti civili, come comprovata dalle conclusioni del P.M. Dott. Martuscelli, il quale ritenendo insussistente il reato di sequestro di persona, contestato a tutti i 18 imputati tra medici ed infermieri, ha fatto cadere l'imputazione di cui all'art. 586 c.p. (morte come conseguenza di altro delitto), sostenendo la mancanza dell'elemento doloso del delitto, e chiedendo, *dulcis in fundo*, la derubricazione in omicidio colposo;
28. Attraverso tale capzioso percorso argomentativo, che insulta il buon senso e l'intelligenza del popolo italiano e dei magistrati che hanno visto il video integrale dell'atroce agonia inflitta ad un uomo sano, libero e in pieno possesso della sue facoltà mentali, il P.M. Martuscelli, **ritenendo la contenzione che ha provocato l'atroce morte della vittima, come "blanda e irrilevante"**, ovvero un "*atto medico dovuto*", anziché barbara tortura medievale, ha peraltro concluso la requisitoria, **senza, neppure, attendere l'esito dell'istanza ex art. 53 c.p.p.**, chiedendo pene del tutto lievi, comprese tra i due anni e i due anni e 7 mesi per il personale medico e sanitario in servizio la notte tra il 3 e il 4 agosto 2009;
29. Ne consegue che, ove tale comportamento non trovi tempestiva e adeguata censura da parte degli organi funzionalmente preposti al controllo del corretto esercizio delle funzioni giurisdizionali, è destinato a minare in radice, non solo l'esito del processo in corso avanti al Tribunale di Vallo della Lucania, giunto alle fasi conclusive completamente menomato della Pubblica Accusa, ma la stessa affidabilità e credibilità della giustizia penale italiana;
30. Il rischio è infatti che un omicidio di tale gravità e brutale cinismo con modalità assimilabili alla tortura, solo reso possibile da una catena di mostruose complicità, connivenze, silenzi, omertose omissioni e inumana indifferenza, posti in essere da una molteplicità di soggetti, venga trasformato in una tragica ma casuale fatalità che potrebbe capitare a chiunque.
- Perché la prassi di legare ad un letto di contenzione una persona sana e pacifica per quattro giorni, finché non muore, in un Paese che ha la presunzione di ritenersi culla del diritto e parte

¹⁵ Pagg. 27 e ss. verbale 27 e ss.

del mondo civile, tra qualche giorno, all'esito del processo per la morte di Mastrogiovanni Francesco, potrebbe iniziare ad essere considerato un semplice "omicidio colposo".

Tanto premesso, la scrivente Associazione *ut supra* rappresentata, per tutte le gravi ragioni di fatto e di diritto di cui alla narrativa che precede

CHIEDE

alle A.G. di cui in epigrafe, per le rispettive competenze di voler disporre con la massima urgenza, senza ulteriore ritardo, tenuto conto della prossima definizione del processo, la cui sentenza è prevista per il giorno 30/10/2012;

Quanto al C.S.M. e al Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Salerno:

- 1) L'apertura di un procedimento disciplinare a carico del P.M. Dott. Renato Martuscelli, per mancata spontanea astensione, anche a seguito dell'istanza ex art. 53 c.p.p., depositata e portata a sua conoscenza anteriormente all'udienza del 2/10/12, nell'ambito della quale ha pronunciato requisitoria, seppur in presenza di motivi di incompatibilità ex artt. 36 ss c.p.p., ovvero, di gravi ragioni di convenienza (a riguardo si segnalano vincoli di amicizia e parentali con dirigenti della struttura sanitaria ed odierni imputati, mancanza di terzietà e imparzialità anche nei confronti della stampa di cui ha affermato, ad esordio della requisitoria, non gradire la presenza ed il clamore mediatico, relazioni del padre del P.M. Martuscelli, già dipendente come fontaniere presso una struttura legata all'ex D.C., che ha gestito per decenni gli appalti del San Luca di Vallo della Lucania);
- 2) Disporre, il suo immediato trasferimento d'Ufficio, presso altra sede, ricordando che, ai sensi dell'art. 19 del D.lgs 5 aprile 2006, n. 160, i magistrati che esercitano funzioni di primo e secondo grado possono esercitare le medesime funzioni all'interno dello stesso ufficio per un periodo non superiore a 10 anni (nella specie il Martuscelli svolge da oltre 15 le medesime funzioni presso la Procura di Vallo della Lucania);
- 3) Valutare la rilevanza anche penale delle gravi e molteplici violazioni procedurali che si sono verificate nell'ambito dei richiamati procedimenti, nonché la negligenza e inerzia nel proseguimento ed esercizio dell'azione penale, anche in relazione al procedimento connesso R.G.N.R. 1799/09, del quale si richiede la riapertura delle indagini, ex art. 414 c.p.p., a carico dei medici responsabili di avere disposto ed eseguito l'illegittimo T.S.O., nonché dolosamente falsificato le cartelle cliniche, facendo apparire trattarsi di attività programmata, disponendo l'assegnazione del suindicato procedimento alla competente Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli;



Quanto alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli, ex art. 11 c.p.p.:

Svolgere ogni più opportuna attività investigativa volta ad accertare per quale ordine di interessi e in base a quale percorso investigativo, il Dr. Renato Martuscelli abbia demolito l'originario impianto accusatorio e probatorio già meticolosamente contestato e predisposto dal P.M. Dr. Francesco Rotondo, nonché avvallato dal G.I.P. Nicola Marrone;

Accertarsi, altresì, se gli imputati e/o terzi soggetti legati alla struttura ospedaliera, nonché alla difesa degli interessi clientelari della stessa, abbiano esercitato pressioni sul P.M. o sugli Organi giudicanti, volti ad ottenere pene miti, stravolgendo il regolare corso della giustizia, secondo le originarie e più gravi imputazioni, di cui ai capi di accusa contestati nel decreto che dispone il giudizio immediato;

Accertare, inoltre, per quale ragione il P.M. Renato Martuscelli abbia ommesso qualsiasi indagine volta ad accertare l'illegittimità dei TSO e sulla circostanza che il primario Michele Di Genio dirigeva il reparto di psichiatria del San Luca di Vallo della Lucania senza avere titolo specialistico, come si evince dal *curriculum*, disponibile sul sito dell'Asl Salerno¹⁶, nonché sull'ulteriore allarmante circostanza che la stessa Dott.ssa Maria Luisa Di Matteo che ha firmato l'ultimo fatale TSO, rendendo, tra l'altro, falsa testimonianza, risulta invece specializzata in medicina dello sport¹⁷ [guasti profondi che rivelano una gestione politico-clientelare della sanità a fronte della quale vengono impunemente messi a capo di reparti specialistici soggetti privi delle necessarie qualifiche e personale sia medico che paramedico privi di idonee professionalità];

-) Accertare, poi, come sia possibile che esista una ordinanza preventiva del Sindaco di Pollica, la cui *necessità* veniva addirittura prevista sin dalla sera precedente i fatti e antecedentemente la necessaria visita dei medici che poi richiederanno il TSO [provvedimento peraltro eseguito in un Comune diverso rispetto alla competenza territoriale del Sindaco Vassallo, in seguito ucciso in un agguato mafioso, che gli ha impedito di rendere testimonianza **sulle circostanze che avrebbero potuto avvalorare la tesi di un TSO premeditato e strumentale**]¹⁸, quando

¹⁶ In ordine agli obblighi di formazione si fa rilevare che l'autorizzazione all'esercizio della delicata professione psichiatrica viene concessa solo dopo quattro anni di scuola di specialità;

¹⁷ <http://italy.indymedia.org/n/8187/04-10-12/vallo-della-lucania-processo-mastrogiovanni->

¹⁸ In punto, va denunciato che mentre l'ordinanza del Sindaco Vassallo reca la data **apparente** del 31.7.09 e il TSO è stato eseguito in pari data, negli atti inerenti la procedura di disposizione del TSO (Convalida G.T. etc.), si è rinvenuto il Rapporto di trasmissione dal Comune di Pollica alla Cancelleria civile datato **30.7.09 ore 13:30**, trasmesso quindi non solo il **giorno prima** dell'ordinanza del Sindaco di Pollica, ma addirittura **prima** della stessa sera del 30.7.09, in cui secondo il fumoso teorema dell'accusa, si sarebbero verificati i fatti posti a base dell'ordinanza, in cui si incolpava **falsamente** Mastrogiovanni di guida pericolosa (Doc. 7). Anzi, da una annotazione di servizio risulta che solo alle **23.30 del 30.7.09, cioè 12 ore dopo aver inviato richiesta di convalida del Tso, a mezzo fax**, il Sindaco di Pollica avvertiva il sottotenente dei Vigili Urbani, Graziano La Manna, di asserite quanto **inesistenti** violazioni al Codice della Strada da parte di Mastrogiovanni (Doc. 8). **Circostanze che avvalorano a luce meridiana la tesi di un Tso artatamente preordinato e strumentalmente volto a sopprimere la vittima per motivi da appurare di probabile odio politico o vendetta.**

la Legge n. 833/78 prevede che esista, viceversa, prima la proposta di ricovero redatta dal medico proponente, eppoi incardinato l'iter che porta all'emissione dell'ordinanza sindacale;

-) Accertare, ancora, come sia stato possibile visitare un paziente mentre si trovava in mare e in condizioni oggettivamente inidonee a formulare qualsiasi valutazione clinica oggettiva, facendo osservare che affinché il provvedimento che dispone il TSO sia legalmente valido e non diventi sequestro di persona, debbono essere soddisfatti contemporaneamente tre criteri:
- a) stato di acuzie del paziente, ovvero non coscienza della propria malattia;
 - b) netto rifiuto all'assunzione dei farmaci da parte del paziente;
 - c) impossibilità alla gestione domiciliare del paziente, ovvero sola possibilità di cura in regime di degenza ospedaliera.

Tutte condizioni del tutto assenti nel caso di Francesco Mastrogiovanni che aveva accettato l'assunzione dei farmaci e spontaneamente era salito in ambulanza, cadendo il punto b), decade automaticamente il TSO, diventando, pertanto, mero trattamento **VOLONTARIO**.

Ne consegue che l'aver, ciò nonostante, mantenuto e inflitto il TSO, senza la contemporanea soddisfazione dei predetti criteri, diviene *ictu oculi* **sequestro di persona**, reato correttamente individuato e contestato dal P.M. Rotondo, come descritto nella Legge n. 833/78.

Con riserva di altro dedurre e produrre, nonché di indicare testi sulle frequentazioni del P.M. Dr. Renato Martuscelli come commensale del direttore sanitario.

Con riserva di costituirsi parte civile nell'instaurando procedimento.

Si chiede di venire notiziati ex artt. 406 e 408 c.p.p..

oooooo

Si allega:

- 1) Costituzione di parte civile Onlus Movimento per la Giustizia Robin Hood;
- 2) Istanza di sostituzione ex art. 53 c.p.p., in data 1/10/2012;
- 3) Requisitoria P.M. dr. Martuscelli in data 2/10/2012;
- 4) Sentenza di assoluzione della Corte d'Appello di Salerno in data 21/02/2001;
- 5) Lettera Avv. Caterina Mastrogiovanni al Ministro Giustizia del 11/03/2000;
- 6) Richiesta di archiviazione R.G.N.R. 211/10 e Memoria ex art. 406, co. 3 c.p.p.;
- 7) Report fax 30.7.09 ore 13,30 Comune Pollica/Cancelleria G.T. con Ordinanza 53/09;
- 8) Annotazione su delega del 7.8.09 R.G.N.R. 1799/09.

Milano, 9 ottobre 2012

p. Onlus Movimento per la Giustizia Robin Hood

Il Presidente: Dr. Pietro Palau Giovannetti



AVVOCATI SENZA FRONTIERE

Sportello istituito dal Movimento per la Giustizia Robin Hood
O.N.L.U.S. riconosciuta con decreto n. 369/99 del Presidente Regione Lombardia
Corso di Porta Romana 54 - 20122 Milano - Tel.: 02.36.58.26.57 Fax 02.36.58.26.58
www.avvocatisenzafrontiere.it - e-mail: movimentogiustizia@yahoo.it

PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO TRIBUNALE DI NAPOLI

1° MEMORIA ISTRUTTORIA

R.G.N.R. n. 45857/2012

P.M. Dr.ssa Celeste Carrano

Il sottoscritto Pietro Palau Giovannetti, nella sua qualità di legale rappresentante e Presidente della Onlus Movimento per la Giustizia Robin Hood, elettivamente domiciliato in C.so di Porta Romana n.54, 20122 Milano, quale parte offesa nel procedimento di cui in epigrafe

Espone

All'esito del deposito delle motivazioni della sentenza di condanna dei medici del *lager* psichiatrico di Vallo della Lucania, che ha sconfessato le tesi "*difensive*" del P.M. Dott. Martuscelli, si ritiene opportuno edurre il P.M. precedente ex art. 11 c.p.p. di avere rivolto istanza sia al Procuratore Capo di Vallo della Lucania ex art. 572 c.p.p. sia al Procuratore Generale presso la Corte d'Appello, affinché provvedano ad impugnare la decisione di primo grado, a fronte dell'ingiustificata esiguità delle pene comminate e della gravità dei reati posti in essere anche dagli infermieri mandati assolti, i quali hanno causalmente e scientemente provocato l'atroce morte della vittima Prof. Francesco Mastrogiovanni, come ampiamente illustrato nelle predette istanze a cui si rimanda (**Doc. 1**).

A riguardo, riportandosi alla Richiesta di misura cautelare personale, formulata dal primo P.M. Dott. Francesco Rotondo, ci si limita a sottolineare, come rilevato dallo stesso P.M., che l'utilizzo dei mezzi di coercizione è stato applicato in maniera del tutto arbitraria ed illegale, compromettendo gravemente, mediante una serie di atti improntati a deliberata crudeltà, la dignità umana e la salute del paziente: "*basti solo pensare al dolore che deve avere cagionato alla vittima il continuo strofinio delle fasce di contenzione sulla ferita che egli aveva sul polso sinistro, profonda fino alla carne viva. Nessuna cura e nessuna medicazione è stata praticata per alleviare tale sofferenza. Ciò che è stato compiuto nei confronti di Francesco Mastrogiovanni presso il reparto di psichiatria dell'Ospedale di Vallo della Lucania è avvenuto nei confronti di una persona inerme e indifesa, che si trovava sotto l'effetto di potenti sedativi e tale gravissima violazione dei diritti civili di un cittadino è avvenuta senza nessuna ragione, nemmeno apparente*" (fg. 19).

Vedasi in punto Richiesta di misura cautelare personale P.M. Dott. Rotondo (**Doc. 2**).

Da qui il sospetto, tenuto conto dell'illegittimità del provvedimento e delle modalità di attuazione del TSO, **protratto sino alla morte**, oltre ogni limite di "*abituale negligenza e irresponsabilità*", che si sia trattato di una preordinata "*vendetta politica*", maturata negli ambiti dell'estrema destra,

che forse non ha mai perdonato al maestro elementare la morte del missino Carlo Falvella dirigente del FUAN di Salerno e la sua fede anarchica che lo spingeva a continuare a ricercare la verità sulla strage di Piazza Fontana a Milano, nell'idea di fare qualcosa di utile per la Società civile¹.

A riguardo, si ricorda che la vittima era a tal punto consapevole della fine che lo avrebbe atteso ove lo avessero portato ancora presso la struttura nosocomiale dove poi è stato ucciso che affermava: «*Se mi portano a Vallo non ne esco vivo*».

Dalla visione dei filmati precedenti alla contenzione – prosegue il P.M. Rotondo – “*si evince, infatti, che egli alle 12,15 viene trasportato da personale del 118 ed è adagiato sul letto del reparto. (filmato 2). Fino alle 12,41 è cosciente, non appare in alcun modo aggressivo (filmato 2) e alle 12,45 si sottopone al trattamento dei sanitari facendosi iniettare una siringa intramuscolo (filmato 2). Alle 12,55 è così tranquillo che si prepara da solo il letto e mangia il cibo fornito dall'ospedale (filmato 3). E' l'ultima volta che gli sarà consentito di alimentarsi, poiché alle ore 13,08 si adagia sul letto per riposare rimane tranquillo fino al momento in cui vi saranno applicate le fasce di contenzione. Da quel momento non sarà più slegato né gli saranno più forniti acqua e cibo ... e ciò fino al momento della morte*” (fg. 19).

“**La sconcertante sequela di abusi subiti da Francesco Mastrogiovanni** – sottolinea il primo P.M. - *è stata posta in essere senza egli avesse manifestato alcuna forma di aggressività e quindi senza nessuna giustificazione, ciò che rende ancor più grave l'illiceità della condotta posta in essere degli indagati*”. (fg. 19 e 20).

A riprova della gravità delle condotte di medici e infermieri, nonché dello stesso pm Martuscelli, che ha cercato di coprirne con ogni mezzo le gravi responsabilità, il P.M. Dott. Rotondo precisa che: “*Le indagini condotte da quest'ufficio non si sono fermate ai fatti posti in essere nei confronti del Mastrogiovanni, ma hanno cercato di verificare se l'utilizzo illecito di mezzi di contenzione fosse*

¹ Si ricorda che il 2/7/1972 Francesco Mastrogiovanni fu testimone dell'omicidio del giovane missino Carlo Falvella. Sono gli anni della contrapposizione, fascisti e antifascisti, Stato e antistato, degli estremismi dogmatici e delle dottrine enfatizzate e demonizzate. Dietro al terrorismo nero come a quello rosso si muovevano le strategie della P2 e dei servizi segreti. Quel giorno Francesco stava passeggiando con gli amici Giovanni Marini e Gennaro Scariati. In quel periodo il clima era alquanto concitato, Marini stava indagando sulla morte alquanto sospetta di cinque anarchici travolti misteriosamente da un camion, prima di poter testimoniare sulla strage di P.zza Fontana a Milano [*quella che si rivelerà poi essere Strage di Stato*], e l'incontro con un gruppo di missini del F.U.A.N. coinvolge Mastrogiovanni in un'aggressione. Il Marini vedendo l'amico cadere a terra in una pozza di sangue, nel disperato tentativo di difenderlo, strappa il coltello dalle mani dell'aggressore e colpisce il Falvella con un fendente all'aorta, che morirà poco dopo in ospedale. L'accidentale morte acuisce una spirale di odio e vendette nei confronti dell'incolpevole Francesco Mastrogiovanni, dipinto sino alla sua morte dal P.M. di Vallo della Lucania e dai locali Carabinieri, come “*noto anarchico*”, incuranti della sua estraneità ai fatti riconosciuta dalla piena assoluzione. Incomincia da qui, suo malgrado, la persecuzione psichiatrico-giudiziaria del povero Mastrogiovanni, costellata da un interminabile percorso di processi, interrogatori, ingiusta detenzione, fermi illegali, sino a giungere ai barbari e ingiustificati T.S.O. Segnato dalla vicenda umana e dalla condanna dell'amico Marini a ben 12 anni di carcere, per buttarsi tutto alle spalle Mastrogiovanni se ne va al Nord per alcuni anni, ma si porta dietro lo stigma di “*anarchico pericoloso*”. E, quando, dopo quindici anni, nel 1999, ritorna a vivere in provincia di Salerno, ritrova gli stessi pregiudizi da parte dei CC e del pm Martuscelli, che o, per odio politico, faziosità, arretratezza socio-culturale, ristrettezza mentale, incapacità di recepire i cambiamenti, o, forse, peggio, pressioni politiche, lo fa sbattere in carcere e condannare a quasi 3 anni di reclusione per un futile diverbio coi CC. Nonostante la piena assoluzione da tutti quei terribili fatti, il pm Martuscelli e le forze dell'ordine continueranno, fino alla sua morte, a perseguire il Prof. Mastrogiovanni, continuando a ritenere *colpevole* anche chi è stato completamente scagionato da ogni accusa e risarcito dallo Stato per l'ingiusta detenzione.

avvenuto anche in altri casi e rappresentasse un fattore non episodico nella gestione del reparto di psichiatria dell'Ospedale di Vallo della Lucania. Le indagini hanno consentito di accertare che l'utilizzo di mezzi di contenzione senza iscrizione in cartella clinica, quindi fuori delle regole proprie previste dalla legge e dalle linee guida, non era un fatto episodico, ma accadevano frequentemente. Dall'audizione di 30 persone ricoverate in TSO presso tale reparto nel periodo 01.01.2008 – 12.09.2009, cinque testi hanno dichiarato di essere stati sottoposti a contenzione senza che ve ne fosse menzione in cartella... (fg. 20).

Concludendo che la sequela di abusi e violenze consumati in danno di Mastrogiovanni e degli altri pazienti è stata compiuta: **“confidando nella quasi certezza di non essere chiamati a risponderne”** (Vedasi fg. 22).

La sussistenza di pressioni sugli organi inquirenti e giudicanti si evince dall'anomalo svolgimento del procedimento caratterizzato oltre che dalla ingiustificata sostituzione del P.M. Dott. Rotondo, anche dall'indebito affossamento di qualsiasi indagine nell'ambito del parallelo procedimento R.G.N.R. n. 211/10, Gip 1960/10 e nei confronti della struttura Ospedaliera di Vallo della Lucania, la cui gestione è infatti come noto nelle mani di lobby e comitati d'affari che controllano la sanità.

Lo stesso originario P.M. Dott. Rotondo nel proprio Ricorso per Cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame di Salerno, in data 26.2.10, con la quale veniva accolto l'appello proposto da De Vita Antonio, Scarano Marco, Oricchio Nicola, Lungo Antonio, Gaudio Alfredo, Tardio Antonio, Russo Raffaele e Forino Giuseppe, avverso l'ordinanza di misura cautelare interdittiva emessa nei loro confronti dal Gip di Vallo della Lucania in data 18.1.10, sottolineava l'illegittimità del provvedimento di revoca. Il P.M. Rotondo richiamando le pressanti esigenze cautelari personali nei confronti degli indagati per cui era stata disposta la misura del divieto d'esercitare la professione di medico e infermiere, sottolineava che: **“in data 25.2.10 l'ufficio Gip trasmetteva al P.M. una nota con la quale il NAS - CC di Salerno comunicava di aver sorpreso Forino Giuseppe mentre durante il periodo di interdizione svolgeva la professione di infermiere presso la Casa Albergo per Anziani denominata “Villa Linora” e che all'esito dell'ispezione sia lui che il legale della società che gestiva la struttura erano stati denunciati per aver maltrattato “persone incapaci per malattia di mente, di corpo o di vecchiaia, a loro affidati per cura, vigilanza custodia, abbandonandole a sé stesse in regime di costrizione fisica e/o richiudendole in stanze chiuse a chiave dall'esterno”.**

Vedasi in punto Ricorso per Cassazione P.M. Dott. Rotondo in data 3.03.10² (Doc. 3).

Fatti della massima gravità che non hanno trovato ingresso né in sede di indagini né nella stessa sentenza di primo grado che del tutto incomprensibilmente ha escluso la responsabilità penale degli infermieri, comminando peraltro pene miti nei confronti dei medici, senza tenere conto della palese

² Si precisa che la Cassazione, sez. V pen, con Sentenza n. 34961 del 27.09.10 ha accolto il Ricorso del P.M. per quanto attiene la posizione dei medici e in seguito anche il Ricorso dello stesso P.M. in relazione alla posizione degli infermieri

reticenza e falsità delle attestazioni rese da tutti gli imputati, in concorso tra loro, nessuno escluso, come precisamente indicate dallo stesso originario P.M. Dott. Rotondo nella Richiesta di misura cautelare personale, che si intende qui integralmente richiamata e ritrascritta, ove ha rilevato che: **“Tutte le dichiarazioni sopra riassunte sono il frutto di reticenze o falsità”** (Cfr.: **fg. 14-17**).

Da ultimo, a chiarimento della deposizione resa dallo scrivente lo scorso anno, occorre precisare per quanto concerne le notizie apprese sul conto del datore di lavoro del padre del Dott. Martuscelli, che fino a qualche anno fa l'esatta denominazione era “Consorzio degli Acquedotti del Cilento”, Consac (<http://www.consac.it/>) e che le assunzioni presso tale Ente sono sempre state gestite, come noto, in modo clientelare, prima dalla ex Democrazia Cristiana, e oggi dagli apparati dei partiti che controllano gli Enti locali e la Regione Campania.

Lo stesso avviene con le assunzioni presso l'Ospedale Civile di Vallo della Lucania, dove risulta essere stata assunta "con concorso" la moglie dello stesso pm Martuscelli, il quale oltre a non ravvisare motivi di opportunità e/o convenienza per astenersi spontaneamente, nonostante la pendenza di esposto nei suoi confronti e istanza ex art. 53 c.p.p., preannunciava pubblicamente querele a carico del Comitato Verità e Giustizia per Francesco Mastrogiovanni³.

Per quanto concerne la notizia che il Dott. Martuscelli sia stato visto presso un rinomato ristorante del posto in compagnia del Direttore Sanitario Dott. **Pantaleo Palladino** e il presidente dell'Ordine degli Avvocati. Avv. **Francesco Bellucci**, le persone che hanno riferito tale notizia pare non siano disposte allo stato a riferire più precisi particolari e circostanze, che potranno essere comunque fatte oggetto di ogni più opportuna investigazione volta a stabilire i legami esistenti tra i predetti soggetti e gli eventuali interessi e collegamenti con il processo per la morte di Francesco Mastrogiovanni.

Sarebbe inoltre opportuno indagare sui rapporti tra il Martuscelli e la D.ssa Maria Luisa Di Matteo, che secondo fonti locali pare siano collegati da stretti vincoli di amicizia (testimoni di matrimoni e/o altri analoghi importanti avvenimenti che lega le famiglie degli stessi).

A riguardo dei rapporti privati tra il Martuscelli e il Palladino, occorre poi ricordare che all'udienza del 4/10/2011, quest'ultimo riferisce **falsamente** nel corso del suo esame che il Primario Di Genio **“era in ferie”** (pag. 35 verbale), **tesi sostenuta contro ogni evidenza probatoria acquisita agli atti e buona fede anche dal pm Martuscelli.**

Con la conseguenza che il verbale dell'udienza del 4 ottobre 2011 doveva venire trasmesso come richiesto dalle parti civili alla Procura della Repubblica per verificare l'ipotesi di reato di falsa testimonianza a carico di Palladino Pantaleo e favoreggiamento a carico del pm Martuscelli.

³ <http://buco1996.wordpress.com/2012/11/07/vallo-della-lucania-caso-mastrogiovanni-il-pm-promette-querele-nei-confronti-del-comitato-verita-e-giustizia-costanzo-i-responsabili-meritavano-tergastolo/>

In punto vedasi anche:

<http://www.giornaledelcilento.it/it/09-11-2012->

[ca-](#)

[so_mastrogiovanni_pm_martuscelli_promette_querele_al_comitato_laquo_verit_agrave_e_giustizia_raquo_giovanetti_laquo_sentenza_che_rende_giustizia_solo_a_met_agrave_raquo-15001.html](#)

Alla luce di ciò il Palladino quale Direttore Sanitario responsabile della struttura avrebbe dovuto, altresì, rivestire la qualità di **coimputato** del Di Genio e degli altri indagati.

Stupisce, pertanto, che il sunnominato Direttore Sanitario sia passato indenne da qualsiasi indagine e si trovi ancora oggi al suo posto, mentre si parla di riaprire il Reparto di psichiatria (*rectius*: lager) di Vallo della Lucania.

Da ultimo, in relazione alle condotte omissive della Procura di Vallo della Lucania, volte *ictu oculi* a coprire una pluralità di reati commessi in danno di Francesco Mastrogiovanni, occorre segnalare che la Dr.ssa Nicoletta Calchi Novati, medico psichiatra presso l'Ospedale di Niguarda di Milano, letto l'esposto nei confronti del pm Martuscelli ci ha fatto pervenire queste sue testuali riflessioni:

"1) Come è possibile che esista una ordinanza del Sindaco, peraltro di un comune diverso rispetto all'esecuzione del provvedimento, PRIMA della visita dei due medici??? [Il TSO prevede (decreto 833/23 maggio 1978) che esista una prima proposta di ricovero redatta dal medico proponente, la quale proposta viene inoltrata al corpo di polizia municipale che provvede alla notifica al sindaco che dispone... contestualmente il corpo di polizia locale preleva fisicamente il secondo medico (ASL) convalidante (o meno) e lo conduce a visita del paziente].

2) Come è possibile visitare a distanza una persona in acqua e in condizioni oggettivamente inidonee e scrivere valutazioni senza valutazione clinica oggettiva???... a distanza?

3) Perché il provvedimento TSO sia LEGALMENTE VALIDO e non diventi SEQUESTRO DI PERSONA, debbono essere soddisfatti CONTEMPORANEAMENTE tre criteri:

a) stato di acuzie del paziente, ovvero sua non coscienza di malattia;

b) netto rifiuto all'assunzione dei farmaci da parte del paziente;

c) impossibilità alla gestione domiciliare del paziente, ovvero sola possibilità di cura in regime di degenza ospedaliera.

Il sig. Franco, come leggo aveva accettato l'assunzione dei farmaci e spontaneamente era salito in ambulanza... quindi nel momento in cui avviene questo, ovvero decade il punto b), decade automaticamente il TSO, diventando trattamento VOLONTARIO. Mantenere il TSO senza la soddisfazione dei tre criteri insieme diviene SEQUESTRO di persona, reato penalmente punibile. Ciò è ampiamente descritto nel decreto 833/ del maggio 1978, legge 180.

4) Esiste l'art. 32 della Costituzione che prevede la "libera scelta da parte del cittadino del medico e del luogo di cura", da rispettarsi anche per cittadini affetti da disagio psichico, in ottemperanza alla legge 180 che attribuisce la facoltà di scegliere liberamente dove e da chi farsi curare".

Censure che confermano pienamente le responsabilità ascritte agli indagati e al pm Martuscelli, nell'ambito del parallelo procedimento R.G.N.R. N. 211/10, di cui è stata disposta arbitrariamente l'archiviazione, come si evince dalla Memoria ex art. 406 co. 3 c.p.p. in data 9/02/2011, del legale

di parte civile, Avv. Caterina Mastrogiovanni, con la quale si chiedeva vanamente: **“ampliare i capi di imputazione a più gravi ipotesi quali potranno venire ravvisate dall’A.G. competente, oltre alla proroga delle indagini, soprattutto in considerazione dei necessari accertamenti che scaturiscono dagli interrogativi allo stato rimasti senza risposta, contenuti nell’esposto del “Comitato verità e giustizia per Francesco Mastrogiovanni”** (interrogativi scaturenti dalla lettura delle annotazioni di servizio della Polizia Locale e dei Carabinieri della Stazione di Pollica, dai certificati dei medici intervenuti e dell’Ordinanza di T.S.O. del sindaco di Pollica) e che di seguito vengono riportati:

“Ci chiediamo se alla luce dei fatti come sopra riportati e descritti:

- 1) se le due visite mediche si possono ritenere accurate;
- 2) se una persona inseguita e «braccata» e costretta a buttarsi a mare per difendersi - senza offendere! - potesse non essere in uno stato di «agitazione psicomotoria» e non avere una «alterazione comportamentale» ed «etero aggressività»;
- 3) se una volta convintosi spontaneamente a uscire dall’acqua e a farsi somministrare «i farmaci del caso» sussistevano i motivi - se pure ce ne fossero stati - di TSO;
- 4) Ci si chiede come l’ordinanza di TSO risulti dalla relazione dei CC essere stata già fatta alle 8,30 prima degli stessi certificati medici e questi poi risultano essere alla base della stessa ordinanza che dalla relazione del comandante dei VVUU si evince che il Sindaco di Pollica ... abbia firmato solo dopo la convalida da parte della dr.ssa Di Matteo e quindi dopo aver acquisito i 2 certificati medici (cioè ca. verso le ore 12);
- 5) Ci si chiede perché Mastrogiovanni, una volta convintosi spontaneamente, mitigatosi e perfino sedato, sia stato comunque oggetto di TSO e portato FORZATAMENTE nonostante i suoi timori («Se mi portano a Vallo non ne esco vivo») al reparto di psichiatria di Vallo della Lucania;
- 6) Il verificarsi dei fatti nel territorio del Comune di San Mauro Cilento (e tale circostanza non può essere stata ignorata dagli Ufficiali e dagli Agenti di Polizia Municipale del Comune di Pollica ivi intervenuti - anch’essi in territorio non di loro competenza - e dagli stessi CC e dai medici intervenuti (dott. Pellegrino e la dott.ssa Di Matteo) avrebbero dovuto comportare la competenza del sindaco del Comune di San Mauro Cilento e non di Pollica;
- 7) Si chiede inoltre perché l’ordinanza non è stata notificata al sindaco del Comune di residenza di Castelnuovo Cilento nei tempi prescritti e non né sia stato almeno informato il sindaco territorialmente competente;
- 8) Quale controllo, con quali modalità e in che tempi, è stato esercitato da parte del giudice tutelare, considerato lo stato di sedazione e tranquillità di Mastrogiovanni - come si evince dall’ordinanza del GIP - che ha perfino mangiato all’arrivo e poi, di nuovo sedato, è stato sottoposto a contenzione;
- 9) Se non è il caso di capire perché Mastrogiovanni, dopo che è uscito dall’acqua spontaneamente ed ha consentito che gli fossero somministrati ‘i farmaci del caso’, in attesa del loro effetto ha

inveito «profferendo epiteti nei confronti della dottoressa Di Matteo e degli altri sanitari del reparto psichiatria»;

10) Perché nessuno ha ritenuto, *contra legem*, di rispettare la sua volontà - visto che era ancora «sveglio e cosciente» - di non andare all'ospedale di Vallo della Lucania...».

La sottoscritta, - prosegue l'Avv. Caterina Mastrogiovanni - si permette inoltre di far osservare quanto segue:

“- dall'intervista rilasciata dal sindaco Vassallo al giornalista Gerardo Russo di Sud sostenibile e tutt'ora on line al link <http://www.youtube.com/watch?v=wbfPnXK52aE> si evince che il TSO non nasce il 30 e il 31 luglio come farebbero credere i verbali della Polizia Locale e dei CC di Pollica ma almeno 3 giorni prima secondo quanto dichiara il sindaco Vassallo ('erano almeno 3 giorni che Mastrogiovanni veniva seguito, che 'dava i numeri' era fuori di testa, 'era incapace di intendere e volere', etc.) e ciò in paese contrasto con quanto dichiarato dal comandante della Polizia Locale di Pollica che afferma di apprendere solo la mattina del 31 luglio l'identità di Mastrogiovanni e del suo precedente TSO);

- da circa una settimana, invece, secondo la cartella clinica dell'Ospedale San Luca : “da circa una settimana il paziente ha manifestato una recrudescenza sintomatologica caratterizzata da innalzamento patologico del tono dell'umore, irascibilità, comportamenti aggressivi etero diretti e vagabondaggio”. In base a quali informazioni, e da parte di chi, si parla di almeno una settimana e perfino di vagabondaggio?

La sottoscritta, infine, chiede che sia disposta la proroga delle indagini per meglio 'indagare' circa le eventuali responsabilità di tutte le persone che dagli atti allegati risultano coinvolte nella emissione ed esecuzione - peraltro in Comune e territorio non di sua competenza - dell'ordinanza di TSO firmata dal sindaco di Pollica e in tale proseguo di indagini sia sentito, previa sua identificazione (attingendo ai dati della documentazione contabile del campeggio Costa Cilento, l'amico di Francesco Mastrogiovanni che lo accompagnò in ambulanza fino al reparto di psichiatria nonché la sig.ra Lembo residente ad Agnone Cilento che durante il mese di Agosto 2009 fittò un appartamento a Montecorice al citato amico di Franco e che la sera del 30 luglio 2009 ebbe un colloquio con Francesco in occasione del trasloco dal campeggio all'appartamento oltre ai gestori del campeggio Costa Cilento che hanno avuto modo di conoscere Francesco negli ultimi giorni della sua vita”.

A conferma dei dubbi testé sollevati e dell'illegittimità dell'operato del tribunale di Vallo Lucania, volto a coprire false attestazioni e illeciti anche amministrativi, si fa rilevare la palese falsità della testimonianza della Dr.ssa Di Matteo (imputata in procedimento connesso e quindi incompatibile con la posizione di testimone), sottolineando che la stessa, rispondendo al P.M. precisava che il TSO sarebbe stato eseguito solo dopo la restituzione dei certificati medici da parte del Sindaco di

Pollica, circostanza smentita e/o comunque non adeguatamente accertata, come risultante dalla testimonianza del comandante dei vigili urbani, che alla domanda del legale di Telefono Viola: "ma il sindaco di Pollica ha visto i certificati medici?", rispondeva: "c'era confusione, non ricordo".

Ma confusione non vi è solo nei ricordi del Comandante dei Vigili urbani, ma anche tra la predetta Annotazione a firma del Sotto Tenente Lamanna e l'Annotazione dei Carabinieri di Pollica .

In particolare, nell'annotazione del Sotto Tenente si legge che lo stesso alle ore 8.30 del 31.7.09, avvertiva il sindaco Angelo Vassallo del comportamento asseritamente pericoloso di Mastrogiovanni informando il predetto sindaco "che poteva trattarsi di una persona con problemi mentali..." e che, solo in tale frangente "contattava il 118 per esporre il problema e magari inviare dei sanitari per le cure del caso" e, infine, sottolineava che "nel frattempo, si contattava la locale caserma dei carabinieri i quali, immediatamente (...) compreso la gravità dei fatti, intervenivano in ausilio della polizia locale". Con ciò smentendo sia le dichiarazioni del Sindaco Vassallo alla stampa, secondo il quale era da una settimana che si assisteva ad una recrudescenza sintomatologica" sia, ancor più importante, la Annotazione dei Carabinieri secondo i quali il Sotto Tenente Lamanna richiedeva il loro ausilio "perché il Sindaco di Pollica con ordinanza n. 53 del 31.7.09, recante protocollo 6917, aveva ordinato il Trattamento Sanitario Obbligatorio" .

Affermazione smentita ulteriormente dal prosieguo dell'Annotazione del S.T. Lamanna secondo il quale "...successivamente in loco giungeva la Dr.ssa Di Matteo che convalidava la proposta di sottoporre il Mastrogiovanni Francesco a Trattamento Sanitario in condizioni di degenza ospedaliera per la durata di 7 gg. Il Sindaco di Pollica, in riferimento alla certificazione medica, firmava l'ordinanza nr. 53/09 recante protocollo 6917, ordinando il Trattamento Sanitario Obbligatorio..." .

Che l'ordinanza 53/09 sia successiva alle ore 8.30 e alle visite mediche (se così si possono chiamare) effettuate in tarda mattinata dalla Dr.ssa Di Matteo e Dr. Pellegrino, è confermato dall'Ordinanza medesima che recita " vista la certificazione medica in data 31.7.09 a firma del Dr. Pellegrino (...) vista la convalida della certificazione suddetta effettuata da medico della struttura sanitaria pubblica Asl Salerno ex Asl/SA/3 di Vallo della Lucania, della Dr.ssa Di Matteo Marialuisa ordina il ricovero immediato (...)" .

Ora, da un lato i Carabinieri affermano che il Sindaco avrebbe firmato l'Ordinanza che disponeva il TSO a carico di Mastrogiovanni e, dall'altra parte, il Sotto Tenente Lamanna testimonia che il Sindaco avrebbe firmato tale ordinanza solo dopo la certificazione medica della Dr.ssa Di Matteo e la sua proposta di TSO.

Da un lato i Carabinieri affermano di essere intervenuti proprio per dare attuazione, alle 8.30 di mattino, all'Ordinanza del Sindaco di Pollica, mentre da altro lato il Sotto Tenente Lamanna afferma di aver informato i Carabinieri che intervenivano solo perché resisi conto della gravità della

situazione e non già per un'ordinanza intervenuta successivamente.

Vi è peraltro da notare che appare poco credibile che i Carabinieri intervenissero già alle ore 8.30 per dare attuazione ad un'ordinanza del Sindaco (che invero sarebbe intervenuta solo a seguito della diagnosi e proposta della Di Matteo in tarda mattinata), se non che si ammetta che tale ordinanza o era stata preordinatamente emessa "nottetempo", senza nemmeno preventivo consulto medico.

Ad avvalorare poi la tesi di un TSO preordinato a tavolino, a fini vendicativi e/o ritorsivi, dall'esame degli atti processuali si evince una curiosa allarmante discrepanza. Mentre è pacifico che l'ordinanza firmata dal Sindaco di Pollica, Vassallo, rechi la data 31.7.09 e che il TSO sia stato eseguito proprio il 31.7.09, si rinviene, poi, allegato agli atti inerenti la procedura di disposizione del TSO (Convalida del G.T.) etc..., tutti in data 31.7.09, il "Rapporto conferma messaggi" dal Comune di Pollica alla Cancelleria Civile datato 30.7.2009 ore 13:30 (!) Cioè non solo il giorno prima l'asserita ordinanza del Sindaco di Pollica, ma addirittura prima della sera - sempre del 30.7.09 - nella quale, secondo "l'accusa", il Prof. Mastrogiovanni avrebbe iniziato ad avere comportamenti poco consoni. Anzi, da una annotazione di servizio risulta che solo alle 23.30 del giorno 30.7.09 il Sindaco di Pollica avvertiva il Sotto Tenente Lamanna per asserite violazioni del codice della strada da parte di Mastrogiovanni, quindi ben 12 ore dopo la misteriosa trasmissione mezzo fax . **Come è possibile?!**

Va, peraltro, ribadito che nessuna rituale verbalizzazione delle predette infrazioni del codice della strada risulta essere stata posta in essere nell'immediatezza dei fatti, ma una mera «Annotazione» postuma su richiesta del P.M. allora procedente Dr. Rotondo.

Né tantomeno indagine alcuna è stata compiuta dall'attuale P.M., Dr. Martuscelli, circa il fatto che nessuna delle persone residenti nei luoghi interessati dal comportamento asseritamente anomalo di Mastrogiovanni abbia confermato la versione del Sindaco Vassallo e del Sotto Tenente Lamanna!

Anzi, ci si permetta un inciso. Nella richiesta di archiviazione del P.M. nel parallelo procedimento, proprio con riferimento agli episodi di asserita guida pericolosa, si notano delle grossolane discordanze. La più rilevante è quella che interessa il presunto incidente tra la Fiat Punto di Mastrogiovanni e un'altra Fiat Punto ferma a fare rifornimento in un chiosco di benzina.

Secondo il P.M., la proprietaria di quest'ultima vettura, tale sig.ra Mazzarella testualmente afferma: "...prima di scendere dalla vettura a fare benzina al self-service, in considerazione che non vi erano operai perché era chiuso...", tale testimonianza si scontra con altre due che, inspiegabilmente, vengono attribuite a due operai-benzinai: Pignatari, che afferma "svolgo l'attività di benzinaio ... mentre stavo lavorando, con la coda dell'occhio ho visto una fiat punto..." e Panaite Julian, dipendente del Pignataro, il quale parimenti sostiene "mentre stavamo lavorando..." .

Ora delle due l'una. O la sig.ra Mazzarella dice il vero, il chiosco di benzina era chiuso ed ella doveva fare rifornimento al self-service proprio per questo, ma allora sono false le testimonianze di

Pignatari e Panaite, oppure il chiosco era aperto e la testimonianza così accurata della Mazzarella è falsa!

Ci sia concesso chiederci perché tali circostanze non sono state contestate dal P.M. agli interessati. Circostanze tutte che acclarano sia il sospetto che l'intera procedura TSO sia stata ritrosivamente preordinata, in quanto promanante da lontani rancori e odio politico, ovvero artatamente costruita, mediante atti falsi dal punto di vista materiale e/o ideologico [con fini ben diversi dalla pretesa tutela dell'incolumità della persona], sia il fatto che il P.M., in spregio ai propri doveri di ufficio, mirasse, unicamente, sin dall'origine, a richiedere l'assoluzione della Di Matteo che ha convalidato il TSO e del Primario della struttura ospedaliera Dott. Di Genio, dove pare lavori la moglie dello stesso pm Dott. Maertuscelli.

Appare, infine, il caso di ricordare che ai sensi degli artt. 1 – 5 e ss. L. 833/78 e come da circolare del Ministero degli Interni, il TSO è disposto con provvedimento motivato del Sindaco del Comune dove risiede la persona nei cui confronti si vuole disporre la misura o del Comune dove la persona momentaneamente si trova, nella sua qualità di Autorità sanitaria locale.

A riguardo, va denunciato che il pm, si è preoccupato di richiedere frettolosamente l'archiviazione nei confronti della Di Matteo e dei medici intervenuti nelle fasi antecedenti l'attuazione del TSO, senza nemmeno rilevare l'assoluta incompetenza del Sindaco di Pollica, Angelo Vassallo, che era o del Sindaco di Castelnuovo Cilento, dove Mastrogiovanni risiedeva in via Fontana o, al più, del Sindaco di San Mauro, dove la vittima fu prelevata presso il Campeggio Club Costa Cilento, vigendo, peraltro, in tale ultimo caso, ex art. 35 L. 833/78, l'obbligo del Sindaco di dare comunicazione al Sindaco di Castelnuovo Cilento.

Il pm Martuscelli avrebbe quindi dovuto contestare l'abuso di ufficio, oltre alle falsità materiali e/o ideologiche in atti pubblici, in quanto nessuna competenza poteva venire riconosciuta al Sindaco di Pollica, Comune non interessato neppure dalle asserite condotte pericolose che Mastrogiovanni avrebbe tenuto nelle ore antecedenti l'Ordinanza, essendosi concentrate nel Comune di Acciaroli e/o, al più Agnone, paese limitrofo.


Con riserva di altro dedurre e produrre si allega la documentazione di cui alla narrativa:

1) Istanza ex art. 572 c.p.c.; 2) Richiesta misura cautelare P.M. Rotondo, 3) Ricorso in Cassazione.

Con osservanza

Milano, li 09.6.2013

Pietro Palau Giovannetti

Movimento per la Giustizia
Robin Hood ONLUS


0812236106



PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI NAPOLI

§ 56

P.P. n.45857/12 mod. 21 RGNR

RICHIESTA DI ARCHIVIAZIONE

AL GIP TRIBUNALE

sede

Il Pubblico Ministero

letti gli atti del procedimento a margine indicato nei confronti di Martuscelli Renato, in atti generalizzato;

indagato per il reato p. e p. dall'art. 328 c.p., iscritto nel registro delle notizie di reato in data 29/10/12.

Osserva.

Il presente procedimento è sorto a seguito della denuncia sporta nei confronti del pubblico ministero dott. Renato Martuscelli da Pietro Palau, rapp.te legale di una Onlus che si adopera per la tutela della legalità e dei diritti, costituita parte civile nel processo a carico di alcuni medici e paramedici dell' Ospedale di Vallo della Lucania, condannati dal Giudice Monocratico presso il Tribunale di Vallo della Lucania, dott.ssa Elisabetta Garzo, per i reati di falso in atto pubblico e sequestro di persona, cui seguiva la morte di Mastrogiovanni Franco, deceduto per edema polmonare, in data 3/8/09, essendo rimasto legato al letto dell'ospedale, con fasce di contenzione alle mani e ai piedi, per più di tre giorni, a seguito del ricovero coatto in T.S.O., disposto dal Sindaco di Pollica, Angelo Vassallo.

Nella denuncia, depositata durante la celebrazione del processo e dopo che il PM aveva rassegnato le conclusioni con requisitoria scritta all'udienza del 2.10.12, (con cui chiedeva la condanna dei medici per i reati di falso in cartella clinica, l'assoluzione per sequestro di persona e la condanna per omicidio colposo, così derubricato il reato p. e p. dall'art. 586 c.p., l'assoluzione di tutti i paramedici dal reato di sequestro di persona in concorso con i medici, nonché per il reato p. e p. dall'art. 589 c.p.) Palau lamentava presunte condotte omissive del pubblico ministero dott. Renato Martuscelli, da un lato, per i comportamenti tenuti dal magistrato durante la celebrazione del dibattimento a carico dei sanitari, dall'altro per le modalità di conduzione delle indagini in un altro procedimento - collegato al processo in corso- riguardante la presunta illegittimità ed illiceità del

0812236106

557

ricovero coatto disposto nei confronti di Mastrogiovanni dal defunto Sindaco Vassallo e dal medico della ASL, dott.ssa Maria Luisa Di Matteo, definito dal Martuscelli con richiesta di archiviazione.

In particolare Palau chiedeva di accertare: *“per quale ordine di interessi e in base a quale percorso investigativo, il dott. Martuscelli, pubblico ministero di udienza, nel rassegnare le gli imputati o terzi soggetti legati alla struttura ospedaliera e agli uffici giudiziari, nella stessa, abbiano esercitato pressioni sul PM o sugli organi giudicanti, volte ad ottenere pene miti, stravolgendo il regolare corso della giustizia, secondo le originarie e più gravi imputazioni di cui al decreto di giudizio immediato”*.

Chiedeva, inoltre, di verificare per quale motivo il dott. Martuscelli, titolare del procedimento stralcio, pendente in fase di indagini preliminari, iscritto per il reato di sequestro di persona nei confronti del Sindaco Vassallo e del sanitario della ASL, dott. Maria Luisa Di Matteo che disposero il T.S.O. nei confronti di Mastrogiovanni, *“abbia ommesso qualsiasi indagine volta ad accertare l'illegittimità del TSO, firmato da un medico privo di idonea specializzazione”*.

E' opportuno precisare che la denuncia del Palau, depositata in data 23/10/12, interveniva dopo che il Procuratore della Repubblica di Vallo della Lucania, in data 10/10/12, aveva rigettato l'istanza -datata 1/10/12 e pervenuta al Procuratore in data 5/10/12-, avanzata dall'avv. Michele Capano, difensore di fiducia dell'Associazione "Avvocati senza Frontiere", ai sensi degli artt. 53 n. 2 e 36 n.1 lett.d) c.p.p., diretta ad ottenere la sostituzione del PM di udienza, dott. Martuscelli, (che formulava requisitoria il 2/10/12) per "grave inimicizia" tra il magistrato e il defunto Mastrogiovanni, non ravvisando alcuna "anomalia" nel comportamento del sostituto procuratore dott. Martuscelli.

Tra i motivi per i quali si chiedeva al Procuratore di Vallo di "avocare" il procedimento assegnato al PM dott. Martuscelli o comunque di disporre la sua sostituzione in udienza, vi era, soprattutto, il fatto che lo stesso magistrato nel passato, precisamente nell' anno 1999, aveva chiesto la convalida dell'arresto di Mastrogiovanni Luigi per i reati di resistenza e lesioni a pubblico ufficiale, definendolo "noto anarchico", ottenendo la condanna in primo grado del Mastrogiovanni, che veniva poi assolto in appello.

Tanto premesso, a seguito della denuncia, questo ufficio acquisiva la sentenza emessa dal Giudice monocratico dott. Garzo, (con articolata e puntuale motivazione in fatto ed in diritto, il Giudice condannava i medici per i reati di falso in atto pubblico, sequestro di persona e 586 c.p. ed assolveva gli infermieri per tutti i reati) ed escuteva a sommarie informazioni il denunciante Palau e il genero del defunto Mastrogiovanni, Serra Vincenzo, al fine di verificare la sussistenza di eventuali profili di rilevanza penale meritevoli di approfondimento, anche con riferimento alle *“possibili pressioni”*, riferite in denuncia, *“esercitate sul pubblico ministero o sugli organi giudicanti, volte ad ottenere pene miti”*.

Le indagini compiute e l'esame di tutti gli atti processuali inducono questo ufficio ad escludere la sussistenza di comportamenti omissivi penalmente rilevanti, da parte del sostituto procuratore dott. Martuscelli ovvero ulteriori fatti suscettibili di approfondimenti investigativi.

Invero, le accuse formulate dalla parte civile nei confronti del pubblico ministero, riguardo da un lato, alle modalità di svolgimento della istruttoria dibattimentale, ritenuta favorevole agli imputati, dall'altro alla presunta incompletezza o parzialità delle indagini nel procedimento inerente alla illegittimità del TSO, comportamenti tutti da attribuirsi, secondo il denunciante, a presunti rapporti di amicizia o parentela tra il sostituto procuratore e alcuni medici, ovvero a ragioni di odio politico da parte del magistrato nei riguardi di Mastrogiovanni Francesco, sono risultate generiche e prive di fondamento.

Nel corso delle dichiarazioni rese a questo ufficio, infatti, con riferimento agli ipotizzati rapporti di amicizia o conoscenza tra il dott. Martuscelli e i dirigenti dell'ospedale di Vallo ed in

0812236106



PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI NAPOLI

558

particolare con il dott. Di Genio, imputato nel processo, in compagnia del quale il magistrato sarebbe stato visto a cena in un ristorante, il denunciante si limitava a riferire di aver appreso tale circostanza "de relato" dal Serra, ma quest'ultimo, escusso sul punto, smentiva categoricamente affermando di aver saputo da "voci di popolo" che il Martuscelli era stato visto in compagnia non del dottor Di Genio bensì del Direttore Sanitario dell'Ospedale, dott. Palladino, teste nel processo. Quanto agli ulteriori rapporti di conoscenza con altri medici della struttura ospedaliera di Vallo, Palau dichiarava di aver saputo dallo stesso Serra che Martuscelli era legato alla dottoressa Di Matteo, (indagata per la presunta illegittimità del TSO) in quanto l'una sarebbe stata testimone di nozze dell'altro (o viceversa) e, inoltre, il magistrato, stando sempre alle voci del paese, sarebbe stato esecutore testamentario del defunto marito della Di Matteo, in epoca imprecisata.

Per quanto attiene, poi, alle asserite presunte "pressioni" esercitate sul magistrato requirente e sul Giudice del processo, al fine di ottenere pene miti, richiesto di fornire chiarimenti più precisi, il denunciante non era in grado di indicare alcun fatto specifico, riferendo episodi irrilevanti e privi di consistenza. Più specificamente affermava di aver "registrato alcuni avvenimenti che, nella loro concatenazione, sono apparsi strani ed avvalorano l'ipotesi che vi siano state possibili ingerenze volte a stravolgere l'originario impianto probatorio e accusatorio".

Testualmente riferiva: "In particolare mi riferisco al trasferimento del dott. Rotondo in concomitanza con il rinvio a giudizio degli imputati e con la definizione del processo stralcio a carico della Di Matteo. Quest'ultimo procedimento è stato definito con una richiesta di archiviazione da parte del PM dott. Martuscelli, senza che, per quanto mi risulta, siano state svolte indagini a favore del Mastrogiovanni volte ad accertare la illegittimità del TSO e le circostanze temporali che lo hanno proceduto, che, a nostro avviso, smentiscono la legittimità del Trattamento e la veridicità della ordinanza del Sindaco di Pollica intervenuta, come risulta per tabulas, successivamente allo spiegamento di forze nei confronti del Mastrogiovanni, seppure risulta che le Forze dell'ordine fossero state già allertate prima della emissione del provvedimento, trasmesso addirittura via fax al Giudice Tutelare il giorno prima della sua stessa emissione.

Ad la SV mi chiede se tali doglianze ed argomentazioni siano state sostenute e rappresentate al Pm e al Giudice procedenti, in una eventuale opposizione, a seguito della notifica dell'avviso ex art. 408 c.p.p., alla richiesta di archiviazione. Pur non avendo seguito personalmente quella fase del procedimento n.1799/09, sono a conoscenza del fatto che è stata avanzata opposizione alla archiviazione e ritengo che la difesa dei familiari di Mastrogiovanni, persone offese, abbiano rappresentato al Giudice tutte le anomalie riscontrabili nella successione temporale degli avvenimenti che condussero all'illegittimo TSO nei confronti di Mastrogiovanni Franco, a mio avviso, avvenuto in maniera preordinata e mediante false attestazioni da parte di tutti gli organi preposti.

Ho registrato, inoltre, ulteriori anomalie che ho anche rappresentato in altre sedi: in particolare le circostanze riguardanti l'arresto e la condanna in primo grado e successiva assoluzione di Mastrogiovanni, nell'ambito di un processo istruito nel 1999 dal dott. Martuscelli in maniera sommaria che, a mio avviso, denotano la esistenza sin da allora, di motivi di grave inimicizia ed interesse personale da parte del PM, in quanto a seguito della assoluzione da parte della Corte di Appello di Salerno, è intervenuta una sentenza nei confronti del Ministero della Giustizia, per

0812236106

ingiusta detenzione. Ritengo che ciò possa aver determinato motivi di inimicizia o comunque di prevenzione da parte del dott. Martuscelli nei confronti di Mastrogiovanni poiché ciò, a mio avviso, potrebbe aver avuto risvolti anche disciplinari e di carriera nei confronti dei magistrati che si occuparono del caso in primo grado, come avviene, ad esempio, nei procedimenti di condanna ai sensi della L.89/01 Cd. Legge Pinto, allorquando vi è una condanna del Ministero della Giustizia. § 5

Adr Vorrei anche riferire, a proposito della inimicizia, che tutte le denunce presentate nel corso degli anni, a partire dal 1999 sino ai fatti più recenti e ad essi collegati, riguardanti possibili reati compiuti dai rappresentanti delle Forze dell'Ordine in danno di Mastrogiovanni, di cui si è occupato il dott. Martuscelli, sono state sempre archiviate de plano, come mi è stato riferito dall'avv. Caterina Mastrogiovanni, sorella del deceduto.

Adr Devo anche rilevare, come già evidenziato nell'esposto, che durante tutte le fasi del processo, il PM ha ostentato un comportamento di grave inimicizia nei confronti delle parti civili e dei legali, in particolare voltando loro le spalle mentre svolgevano l'arringa e, addirittura, allontanandosi dall'aula, nonché insinuando interessi meramente economici delle parti civili e delle associazioni costituite; ha inoltre anticipato alla stampa, dopo che è stata emessa la sentenza, in una intervista su un giornale web che esibisco alla SV, che avrebbe presentato querela contro i rappresentanti del Comitato Verità e Giustizia.

Adr Devo rilevare un ultimo aspetto che, a nostro avviso, non è stato approfondito dal PM: la mancata ricerca di indizi di colpevolezza da parte dell'ENTE ASL, per non aver ottemperato alle linee guida di riferimento circa l'organizzazione della struttura ospedaliera e non aver osservato i protocolli in materia di contenzione.

Adr non sono a conoscenza di eventuali procedimenti pendenti presso la Procura di Vallo assegnati al PM dott. Martuscelli o, in precedenza al dott. Rotondo, inerenti ad eventuali responsabilità nei confronti dell'Ente ospedaliero ma ritengo che avrebbero potuto trovare ingresso, quanto meno nel processo "stralcio", iscritto nei confronti della Di Matteo e del Sindaco di Pollica.

Adr Vorrei, infine, sottolineare che tutta la vicenda, a mio avviso, trova la sua più profonda motivazione in una serie di convinzioni ideologiche che hanno costituito la spinta per tutti gli accadimenti che hanno portato alla morte ingiusta e prematura del povero Francesco Mastrogiovanni."

Tutto quanto rappresentato dal denunciante, parte civile, oltre alla evidente genericità e inconsistenza delle argomentazioni, è smentito dagli atti del processo.

Per quanto riguarda, infatti, la richiesta di archiviazione, allegata agli atti del presente procedimento, che si assume essere intervenuta senza che il pubblico ministero avesse compiuto i necessari approfondimenti istruttori, risulta per tabulas che essa fu formulata, con ampia e diffusa motivazione, all'esito di compiute ed articolate indagini e il GIP dispose l'archiviazione, successivamente alla opposizione della persona offesa.

Quanto, poi, alle doglianze della parte civile riguardo all'atteggiamento di "inimicizia" che il dott. Martuscelli avrebbe manifestato nei confronti del defunto Mastrogiovanni e dei suoi familiari, le stesse sono prive di rilievo ed infondate, come, d'altronde, si rileva dalla analitica motivazione del provvedimento (in atti) del Procuratore della Repubblica di Vallo della Lucania, dott. Giancarlo Grippo, con il quale il Dirigente dell'Ufficio rigettava l'istanza presentata ai sensi dell'art. 53 n. 2 e 36 n. 1 lett.d) c.p.p., dopo approfondita disamina gli atti dei procedimenti e dei fatti posti alla Sua attenzione.

Inoltre, nulla di maggiormente rilevante, in relazione alla presunta "inimicizia", emerge negli ulteriori fatti rappresentati dai denunciati nel presente procedimento.

0812236106



PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI NAPOLI

560

E', infatti, evidente, che i rilievi mossi dal Palau all'attività del sostituto procuratore, con particolare riferimento alle conclusioni rassegnate nella requisitoria, ineriscono, nel merito, alle scelte giurisdizionali operate, secondo il proprio libero convincimento, dal Pubblico Ministero nell'esercizio della funzione e non riportano alcuna specifica condotta omissiva illecita del magistrato né rappresentano elementi idonei a far ritenere sussistente l'intenzione di avvantaggiare alcuni o danneggiare altri.

Dalla lettura degli atti, senza dubbio, risulta che nel corso delle udienze talvolta furono utilizzati, anche dal pubblico ministero, toni aspri e polemici (si vedano i verbali allegati) ma la durezza del confronto dibattimentale tra le parti non prova l'esistenza di una presunta inimicizia da parte del PM, ma, piuttosto, che la vicenda processuale, in tutte le sue fasi, fu pervasa da un clima di forte tensione dovuto, certamente, alla gravità dei fatti che determinarono l'assurda morte di Franco Mastrogiovanni e alla legittima aspettativa di giustizia dei familiari; ma anche ad una tanto radicata quanto immotivata convinzione nutrita dalla parte civile, della esistenza di un pregiudizio "ideologico" da parte del PM nei riguardi di Franco Mastrogiovanni, (in proposito si veda il carteggio relativo ai diversi esposti in merito ai fatti e alle attività compiute dalla Procura di Vallo della Lucania, presentati, anche durante la fase delle indagini preliminari, alla Procura Generale presso la Corte di Appello di Salerno, dal Comitato Verità e Giustizia), che pur non avendo trovato alcun riscontro negli atti dei procedimenti trattati dal dott. Martuscelli e nel presente procedimento, ad avviso delle scrivente, minò profondamente la dialettica del processo e la serenità dei rapporti tra l'ufficio del PM e la costituita parte civile, sino al punto da ingenerare un senso di reciproca sfiducia e malevoli interpretazioni dei comportamenti e delle scelte tecniche e processuali, da ciascuna delle parte legittimamente adottate.

P.Q.M.

chiede disporsi l'archiviazione del procedimento e la conseguente restituzione degli atti a questo Ufficio.

Manda alla Segreteria per la notifica ex art. 408 c.p.p. alla p.o.

Napoli

Il Sost. Proc.

Dot. SSA Celeste CARRO

AVVOCATI SENZA FRONTIERE

Sportello istituito dal Movimento per la Giustizia Robin Hood
O.N.L.U.S. riconosciuta con decreto n. 369/99 del Presidente Regione Lombardia
Corso di Porta Romana 54 - 20122 Milano - Tel.: 02.36.58.26.57 Fax 02.36.58.26.58
www.avvocatisenzafrontiere.it - e-mail: movimentogiustizia@yahoo.it

PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI NAPOLI UFFICIO DEL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI

Proc. R.g.n.r. 45857/12 – P.M. Dr.ssa Carrano

ATTO DI OPPOSIZIONE EX ART. 410 C.P.P.

E CONTESTUALE SEGUITO DI DENUNCIA-QUERELA

Nei confronti di:

Martuscelli Renato e terzi pubblici ufficiali e soggetti privati aventi e/o danti causa.



La sottoscritta **ONLUS MOVIMENTO PER LA GIUSTIZIA ROBIN HOOD**, in persona del legale rappresentante, Dott. Pietro Palau Giovannetti, difesa dall'Avv. Umberto Fantini, elettivamente domiciliata in Corso di Porta Romana 54, 20122 Milano, quale parte offesa nel procedimento di cui in epigrafe, già costituitasi parte civile, nell'ambito del procedimento penale n. 1859/09 R.G., in corso di svolgimento innanzi alla Corte d'Appello di Salerno, relativo all'accertamento delle responsabilità penali connesse all'**omicidio preterintenzionale** del povero Francesco Mastrogiovanni, barbaramente lasciato morire, con mani e piedi legati, dopo oltre 83 ore di indicibile agonia, senza acqua né cibo, omicidio avvenuto presso il lager psichiatrico dell'Ospedale San Luca di Vallo della Lucania il 4 agosto 2009;

nonché

L'ASSOCIAZIONE 5 STELLE PER LA LEGALITÀ, con sede in Milano, Via Visconti di Modrone n. 7, in persona dello stesso Presidente p.t., Pietro Palau Giovannetti, nato a Milano, il 19.11.1952, la quale, si propone, *in primis*, di tutelare legalmente interessi diffusi o collettivi, giuridicamente rilevanti ed omogenei, anche nei confronti dei pubblici poteri, denunciando ogni forma di abuso o comportamento illecito nella gestione della cosa pubblica, e promuovendo a tal fine le più opportune iniziative giudiziarie, in ogni competente sede nazionale e sovra-nazionale, finalizzate alla tutela e al rispetto della legalità, come da statuto, assistita e difesa dall'Avv. Danilo Scarlino, e.d. alla Via Visconti di Modrone 7, Milano.



Premesso che:

I

In data 5.05.2014, previa autorizzazione del sostituto P.M. procedente, dr.ssa Celeste Carrano, del 24.04.14, la Segreteria di codesta Procura provvedeva ad evadere l'istanza del 23.04.14, con la quale l'odierna parte opponente dichiarava di intendere proporre formale opposizione ex art. 410 c.p.p., chiedendo copia della motivazione integrale della richiesta di archiviazione, nonché degli eventuali atti di indagine, verbali e comunicazioni riguardanti il procedimento.

Dall'esame degli atti, si può evincere che, il P.M. incaricato, in data 11.01.2014, dopo una sommaria ricostruzione dei fatti, pur avendo preso atto delle molteplici condotte persecutorie, da parte dell'indagato e della sede di Vallo della Lucania, anche con riferimento a precedenti **arresti illegali** ad opera del Martuscelli e a **condanne**, poi, **annullate**, in sede di gravame, nei confronti del Prof. Mastrogiovanni, formulava richiesta di archiviazione del procedimento, asserendo non solo che non vi sarebbero stati comportamenti omissivi penalmente rilevanti, ma che non si ravviserebbero, nella specie, nemmeno, - a suo dire -, "*fatti suscettibili di approfondimenti investigativi*", giungendo ad affermare, del tutto apoditticamente e contro ogni contraria evidenza probatoria, risultante dagli atti processuali, che non vi sarebbero, neppure, "*elementi idonei a far ritenere sussistente l'intenzione di avvantaggiare alcuni o danneggiare altri*", **ignorando** le esplicite dichiarazioni **confessorie** dello stesso Martuscelli, che, pubblicamente, **preannunciava querele** nei confronti delle parti civili, il quale per di più ometteva di provvedere ad astenersi dal rappresentare la Pubblica Accusa - come doveroso -, nonché come sollecitato dalle stesse parti civili, con apposita istanza ex art. 53 c.p.p.¹.

Le censurate affermazioni del P.M. di Napoli, risultano, peraltro, smentite, poche righe dopo, dalla stessa Dr.ssa Carrano, laddove ammette, cadendo in palese contraddizione logica, che: "*...senza dubbio, risulta che... furono utilizzati, anche da parte del pubblico ministero, toni aspri e polemici (si vedano i verbali allegati)...*", addebitando però "*la durezza del confronto dibattimentale*", non già, come logico, all'atavica inimicizia con la vittima, oltraggiato anche da morto, e dipinto come "pericoloso anarchico", bensì al "*clima di forte tensione, dovuto, certamente, alla gravità dei fatti che determinarono l'assurda morte di Francesco Mastrogiovanni e alla legittima aspettativa di giustizia dei familiari...*".

L'incongruenza logico-giuridica del percorso argomentativo seguito dal P.M., s'appalesa, poi, a luce meridiana, laddove esclude - pur a fronte di tali ammissioni sulla **assenza di serenità**

¹ <http://www.giornaledelcilentino.it/it/09-11-2012->

[caso_mastrogiovanni_pm_martuscelli_promette_querele_al_comitato_laquo_verit_agrave_e_justizia_raquo_giovanetti_la_quo_sentenza_che_rende_justizia_solo_a_met_agrave_raquo-15001.html#U3B962C_n04](http://www.giornaledelcilentino.it/it/09-11-2012-caso-mastrogiovanni-pm-martuscelli-promette-querela-al-comitato-laquo-verit-agrave-e-justizia-raquo-giovanetti-la-quo-sentenza-che-rende-justizia-solo-a-met-agrave-raquo-15001.html#U3B962C_n04)

dei rapporti del pm -, il **dovere di astensione** da parte del Martuscelli e/o di **avocazione** da parte del Procuratore, **Giancarlo Grippo**, le cui condotte, parimenti **illecite**, sono state, invece, avvallate dal P.M. di Napoli, seppure, le argomentazioni addotte dal Dirigente dell'Ufficio per respingere prima l'istanza ex artt. 53 n. 2 e 36 n. 1 lett. d) c.p.p., eppoi, quella, ex art. 414 c.p.p., per la riapertura delle indagini del connesso procedimento n. 211/10, appaiano del tutto incongrue e affette da motivazioni meramente apparenti e generiche, prive cioè di qualsiasi nesso logico-causale con le censure mosse dalle parti offese (**All. A**).

II

In tale contesto, senza aver svolto alcuna effettiva indagine richiesta dall'odierno opponente, ritenere "*immotivata convinzione*" delle parti civili, "*l'esistenza di un pregiudizio ideologico*", da parte dell'indagato nei confronti della vittima, appare *ictu oculi* un'affermazione gratuita quanto palesemente destituita di qualsiasi fondamento, posto che è lo stesso P.M. precedente ad ammettere, subito dopo, esaminando il carteggio relativo ai diversi esposti in merito ai fatti e alle attività compiute dalla Procura di Vallo della Lucania, presentati, anche durante la fase delle indagini preliminari, alla Procura Generale presso la Corte d'Appello di Salerno, dal Comitato Verità e Giustizia, che **detti esposti**, del tutto incongruamente, "*non hanno trovato alcun riscontro negli atti trattati dal dott. Martuscelli...*", tanto da concludere, ritenendo che, tale situazione "*minò profondamente la dialettica del processo e la serenità dei rapporti...*", con l'ufficio del P.M., sino al punto da ingenerare - chiosa poi la stessa P.M. dr.ssa Carrano - "*un senso di reciproca sfiducia e malevoli interpretazioni dei comportamenti e delle scelte delle parti...*". Comportamenti e scelte che **non possono** - perciò - in nessun modo apparire legittimi da parte di un pubblico ministero che ha ignorato di essere sottoposto ad un'azione disciplinare e ad un procedimento penale, in forza dei quali, a quanto consta, è stato successivamente trasferito alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Salerno.

Anche, quest'ultima affermazione del P.M. dr.ssa Carrano si pone, quindi, come detto, in netta contraddizione, non solo con la richiesta di archiviazione, ma ancor prima con l'immotivato rifiuto di astensione spontanea da parte dell'indagato Martuscelli e con il rigetto dell'istanza di avocazione delle indagini, da parte del Procuratore capo, dott. Grippo, dando atto, l'odierno P.M. precedente, infatti, - senza riuscire a trarne le dovute conseguenze logico-giuridiche - dell'esistenza di quel clima di grave inimicizia più volte denunciato dalle parti civili.

III

Ad ulteriore conferma della contraddittorietà delle conclusioni cui è pervenuta il P.M., occorre, altresì, sottolineare che, a seguito dell'istanza, ex art. 572 c.p.p., **la Procura di Vallo, come sollecitato dai legali della Onlus Avvocati senza Frontiere, ha proposto appello,**

avverso la sentenza di primo grado, in relazione alla assoluzione del personale paramedico, per i reati di cui ai capi B), C), E) della rubrica, nonché, in relazione al riconoscimento delle attenuanti generiche e all'equivalenza rispetto alle aggravanti, ovvero al trattamento sanzionatorio nei confronti del personale medico. Ciò, dando atto che la predetta sentenza "deve essere oggetto di riforma per il motivo assorbente che essa ha operato una riduzione dell'attività e del profilo dell'infermiere, riducendolo a mero esecutore di ordini, mentre, in realtà, oggi ha un suo ruolo ed uno statuto ben delineato...", come appunto evidenziato nella richiamata istanza ex art. 572 c.p.p., che denunciava i comportamenti omissivi e collusivi, tenuti dal P.M. indagato, il quale, **anziché**, svolgere le funzioni proprie della Pubblica Accusa, si è invece **impegnato** per tutto il corso del processo **a difendere** le posizioni degli imputati, come **denunciato** con clamore dagli stessi maggiori organi di stampa nazionali² (**All. B e C**). Tale impugnazione, di cui il pm di Napoli non ha tenuto alcun conto, avendo omesso qualsiasi effettiva investigazione e acquisizione documentale di atti e documenti, assume particolare rilevanza ai fini dell'ipotizzata sussistenza di pressioni nei confronti sia degli organi inquirenti sia degli organi giudicanti, sol se si consideri che tale atto è **sottoscritto** dallo stesso indagato, oltre che dal Procuratore Capo, dr. Grippo, e **costituisce una netta inversione di marcia**, rispetto alle originarie **richieste** del Martuscelli, nel procedimento di primo grado, dove questi pretendeva, addirittura, di **ribaltare** l'impianto accusatorio del pm Dr. Rotondo, e di ottenere **l'assoluzione dal reato di sequestro di persona, per tutti gli imputati**, con la mera condanna per omicidio colposo del solo personale medico, derubricando il reato p. e p. dall'art. 586 c.p., nonché l'assoluzione del personale paramedico, anche per il reato p. e p. dall'art. 589 c.p. (Cfr.: Requisitoria e Conclusioni P.M. sentenza 1 grado).

Appare, quindi, di tutta evidenza che il pm indagato, *obtorto collo*, prima del trasferimento, per salvare la faccia dell'Ufficio, sia stato indotto a sottoscrivere, unitamente al Procuratore, l'impugnazione della sentenza di primo grado, senza, peraltro, formulare alcuna richiesta di **refomatio in pejus** sostanziale per omicidio preterintenzionale, ovvero una diversa e più grave qualificazione giuridica a carico sia degli infermieri sia dei medici, ex art. 597 c.p.p., omettendo di approfondire, come sollecitato, le risultanze probatorie e di riesaminare le singole responsabilità, in particolare per quanto le posizioni di Casaburi Juan José, De Vita, Tardio e Russo, tutti responsabili di avere concorso e praticato, senza soluzione di continuità, le cc.dd. contenzioni di "polizia", per "comodità", per "tipo di autore" e "precauzionale".

² <http://espresso.repubblica.it/dettaglio/ora-processano-mastrogiovanni/2192178/25>;
<http://video.corriere.it/agonia-mastrogiovanni-maestro-lasciato-morire-ospedale/cae4f01e-0a30-11e2-a442-48fbd27c0e44>
Mastrogiovanni è morto un'altra volta", p. 14, L'Unità, 4/10/12

Lo stesso dicasi, per quanto attiene la mancata riapertura delle indagini del procedimento R.G.N.R. 211/10, R.G. Gip 1969/2010, che, contrariamente a quanto apoditticamente ritenuto dal pm precedente, non appare in alcun modo adeguatamente motivata, stante che non tiene alcun conto delle motivazioni di cui alla sentenza di condanna per sequestro di persona nei confronti dei medici responsabili del T.S.O. e degli elementi di prova offerti dalle parti civili.

Fatti, tutti, dunque, pacificamente suscettibili di necessari approfondimenti investigativi, aprioristicamente negati dal P.M. precedente di Napoli, Dr.ssa Carrano, seppure integranti condotte illecite, gravemente omissive ed allarmanti, ovvero una molteplicità di elementi idonei a *“far ritenere sussistente l'intenzione di avvantaggiare alcuni o danneggiare altri”*, *ut supra*, viceversa gratuitamente esclusa nell'impugnata richiesta di archiviazione.

IV

Ciò posto, occorre rilevare che nelle proprie argomentazioni il P.M., dando, suo malgrado, prova di non aver letto attentamente gli atti, eccepisce poi il fatto che il denunciante avrebbe riportato circostanze generiche o smentite dal Sig. Vincenzo Serra.

In realtà, il Serra, in sede di sommarie informazioni, non ha smentito alcunché, limitandosi, invero, a confermare i denunciati episodi, salvo precisare che la frequentazione dell'indagato, relativo all'incontro avvenuto in un noto ristorante di Vallo, riguardava il Direttore sanitario, dr. Palladino e non già l'imputato Di Genio, aggiungendo trattarsi di un mero fraintendimento, da parte del Palau. Precisazione, invero, già portata a conoscenza del p.m. con la 1° memoria istruttoria, ove si deduceva: *“Per quanto concerne la notizia che il Dott. Martuscelli sia stato visto presso un rinomato ristorante del posto in compagnia del Direttore Sanitario Dott. Pantaleo Palladino e il presidente dell'Ordine degli Avvocati, Avv. Francesco Bellucci, le persone che hanno riferito tale notizia pare non siano disposte allo stato a riferire più precisi particolari e circostanze, che potranno essere comunque fatte oggetto di ogni più opportuna investigazione volta a stabilire i legami esistenti tra i predetti soggetti e gli eventuali interessi e collegamenti con il processo per la morte di Francesco Mastrogiovanni”*.

In tale contesto, le omesse investigazioni da parte del pm precedente e le relative motivazioni, appaiono del tutto ingiustificate ed incongrue, anche tenuto conto che il Serra ha confermato pienamente l'esistenza di legami di amicizia tra l'indagato, la Di Matteo e il personale medico e sanitario dell'Ospedale di Vallo, anche tramite la moglie del pm Martuscelli, da considerarsi *“fatto notorio in un ambiente piccolo”*, quale è, appunto, il territorio di Vallo della Lucania.

A ciò si aggiunga l'estrema facilità con cui tali spunti investigativi potevano e devono venire, qui, oggi, verificati in sede di indagini suppletive, basti pensare che la posizione lavorativa della moglie dell'indagato, le eventuali raccomandazioni per entrare a far parte

dell'organico dell'Ospedale di Vallo della Lucania e/o vincere il concorso pubblico, e i legami esistenti con gli imputati e il Direttore sanitario e l'Avv. Bellucci, sono facilmente verificabili dalla Polizia Giudiziaria, come, del resto, l'accesso agli atti testamentari del defunto coniuge della Dr.sa Di Matteo: attività investigativa che potrà facilmente confermare o smentire la qualifica di curatore testamentario, rivestita dal Martuscelli, e così, pure, per la posizione lavorativa e gli eventuali vincoli di amicizia o di altro genere del padre dell'indagato, già dipendente del Consorzio Acquadotti Cilento, struttura politico-clientelare legata all'ex D.C., che si ricorda ha gestito per decenni gli appalti e le assunzioni del San Luca di Vallo della Lucania e tanta influenza, tuttora, esercita sulla Sanità e gli equilibri di governo, attraverso gli apparati dei nuovi partiti che controllano gli Enti locali e la Regione Campania.

Accertamenti tutti che non sono stati in alcun modo effettuati dall'organo inquirente, prima di richiedere l'archiviazione del procedimento e sui quali pertanto si insiste.

V

Il P.M., ha, poi, omesso di considerare che buona parte delle accuse mosse al Martuscelli, sono in realtà, documentalmente provate, anche attraverso la collusione di intranei agli uffici amministrativi e giudiziari di Vallo della Lucania e di altri Comuni limitrofi, come ricostruita, con dovizia di particolari, nella denuncia del 09.10.2012, trovando puntuale riscontro negli atti processuali e, da ultimo, nella memoria istruttoria del 09.06.2013, neppure citata nella sbrigativa richiesta di archiviazione, memoria di cui parrebbe non sia stata presa, nemmeno, visione, benché contenente plurime *notitiae criminis* e importanti spunti investigativi.

Infatti, risulta, quantomeno, singolare che il P.M. abbia trascurato *in toto* o non abbia rilevato come le motivazioni della sentenza di condanna del personale medico per il reato di sequestro di persona si riverberino sulle condotte dell'indagato e sull'epilogo del parallelo procedimento penale n. 1969/10, a carico dei medesimi imputati, del quale - anche in quella sede - ne ha indebitamente richiesto e altrettanto indebitamente ottenuto dal Gip, l'archiviazione *de plano*, non potendosi ritenere legittime, in un siffatto contesto, le procedure mediante le quali è stata disposta e barbaramente eseguita l'ingiustificata misura del T.S.O., che ha condannato a morte la vittima, come dallo stesso preannunciata, consapevole dell'acrimonia e dell'odio politico nutrito nei suoi confronti presso il lager psichiatrico di Vallo della Lucania.

L'odierno P.M. ha poi omesso di rilevare che l'ordinanza di T.S.O. era stata emessa da Sindaco **incompetente**, ovvero che anche in quella sede è stata more solito omessa qualsiasi indagine sulle responsabilità e l'ordine di interessi che hanno provocato l'atroce preordinato omicidio, con la compiacenza prima dei pm di Vallo - ed ora - parrebbe, anche di quelli di Napoli.

Parimenti, le querele presentate da Francesco Mastrogiovanni - tutte puntualmente archiviate

dal Martuscelli - avrebbero meritato, quantomeno, un approfondito esame da parte del P.M. che, invece, ha, persino, ommesso di acquisire gli atti, senza prendere in alcuna considerazione né le notizie di reato né, soprattutto, le motivazioni della richiesta di archiviazione a firma del pm indagato, né le censure mosse al decreto di archiviazione né i nuovi elementi contenuti nell'istanza di riapertura delle indagini ex art. 414 c.p.p.

Di certo, non poteva non meritare i dovuti approfondimenti, quantomeno, l'incredibile convinzione del pm indagato, secondo cui l'imputato Di Genio si sarebbe trovato (sic!!!) - in ferie - mentre, viceversa, la sua presenza nella stanza della morte risulta impressa dalle videocamere, verità che anche il P.M. di Napoli parrebbe non aver inteso prendere in esame, o più semplicemente ignorato, sostenendo trattarsi non già di notizia di reato, bensì (*ahimé*) di mero "libero convincimento".. (?).

Tale affermazione basterebbe da sola a palesare la posizione di interesse assunta dall'indagato e la mancanza di imparzialità nell'analizzare i fatti-reato, anche da parte del P.M. procedente di Napoli, che di fronte ad un caso di tale inaudita ingiustizia e brutalità è rimasta del tutto inerte, arroccandosi dietro frasi di stile.

Al riguardo, non possono di certo ritenersi "generiche" le accuse mosse dall'Associazione Avvocati senza Frontiere, costituita parte civile, grazie al cui intervento in giudizio e alle sue puntuali denunce all'opinione pubblica, circa l'operato della Pubblica Accusa e degli organi giudicanti di Vallo della Lucania, è stato, probabilmente, ribaltato l'esito del procedimento, avviato dall'indagato sul binario dell'assoluzione per tutti gli imputati dalle accuse più gravi di "sequestro di persona" e "morte come conseguenza di altro delitto", sostenendo del tutto pretestuosamente, la mancanza dell'elemento doloso del delitto.

Sia nella denuncia per cui è procedimento sia nell'istanza di avocazione delle indagini sia nelle successive memorie istruttorie e nella propria deposizione a sommarie informazioni, l'esponente descriveva con dovizia di particolari, luoghi, date e circostanze oggetto di censure dell'operato degli organi inquirenti e giudicanti del Tribunale di Vallo della Lucania, elementi di cui il pm non teneva alcun conto, limitandosi a riprendere genericamente solo alcuni stralci, senza svolgere approfondimenti di sorta, anche in relazione alla documentazione allegata.

VI

Per quanto attiene le omesse indagini sui rapporti intercorrenti tra l'indagato P.M., dr. Martuscelli, e il Direttore sanitario dr. Palladino, occorre ricordare che, all'udienza del 4/10/2011, quest'ultimo riferiva falsamente nel corso del suo esame che l'imputato Di Genio "era in ferie" (pag. 35 verbale), tesi sostenuta contro ogni evidenza probatoria acquisita agli atti e buona fede anche da parte del p.m. di udienza dr. Martuscelli.

Con la conseguenza che il verbale di detta udienza avrebbe dovuto venire trasmesso, senza ritardo, come richiesto dai difensori di parte civile, alla Procura competente, onde procedersi nei confronti del Direttore sanitario, dr. Palladino Pantaleo, per il reato di falsa testimonianza, ovvero di favoreggiamento a carico del pm Renato Martuscelli.

Attività omesse sia da parte del Giudice sia da parte dell'odierno p.m., i quali sono, peraltro, venuti meno all'obbligo di rilevare, che il dr. Palladino, quale Direttore Sanitario responsabile della struttura ospedaliera, ove è avvenuto il sequestro di persona e la morte della vittima, avrebbe dovuto, altresì, rivestire la qualità di **coimputato** del Di Genio e degli altri indagati, rispondendo, anche in relazione alla responsabilità amministrativa dell'Ente.

Stupisce, perciò, che il pm di Napoli nulla abbia rilevato neppure sul fatto che il sunnominato Direttore Sanitario sia passato indenne da qualsiasi indagine e la procura partenopea non abbia ritenuto approfondire se corrispondano o meno al vero le sue **frequentazioni** con il pm Martuscelli e il Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Vallo della Lucania, **Avv. Francesco Bellucci**, in noti ristoranti locali, ovvero quali legami e ordine di interessi possano intercorrere tra i predetti soggetti, anche in considerazione dei comportamenti animosi e contrari ai propri doveri, tenuti dal pm durante il dibattimento, come riconosciuti dallo stesso P.M. di Napoli.

Al riguardo, tenuto conto che il Sig. Vincenzo Serra, pur confermando la veridicità di dette informazioni, non era stato in grado di meglio precisare altre circostanze, ben poteva il P.M. precedente sentire a sit lo stesso Palladino e l'Avv. Bellucci, nonché interrogare il Martuscelli, svolgendo ogni altro più opportuno accertamento, sulla natura dei rapporti intercorsi con i predetti soggetti e le ragioni del summenzionato incontro presso un noto ristorante locale, avvenuto durante lo svolgimento del processo relativo all'omicidio di Franco Mastrogiovanni. Non è da escludere, infatti, che l'Avv. Bellucci, quale presidente dell'Ordine degli Avvocati, quindi con notevoli entrate, possa essere stato incaricato della difesa del Direttore sanitario, dr. Palladino, e che uno dei **motivi dell'incontro** con il nuovo P.M., dr. Martuscelli, designato in sostituzione del dr. Rotondo, possa avere riguardato, proprio la posizione processuale dello stesso Direttore sanitario e le sue responsabilità penali e amministrative.

VII

Analogamente, il P.M. di Napoli ha immotivatamente omissso di indagare sui rapporti intercorrenti tra l'indagato p.m., l'imputato dr. Di Genio e la dr.ssa M.L. Di Matteo, che secondo la ricostruzione offerta dallo stesso Vincenzo Serra, risultano collegati da stretti vincoli di amicizia (testi di nozze/esecutore testamentario, legando i Martuscelli ai Di Matteo) e da abituali contatti e rapporti di colleganza tra la moglie del p.m. e il Primario Di Genio.

Situazione che imponeva di sentire a s.i.t., anche la Di Matteo, su eventuali pressioni ricevute,

anche in relazione alla testimonianza resa durante il dibattimento, visto il ruolo dalla stessa rivestito nella attuazione dell'illegitimo provvedimento coercitivo, che ha provocato la morte del paziente e di concorso, quantomeno, nel reato di sequestro di persona.

Al riguardo, si ricorda che la dr.ssa Di Matteo, quale imputata in procedimento connesso – [dunque in posizione di incompatibilità con la posizione di teste] – veniva ciò nonostante escussa dall'indagato, dichiarando che il TSO sarebbe stato eseguito solo **dopo** la restituzione dei certificati medici da parte del Sindaco di Pollica, circostanza, invero, smentita e/o comunque non adeguatamente accertata, come risultante dalla testimonianza del comandante dei Vigili Urbani, che alla domanda: “ma il sindaco di Pollica ha visto i certificati medici?”, rivolta dal legale di Telefono Viola, rispondeva: “c'era confusione, non ricordo”.

L'inerzia del P.M. precedente e la laconica motivazione addotta lasciano del tutto sgomenti, poiché in oltre 18 mesi nessuna attività investigativa risulta svolta in favore delle parti lese, seppure già precisamente indicata nei pregressi atti, che si ribadisce pare non siano neppure stati esaminati e/o volutamente ignorati, risultando impossibile giustificare i comportamenti omissivi ed illeciti posti in essere dall'indagato, ridotti a mera “attività discrezionale”.

VIII

La sussistenza di pressioni sugli organi inquirenti e giudicanti si evince, poi, dall'anomalo svolgimento del procedimento, caratterizzato oltre che dall'ingiustificata sostituzione del P.M. Rotondo, anche dall'indebito affossamento di qualsiasi indagine nell'ambito del procedimento connesso, R.G.N.R. 211/10, e nei confronti della struttura Ospedaliera di Vallo della Lucania, per responsabilità amministrativa, la cui gestione è, infatti, notoriamente, nelle mani di lobby e comitati d'affari che controllano, impunemente, da svariati decenni il lucroso business della Sanità e sono in grado di influenzare le assegnazioni e l'esito dei relativi procedimenti penali. Lo stesso originario P.M. Rotondo, nel proprio Ricorso per Cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame di Salerno, in data 26.2.10, con la quale veniva accolto l'appello proposto da De Vita Antonio, Scarano Marco, Oricchio Nicola, Lungo Antonio, Gaudio Alfredo, Tardio Antonio, Russo Raffaele e Forino Giuseppe, avverso l'ordinanza di misura cautelare interdittiva emessa nei loro confronti dal Gip di Vallo della Lucania in data 18.1.10, **sottolineava l'illegittimità del provvedimento di revoca.**

Il P.M. Rotondo richiamando le pressanti esigenze cautelari personali nei confronti degli indagati per cui era stata disposta la misura del divieto d'esercitare la professione di medico e infermiere, sottolineava che: “in data 25.2.10 l'ufficio Gip trasmetteva al P.M. una nota con la quale il NAS - CC di Salerno comunicava di aver sorpreso Forino Giuseppe mentre durante il periodo di interdizione svolgeva la professione di infermiere presso la Casa

Albergo per Anziani denominata “Villa Linora” e che all’esito dell’ispezione sia lui che il legale della società che gestiva la struttura erano stati denunciati per aver maltrattato “persone incapaci per malattia di mente, di corpo o di vecchiaia, a loro affidati per cura, vigilanza custodia, abbandonandole a sé stesse in regime di costrizione fisica e/o richiudendole in stanze chiuse a chiave dall’esterno” (Cfr. Ricorso 3.03.10 – Doc. 3)³.

Fatti della massima gravità che non hanno trovato ingresso né in sede di indagini da parte del P.M. di Napoli, né nella stessa sentenza di primo grado, la quale ha escluso la responsabilità penale degli infermieri, mandandoli tutti assolti, e comminando, peraltro, pene particolarmente miti, rispetto alla gravità dei fatti, nei confronti dei medici, senza tenere conto della palese **reticenza** e **falsità** delle attestazioni rese da tutti gli imputati, in concorso tra loro, **nessuno escluso**, come precisamente indicate dallo stesso originario P.M. Dott. Rotondo, nella Richiesta di misura cautelare personale, da intendersi qui integralmente richiamata e ritrascritta, ove rilevava a chiare lettere che: **“TUTTE LE DICHIARAZIONI SOPRA RIASSUNTE SONO IL FRUTTO DI RETICENZE O FALSITÀ”** (Cfr.: fg. 14-17).

Vi è quindi da chiedersi come mai il P.M. di Napoli non abbia dato seguito investigativo, neppure alla testimonianza del P.M. Rotondo, che aveva lucidamente anticipato di quali protezioni ed entrature godono i medici e il personale sanitario del lager psichiatrico di Vallo della Lucania?

In punto, riportandosi alla richiesta di misura cautelare personale, formulata dal primo P.M., Dott. Francesco Rotondo, si ribadisce, come vanamente sottolineato nella memoria istruttoria, che l’utilizzo dei mezzi di coercizione, contrariamente a quanto ritenuto dall’indagato, ovvero sottovalutato dal P.M. di Napoli, è stato applicato in maniera del tutto arbitraria ed illegale, compromettendo gravemente, mediante una serie di atti improntati a deliberata crudeltà, la dignità umana e la salute del paziente: *“basti solo pensare al dolore che deve avere cagionato alla vittima il continuo strofinio delle fasce di contenzione sulla ferita che egli aveva sul polso sinistro, profonda fino alla carne viva. Nessuna cura e nessuna medicazione è stata praticata per alleviare tale sofferenza. Ciò che è stato compiuto nei confronti di Francesco Mastrogiovanni presso il reparto di psichiatria dell’Ospedale di Vallo della Lucania è avvenuto nei confronti di una persona inerme e indifesa, che si trovava sotto l’effetto di potenti sedativi e tale gravissima violazione dei diritti civili di un cittadino è avvenuta senza nessuna ragione, nemmeno apparente”* (fg. 19 richiesta misura cautelare - **Doc. 2**).

Dalla visione dei filmati precedenti alla contenzione – prosegue il P.M. dott. Rotondo –

³ Si precisa che la Cassazione con Sentenza n. 34961/10 ha poi accolto il Ricorso del P.M. per quanto attiene alla posizione dei medici ed in seguito anche il Ricorso dello stesso P.M. in relazione alla posizione degli infermieri.

“si evince, infatti, che egli alle 12,15 viene trasportato da personale del 118 ed è adagiato sul letto del reparto. (filmato 2). Fino alle 12,41 è cosciente, non appare in alcun modo aggressivo (filmato 2) e alle 12,45 si sottopone al trattamento dei sanitari facendosi iniettare una siringa intramuscolo (filmato 2). Alle 12,55 è così tranquillo che si prepara da solo il letto e mangia il cibo fornito dall’ospedale (filmato 3). E’ l’ultima volta che gli sarà consentito di alimentarsi, poiché alle ore 13,08 si adagia sul letto per riposare rimane tranquillo fino al momento in cui vi saranno applicate le fasce di contenzione. Da quel momento non sarà più slegato né gli saranno più forniti acqua e cibo ... e ciò fino al momento della morte” (fg. 19).

Come è possibile che il pm di Napoli non abbia tenuto conto di tali schiacciati elementi che acclarano le attività dolosamente omissive e di favoreggiamento dell’indagato?

“La sconcertante sequela di abusi subiti da Francesco Mastrogiovanni – sottolinea, poi, ancora, il dr. Rotondo - è stata posta in essere senza egli avesse manifestato alcuna forma di aggressività e quindi senza nessuna giustificazione, ciò che rende ancor più grave l’illiceità della condotta posta in essere degli indagati” (fg. 19 e 20).

Ed, allora, corre chiedersi, per quali ragioni il P.M. di Napoli ha cercato di minimizzare, contro ogni risultanza processuale, le gravi condotte dell’indagato Martuscelli, che ha cercato di coprire con ogni mezzo le gravi responsabilità di medici ed infermieri?

IX

Analogha domanda, corre porsi, circa le ragioni che hanno indotto l’odierno P.M., a non tenere, neppure, conto delle autorevoli previsioni e della preventiva denuncia, rivelatesi fondatissime, del P.M. Rotondo, il quale dopo aver precisato che: *“Le indagini condotte da quest’ufficio ... hanno consentito di accertare che l’utilizzo di mezzi di contenzione senza iscrizione in cartella clinica, quindi fuori delle regole proprie previste dalla legge e dalle linee guida, non era un fatto episodico, ma accadevano frequentemente...”* (fg. 20), concludeva affermando, che la sequela di abusi e violenze consumati in danno di Mastrogiovanni e degli altri pazienti è stata compiuta: **“CONFIDANDO NELLA QUASI CERTEZZA DI NON ESSERE CHIAMATI A RISPONDERNE”** (fg. 22), proprio come stava per verificarsi nella presente fattispecie, giustappunto, grazie all’intervento “provvidenziale” del pm indagato, Martuscelli, che ha cercato, fino all’ultimo, di stravolgere l’impianto accusatorio del collega Rotondo, avvallato anche dal Gip, e di mandare assolti tutti gli imputati per le imputazioni più gravi. Fatti che imponevano, quantomeno, di escutere a s.i.t. il P.M. Rotondo, in ordine a tali forti convinzioni, alle indagini svolte e alle determinazioni cui era pervenuto, anche nell’ambito del parallelo giudizio, relativo all’illegittimità del T.S.O. e alle eventuali pressioni ricevute,

ovvero alle ragioni per cui è stato trasferito a Salerno e repentinamente rimosso dall'incarico, senza poter neppure concludere le indagini e il processo per cui aveva disposto il giudizio.

Sono, perciò, altrettanto, arbitrarie ed ingiustificate le omesse indagini già richieste al P.M., volte ad accertare le possibili cause sottostanti l'illegittimità del provvedimento e le disumane modalità di attuazione del T.S.O., **protratto sino alla morte**, oltre ogni limite di "***abituale negligenza ed irresponsabilità***", come statuito in sentenza, che - data la gravità dei fatti - imponeva di verificare, se traenti origine da possibili pressioni o da una preordinata "***vendetta politica***", maturata negli ambienti dell'estrema destra che, come ipotizzato nella denuncia, forse non ha mai perdonato al maestro elementare la morte del missino Carlo Falvella, dirigente del FUAN di Salerno, e la sua fede anarchica che lo spingeva a continuare a ricercare la verità sulla strage di Piazza Fontana a Milano, nell'idea di fare qualcosa di utile per la Società civile⁴.

Al riguardo, si ricorda che la vittima era a tal punto consapevole della fine che lo avrebbe atteso ove lo avessero trasportato ancora presso la struttura nosocomiale in cui poi è stato ucciso, che affermava: *«Se mi portano a Vallo non ne esco vivo»*.

Perché, dunque, il P.M. di Napoli, Celeste Carrano, non ha ritenuto svolgere la benché minima indagine sulla sistematicità degli abusi e delle violenze consumate in danno dei pazienti e sul fatto che Franco Mastrogiovanni è l'unico caso di contenzione protratta sino alla morte?

Accertamenti ed escussione di persone informate sui fatti, attraverso cui si sarebbero potute appurare le fonti di tali fondati timori, che si sono rivelati fatali, appurando i legami esistenti tra gli imputati e i soggetti a vario titolo coinvolti nei provvedimenti amministrativi che hanno legittimato il sequestro di persona, portando a morte la vittima, i quali - non è da escludersi -

⁴Si ricorda che il 2/7/1972 Franco Mastrogiovanni fu testimone dell'omicidio del missino Carlo Falvella. Sono gli anni della contrapposizione, fascisti/antifascisti, Stato/antistato, degli estremismi dogmatici e delle dottrine enfaticizzate e demonizzate. Dietro al terrorismo nero come a quello rosso si muovevano le strategie della P2 e dei servizi segreti. Quel giorno Franco passeggiava con gli amici Giovanni Marini e Gennaro Scariati. Marini indagava sulla **morte sospetta di cinque anarchici** travolti misteriosamente da un camion, prima di poter testimoniare sulla **strage di P.zza Fontana [quella che si rivelerà poi essere Strage di Stato]**, e l'incontro con un gruppo di missini coinvolge Mastrogiovanni in un'aggressione. Il Marini vedendo l'amico cadere in una pozza di sangue, nel disperato tentativo di difenderlo, strappa il coltello dalle mani dell'aggressore e colpisce il Falvella con un fendente all'aorta, che morirà poco dopo in ospedale. L'accidentale morte acuisce una spirale di odio e vendette nei confronti dell'incolpevole Mastrogiovanni, **dipinto sino alla sua morte dal P.M. di Vallo della Lucania e dai CC**, come "**noto anarchico**", incuranti della sua estraneità ai fatti riconosciuta dalla piena assoluzione. Incomincia da qui, la persecuzione psichiatrico-giudiziaria del povero Mastrogiovanni, costellata da un interminabile percorso di processi, interrogatori, ingiusta detenzione, fermi illegali, sino a giungere ai barbari e ingiustificati T.S.O. Segnato dalla vicenda umana e dalla condanna dell'amico Marini a ben **12 anni** di carcere, per buttarsi tutto alle spalle Mastrogiovanni se ne va al Nord per alcuni anni, ma si porta dietro lo stigma di "**anarchico pericoloso**". E, quando, dopo quindici anni, nel 1999, ritorna a vivere in provincia di Salerno, ritrova gli stessi pregiudizi da parte dei CC e del pm Martuscelli, che o, per odio politico, faziosità, arretratezza socio-culturale, ristrettezza mentale, incapacità di recepire i cambiamenti, o, forse, peggio, **pressioni politiche**, lo fa sbattere in carcere e condannare a quasi **3 anni di reclusione** per un futile diverbio coi CC. Nonostante la piena assoluzione da tutti quei terribili fatti, il pm Martuscelli e le forze dell'ordine continueranno, fino alla sua morte, a perseguire il Prof. Mastrogiovanni, continuando a ritenere **colpevole** anche chi è stato **completamente scagionato** da ogni accusa e risarcito dallo Stato per l'ingiusta detenzione.

ivi compreso il pm indagato, possano avere agito dietro pressioni esterne, facenti capo a lobby di stampo politico-affaristico-giudiziario ed ambienti dell'estrema destra locale.

X

In relazione alle condotte omissive e collusive della Procura di Vallo della Lucania, volte *ictu oculi* a coprire una pluralità di reati commessi in danno di Francesco Mastrogiovanni, su cui nulla ha rilevato il P.M. di Napoli, occorre ribadire che la Dr.ssa Nicoletta Calchi Novati, medico psichiatra presso l'Ospedale di Niguarda di Milano, letto l'esposto a carico del P.M., Martuscelli, ci fece pervenire queste sue testuali riflessioni, subito girate alla P.M. Carrano:

"1) Come è possibile che esista una ordinanza del Sindaco, peraltro di un Comune diverso rispetto all'esecuzione del provvedimento, PRIMA della visita dei due medici??? [Il TSO prevede (decreto 833/1978) che esista una prima proposta di ricovero redatta dal medico proponente, la quale proposta viene inoltrata al corpo di polizia municipale che provvede alla notifica al sindaco che dispone.. contestualmente il corpo di polizia locale preleva fisicamente il secondo medico (ASL) convalidante (o meno) e lo conduce a visita del paziente].

2) Come è possibile visitare a distanza una persona in acqua e in condizioni oggettivamente inidonee e scrivere valutazioni senza valutazione clinica oggettiva???... a distanza?

3) Perché il provvedimento TSO sia LEGALMENTE VALIDO e non diventi SEQUESTRO DI PERSONA, debbono essere soddisfatti CONTEMPORANEAMENTE tre criteri:

a) stato di acuzie del paziente, ovvero sua non coscienza di malattia;

b) netto rifiuto all'assunzione dei farmaci da parte del paziente;

c) impossibilità alla gestione domiciliare del paziente, ovvero sola possibilità di cura in regime di degenza ospedaliera.

Il sig. Franco, come leggo aveva accettato l'assunzione dei farmaci e spontaneamente era salito in ambulanza... quindi nel momento in cui avviene questo, ovvero decade il punto b), decade automaticamente il TSO, diventando trattamento VOLONTARIO. Mantenere il TSO senza la soddisfazione dei tre criteri insieme diviene SEQUESTRO di persona, reato penalmente punibile. Ciò è ampiamente descritto nel decreto 833 del maggio 1978, legge 180.

4) Esiste l'art. 32 Cost. che prevede la "libera scelta da parte del cittadino del medico e del luogo di cura", da rispettarsi anche per cittadini affetti da disagio psichico, in ottemperanza alla legge 180 che attribuisce la facoltà di scegliere liberamente dove e da chi farsi curare".

Censure, neppure, prese in esame dal P.M. che ben confermano le responsabilità ascritte al Martuscelli e agli altri indagati, nell'ambito del procedimento R.G.N.R. N. 211/10, di cui è stata disposta arbitrariamente l'archiviazione, senza svolgere alcuna indagine, come sollecitata nella Memoria ex art. 406 co. 3 c.p.p., in data 9/02/2011, del legale di parte civile,

Avv. Caterina Mastrogiovanni, con la quale la stessa chiedeva vanamente di “*ampliare i capi di imputazione a più gravi ipotesi quali potranno venire ravvisate dall’A.G. competente, oltre alla proroga delle indagini, soprattutto in considerazione dei necessari accertamenti che scaturiscono dagli interrogativi allo stato rimasti senza risposta, contenuti nell’esposto del “Comitato verità e giustizia per Francesco Mastrogiovanni”*”.

Interrogativi più che legittimi in quanto scaturenti dalle contraddittorie risultanze rilevabili dalle annotazioni di servizio della Polizia Locale e dei Carabinieri della Stazione di Pollica, nonché dai certificati medici e dall’ordinanza sindacale dispositiva del TSO, atti da intendersi, qui ritrascritti, facendo rilevare trattarsi di interrogativi già riassunti nelle memoria istruttoria, rimasta inopinatamente inesaminata, da parte del P.M. di Napoli, seppure, fossero stati forniti precisi elementi idonei a dimostrare l’esistenza di plurimi comportamenti illeciti e persecutori nei confronti della vittima, ovvero l’assoluta illegittimità dell’operato dei medici e delle forze dell’ordine intervenute, nonché del Sindaco Vassallo, poi assassinato in un agguato mafioso.

Ciò, anche con particolare riferimento alla competenza territoriale, stante il verificarsi dei fatti nel territorio del Comune di San Mauro Cilento, circostanza quest’ultima del tutto assorbente che non poteva venire ignorata né dal pm di Napoli, circa la consumazione dei reati ipotizzati, né dagli Ufficiali e dagli Agenti di Polizia Municipale del Comune di Pollica, ivi intervenuti, al di fuori del territorio di loro competenza.

Ragione per cui l’ordinanza del Sindaco di Pollica, su cui incongruamente non è stato svolto alcun accertamento, doveva apparire - *prima facie* – del tutto illegittima e sospetta. Ciò, anche in considerazione della sua evidente preordinazione, e che è stata, altresì, omessa qualsiasi dovuta notificazione, nei tempi prescritti, del Sindaco del Comune di residenza della vittima - ovvero Castelnuovo Cilento - e che non è stato neppure informato il Sindaco territorialmente competente, ove si sarebbe resa asseritamente necessaria la brutale “cattura” della medesima vittima, con l’abnorme spiegamento di forze dell’ordine (elicotteri, guardia costiera, mezzi terrestri, ambulanze, etc.), il quale, **giustamente cercava di sottrarsi al «destino di morte»**, che lo attendeva, di cui era lucidamente consapevole, ed al quale era stato condannato.

Accertamenti che non potevano perciò venire elusi né dall’indagato né dal Procuratore capo né tantomeno dal pm Carrano, anche tenuto conto, come denunciato dall’avv. Mastrogiovanni, del fatto certo, risultante dall’intervista rilasciata dal Sindaco Vassallo, a “**Sud sostenibile**”,⁵ che il TSO **non nasce il 30 e il 31 luglio**, come farebbero credere i verbali della Polizia Locale e dei CC di Pollica, **ma almeno 3 giorni prima**, secondo quanto, appunto, dichiarato,

⁵ <http://www.youtube.com/watch?v=wbPnXK52aE>

prima della morte del Vassallo, a Gerardo Russo: *“erano almeno 3 giorni che Mastrogiovanni veniva seguito, che ‘dava i numeri’ era fuori di testa, ‘era incapace di intendere e volere”*.

Affermazioni, in palese contrasto con quanto dichiarato dal comandante della Polizia Locale di Pollica, il quale, invece, affermava di avere appreso, solo la mattina del 31 luglio, l'identità di Mastrogiovanni e dei suoi precedenti T.S.O. e pretesi vaneggiamenti, che avrebbero, perciò, meritato dovute investigazioni, volte a comprendere l'effettivo svolgimento dei fatti e l'ordine di pressioni od interessi che hanno provocato la preannunciata morte di Mastrogiovanni.

In tal senso, l'annotazione del Sottotenente La Manna ove si legge che lo stesso alle ore 8.30 del 31.7.09, avvertiva il sindaco Angelo Vassallo del comportamento asseritamente pericoloso della vittima, informandolo *“che poteva trattarsi di una persona con problemi mentali...”*, precisando che, solo in tale frangente *“contattava il 118 per esporre il problema e magari inviare dei sanitari per le cure del caso”*, e poi la locale caserma dei Carabinieri.

Con ciò smentendo, sia le dichiarazioni del sindaco Vassallo alla stampa, secondo cui da circa una settimana si assisteva alla pretesa *“recrudescenza sintomatologica...”*, sia l'Annotazione dei Carabinieri, secondo i quali, il Sottotenente Lamanna richiedeva il loro ausilio, invero, *“perché il Sindaco di Pollica con ordinanza n. 53 del 31.7.09, recante protocollo 6917, aveva ordinato il Trattamento Sanitario Obbligatorio”*.

Affermazione smentita ulteriormente dal prosieguo dell'Annotazione del Lamanna, secondo cui: *“...successivamente in loco giungeva la Dr.ssa Di Matteo che convalidava la proposta di sottoporre il Mastrogiovanni a Trattamento Sanitario in condizioni di degenza ospedaliera per la durata di 7 gg. Il Sindaco di Pollica, in riferimento alla certificazione medica, firmava l'ordinanza nr. 53/09 recante protocollo 6917, ordinando il T.S.O. ...”*.

Sorprende, pertanto, alla luce di tali elementi, che la il P.M. di Napoli, non abbia inteso fare chiarezza sulle modalità di cattura della vittima, ritenute legittime dall'indagato, nonché sulle dinamiche che ne hanno preceduto e determinato la morte.

Appare, infatti, rilevante accertare se corrisponda al vero quanto affermato dai Carabinieri, circa il fatto che il Sindaco Vassallo abbia firmato l'Ordinanza che disponeva il TSO, prima della visita medica, oppure dopo la proposta della Di Matteo, come affermato dal Lamanna.

In tale contesto, appare, dunque, altresì, ingiustificato ed illegittimo l'omessa concessione della proroga delle indagini, richiesta dall'Avv. Mastrogiovanni, per meglio 'indagare' circa le eventuali responsabilità di tutti i soggetti che dagli atti risultano coinvolti nella emissione ed esecuzione - peraltro in Comune e territorio non di sua competenza - della ordinanza di TSO del sindaco di Pollica, ed in tale prosieguo di indagini, sentire le persone informate sui fatti, che avrebbero potuto far luce, una volta per tutte, sulla morte annunciata di Mastrogiovanni.

XI

Da ultimo, ad avvalorare l'ipotesi di un TSO ritorsivo, maturato a tavolino, a fini vendicativi, come già vanamente illustrato al P.M. precedente, corre far rilevare che dall'esame degli atti amministrativi si evince un'ulteriore allarmante discrepanza e probabile alterazione di date.

Infatti, se da una parte, l'ordinanza del Sindaco Vassallo reca la data apparente del 31.7.09 [cioè lo stesso giorno di esecuzione del TSO], dall'altra, dal fascicolo relativo alla procedura di disposizione del TSO e di convalida da parte del Giudice Tutelare, emerge un ben diverso **"Rapporto di conferma messaggi"**, trasmesso via fax dal Comune di Pollica alla Cancelleria Civile, datato 30.07.09, ore 13:30 - cioè non solo il giorno precedente l'asserita ordinanza del Sindaco di Pollica - ma, addirittura prima della stessa notte in cui la vittima, secondo tale prospettazione, avrebbe iniziato a dare segni di preteso **"squilibrio mentale"**.

A gettare ulteriori sospetti sull'operato delle Autorità amministrative e delle Forze dell'ordine, oltreché della Procura di Vallo della Lucania, vi è, poi, altra annotazione di servizio, vanamente portata a conoscenza del P.M. di Napoli, dalla quale risulterebbe che, **solo alle ore 23.30**, del giorno **30.7.09**, il Sindaco Vassallo avrebbe avvertito il sottotenente Lamanna delle asserite violazioni al C.d.S. e pretesa guida pericolosa, da parte della vittima, che nessuno ha notato, né incomprensibilmente bloccato e/o segnalato, nell'immediatezza del fatto.

Circostanze che risultano del tutto allarmanti se si considera che la disposizione del TSO sarebbe stata trasmessa al Giudice competente per la convalida, il **giorno prima** della visita medica e del **verificarsi** degli stessi pretesi **"anomali comportamenti"** del Mastrogiovanni, che avrebbero dato origine alla richiesta, e che la comunicazione del Vassallo al Lamanna, circa i pretesi **"pericolosi segni"** di **"squilibrio mentale"** della vittima, risulterebbe trasmessa ben 12 ore dopo il predetto fax alla Cancelleria del Tribunale.

In punto, va, anche, ribadito che non risulta alcuna verbalizzazione delle asserite "infrazioni" al C.d.S., ma solo una annotazione postuma, ad iniziativa dell'allora P.M. dr. Rotondo, in base alla quale l'indagato pm Martuscelli avrebbe dovuto disporre ogni più opportuna e tempestiva indagine, al pari oggi del P.M. di Napoli, circa il fatto che nessuno dei residenti nei luoghi interessati dai pretesi "anomali comportamenti" della vittima, abbia confermato la versione del Sindaco Vassallo e del sottotenente Lamanna.

Anzi, nella pregressa richiesta di archiviazione da parte dell'indagato, proprio con riferimento agli episodi di asserita guida pericolosa, si possono rilevare ulteriori grossolane discordanze, che ingenerano il sospetto di una possibile artata manipolazione e/o errata interpretazione dei fatti e delle prove acquisite agli atti. La più rilevante è quella che interessa il preteso **"incidente"** tra la "Punto" del Mastrogiovanni e un'altra Fiat Punto, ferma a fare rifornimento

in un chiosco di benzina, vetture che non hanno riportato alcun danno, né i relativi proprietari risulta abbiano mai sporto denuncia di sinistro (a cui nessuno ovviamente ha potuto assistere). Ciò non di meno, a dire dell'indagato, la proprietaria della seconda Punto, tale Mazzarella, avrebbe affermato: *“prima di scendere ... a fare benzina al self-service, in considerazione che non vi erano operai perché era chiuso...”*, mentre i due benzinai del chiosco avrebbero, diversamente affermato che era aperto. Il Pignatari: *“svolgo l'attività di benzinai ... mentre stavo lavorando con la coda dell'occhio ho visto una Fiat punto...”*. Idem il Panaite Julian, dipendente del Pignatari, il quale parimenti sostiene *“mentre stavamo lavorando...”*.

Alla luce di ciò non è dato capire per quale ordine di ragioni sia i pm di Vallo che di Napoli, non abbiano ritenuto verificare se il chiosco di benzina fosse o meno effettivamente chiuso, ovvero chi abbia in concreto identificato il conducente della Punto nella persona di Francesco Mastrogiovanni e se siano o meno attendibili le deposizioni dei benzinai Pignatari e Panaite, oppure quella così *“accurata”* della Mazzarella che, diversamente, risulterebbe, *ictu oculi*, clamorosamente falsa, ove il chiosco era aperto.

Circostanze tutte che inducono a ritenere che l'intera procedura di TSO sia stata artatamente precostituita mediante atti falsi dal punto di vista materiale e/o ideologico, con fini ben diversi dalla pretesa tutela dell'incolumità della persona, ovvero che il P.M. indagato, in spregio ai propri doveri di ufficio, mirasse, sin dall'origine, a richiedere l'assoluzione della Di Matteo che ha convalidato il TSO e del Di Genio, primario della struttura dove lavora la moglie dello stesso pm Martuscelli.

In punto, occorre ricordare che ai sensi degli artt. 1 – 5 e ss. L. 833/78 e come da circolare del Ministero degli Interni, il TSO è disposto con provvedimento motivato del Sindaco del Comune dove risiede la persona nei cui confronti si vuole disporre la misura o del Comune dove la persona momentaneamente si trova, nella sua qualità di Autorità sanitaria locale.

Al riguardo, va ribadito che l'indagato, si è preoccupato di richiedere frettolosamente l'archiviazione nei confronti della Di Matteo e dei medici intervenuti nelle fasi antecedenti l'attuazione del TSO, senza nemmeno rilevare l'assoluta incompetenza del Sindaco di Pollica, Angelo Vassallo, che era o del Sindaco di Castelnuovo Cilento, dove Mastrogiovanni risiedeva in via Fontana o, al più, del Sindaco di San Mauro, dove la vittima fu prelevata presso il Campeggio Club Costa Cilento, vigendo, peraltro, in tale ultimo caso, ex art. 35 L. 833/78, l'obbligo del Sindaco di dare comunicazione al Sindaco di Castelnuovo Cilento.

L'indagato avrebbe quindi dovuto contestare l'abuso di ufficio, oltre alle falsità materiali e/o ideologiche in atti pubblici, in quanto nessuna competenza poteva venire riconosciuta in capo al Sindaco di Pollica, Comune non interessato neppure dalle asserite condotte pericolose che

la vittima avrebbe tenuto nelle ore antecedenti l'ordinanza, essendosi concentrate nel diverso Comune di Acciaroli.



Tanto premesso, le Associazioni *ut supra*, richiamato ogni pregressa denuncia, esposto, memoria istruttoria, allegazione ed istanza, presentano formale opposizione ex art. 410 c.p.p., alla richiesta di archiviazione del P.M., facendo rilevare la tempestività dell'impugnazione, anticipata con la comunicazione del 23 u.s., a cui la segreteria del P.M. ha dato seguito, solo, in data 05.05.2014, tenuto conto che il termine di dieci giorni previsto dall'art. 408 c.p.p., terzo comma, per la presentazione dell'opposizione della persona offesa alla richiesta di archiviazione, "è ordinatorio e il suo mancato rispetto non comporta la decadenza, perché, diversamente, si configurerebbe una ingiustificata disparità di trattamento tra chi si è attivato per tempo chiedendo al P.M. di conoscere gli sviluppi del procedimento, che verrebbe ad essere penalizzato da un termine perentorio per la proposizione dell'opposizione, e chi invece tale procedura non ha seguito provvedendo ad assumere "*aliunde*" informazioni circa la presentazione della richiesta di archiviazione, che sarebbe, invece, legittimato a proporre opposizione in qualunque momento, purché antecedente alla decisione del giudice"⁶.

E, all'uopo

CHIEDONO

Al Giudice per le Indagini Preliminari, di voler disporre, senza ritardo, le seguenti suppletive indagini, conferendo espressa delega, ex art. 370 c.p.p., a svolgere ogni attività di indagine preliminare e, segnatamente:

1. Accertare la veridicità dei fatti indicati nella denuncia-esposto per cui è procedimento, nonché nella memoria istruttoria e in ogni ulteriore atto, come riassunti nella narrativa che precede, sui capi da 1 a 11, svolgendo tutte le attività di riscontro del caso;
2. Individuare le complete generalità dei soggetti interessati alla vicenda;
3. Sentire a sommarie informazioni le persone informate sui fatti sia quelle già indicate che le altre emerse nel corso delle indagini;
4. Evidenziare nella relazione informativa se i fatti segnalati ed oggetto di indagine appaiano fondati, specificandone i motivi;
5. Acquisire inoltre ogni altra documentazione ritenuta utile alle indagini presso uffici, persone pubbliche o private, con la massima sollecitudine, tra cui in particolare gli atti amministrativi, in copia conforme all'originale, relativi alla disposizione del T.S.O. e alla relativa convalida, ivi comprese denunce, querele, esposti della vittima, nonché

⁶ Cass. pen. Sez. II, 02-02-2005, n. 6804 (rv. 231108)

- dei parenti e del Comitato Verità e Giustizia per Francesco Mastrogiovanni, nonché tutti i provvedimenti di archiviazione disposti dalla Procura di Vallo della Lucania;
6. Sentire, quali persone informate sui fatti, il P.M. di Salerno, Dott. Francesco Rotondo, nonché il G.I.P. di Vallo della Lucania, Dott. Nicola Marrone, e il Procuratore capo, Giancarlo Grippo, disponendo ogni opportuna indagine, per quanto attiene eventuali pressioni politiche e/o di altro tipo, volte ad interferire sul trasferimento dell'originario titolare dei procedimenti, Dott. Francesco Rotondo, relativi alla morte di Francesco Mastrogiovanni, ovvero sulle decisioni degli organi inquirenti e giudicanti, in ogni fase e grado, anche con specifico riferimento al Ricorso per Cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame di Salerno, in data 26.2.10, con la quale veniva accolto l'appello proposto dagli imputati De Vita Antonio, Scarano Marco, Oricchio Nicola, Lungo Antonio, Gaudio Alfredo, Tardio Antonio, Russo Raffaele e Forino Giuseppe, avverso l'ordinanza di misura cautelare interdittiva emessa nei loro confronti dal Gip di Vallo della Lucania in data 18.1.10, di cui il P.M. sottolineava l'illegittimità del provvedimento di revoca, nonché in relazione alle attività svolte dai testi, anche nell'ambito del connesso procedimento R.G.N.R. 211/10 e alle ragioni per le quali il medesimo Dott. Rotondo abbia ritenuto che la sequela di abusi e violenze consumati in danno di Franco Mastrogiovanni e altri pazienti sia stata compiuta dagli imputati: *"confidando nella quasi certezza di non essere chiamati a risponderne"*;
 7. Acquisire il parere del P.M. Francesco Rotondo e del Gip Nicola Marrone sull'epilogo del procedimento R.G.N.R. 211/10, del quale si è richiesta la riapertura delle indagini, a carico dei medici responsabili di avere disposto ed eseguito l'illegittimo T.S.O., nonché dolosamente falsificato le cartelle cliniche, facendo apparire trattarsi di attività programmata, nonché sui comportamenti tenuti dalle forze dell'ordine e dall'indagato, anche con riferimento alle richieste nel procedimento principale di assoluzione di tutti gli imputati dalle imputazioni più gravi;
 8. Disporre l'acquisizione presso il Comando dei Carabinieri e della Polizia Municipale di Pollica e del Comune di residenza della vittima, dei fascicoli relativi alla posizione di Francesco Mastrogiovanni, disponendo ogni più opportuno accertamento e indagine sui comportamenti tenuti nei confronti del *de cuius* sia da parte delle Forze dell'ordine sia da parte del P.M. Dott. Martuscelli e della Procura di Vallo della Lucania, ovvero sulle ragioni degli stessi, anche dopo la sua assoluzione e la condanna del Ministero della Giustizia, in relazione all'ingiusta detenzione, allo stesso inflitta, nel 1999,

- mediante custodia in carcere per oltre 9 mesi, per reati giudicati del tutto insussistenti, in sede di appello;
9. Disporre ogni opportuna indagine sui rapporti lavorativi e la regolarità delle modalità di assunzione della moglie dell'indagato, presso l'Ospedale di Vallo della Lucania, previa identificazione della stessa, ovvero sui rapporti e legami di qualsiasi natura, intercorrenti tra l'indagato, la di lui moglie e il padre dello stesso, con il personale medico e paramedico e il Direttore sanitario della medesima A.O., Pantaleo Palladino, nonché tra detti soggetti e l'Avv. Francesco Bellucci, Presidente del locale Ordine degli Avvocati, ivi compresa l'eventuale appartenenza a logge massoniche;
 10. Sentire, quali persone informate sui fatti, il Presidente dell'Ordine degli Avvocati, Avv. Francesco Bellucci, e il Direttore sanitario, Dott. Pantaleo Palladino, disponendo ogni opportuna indagine, circa il riferito incontro tra gli stessi e il Dott. Martuscelli, presso un noto ristorante locale, avvenuto durante lo svolgimento del processo relativo alla morte di Francesco Mastrogiovanni, svolgendo ogni più opportuno accertamento, sulla natura dei rapporti intercorsi tra detti soggetti e le ragioni del summenzionato incontro, verificando se l'Avv. Bellucci risulti legale di fiducia o sia stato incaricato della difesa del Palladino, in relazione alle sue responsabilità quale Direttore sanitario, ovvero se la discussione possa avere riguardato, proprio la posizione processuale dello stesso Direttore sanitario e le sue responsabilità penali e amministrative;
 11. Disporre ogni opportuna indagine circa l'esistenza di legami di amicizia o di qualsiasi altro genere, tra l'indagato, la Di Matteo e l'imputato, primario del reparto Di Genio, accertando per quale ordine di interessi il p.m. Martuscelli, durante lo svolgimento del dibattimento ha sostenuto che il primario del reparto Di Genio, "fosse in ferie", contro ogni diversa contraria evidenza, comprovata dai videogrammi dallo stesso acquisiti agli atti e dalle videoriprese che immortalano l'imputato Di Genio accanto alla vittima, legata mani e piedi, durante la contenzione inflittagli per oltre 83 ore, fino a provocarne la morte per omessa assistenza sanitaria (Cfr.: verbale udienza 4/7/11)⁷;
 12. Disporre ogni opportuna indagine volta ad accertare se gli imputati e/o terzi soggetti pubblici o privati, legati alla struttura ospedaliera, nonché alla difesa degli interessi clientelari della stessa, abbiano esercitato pressioni sul P.M. o sugli Organi giudicanti, volti ad ottenere pene miti, stravolgendo il regolare corso della giustizia, secondo le originarie e più gravi imputazioni, di cui ai capi di accusa contestati nel decreto che dispone il giudizio immediato;

⁷ Cfr. Verbale udienza dibattimentale del 4.07.2011, pag. 31

13. Accertare, inoltre, per quale ragione il P.M. Renato Martuscelli abbia omesso qualsiasi suppletiva indagine richiesta dalle parti civili, volta ad accertare l'illegittimità dei TSO e sulla circostanza che il primario Michele Di Genio dirigeva il reparto di psichiatria del San Luca di Vallo della Lucania, senza avere titolo specialistico, come si evince dal curriculum, disponibile sul sito dell'Asl Salerno, nonché sull'ulteriore allarmante circostanza che la stessa Dott.ssa Maria Luisa Di Matteo che ha firmato l'ultimo fatale TSO, rendendo, tra l'altro, falsa testimonianza, risulta invece specializzata in medicina dello sport [guasti profondi che rivelano una gestione politico-clientelare della sanità a fronte della quale vengono impunemente messi a capo di reparti specialistici soggetti privi delle necessarie qualifiche e personale sia medico che paramedico privi di idonee professionalità];
14. Disporre l'interrogatorio dell'indagato, ex art. 409 c. 4 c.p.p., sui rapporti dallo stesso direttamente e/o indirettamente intrattenuti con gli imputati, testi, persone informate sui fatti e terzi aventi causa, anche con riferimento alla famiglia della dr.ssa Di Matteo, all'incontro con il Direttore Palladino e l'Avv. Bellucci, in un noto ristorante locale, precisandone le finalità, e alle ragioni che lo avrebbero spinto, durante il dibattimento, contrariamente alle evidenze probatorie agli atti, che il Di Genio, primario del reparto, "era in ferie", e che l'anomalo spiegamento di forze per catturare la vittima, si sarebbe reso necessario "*perché intonava canti contro il governo*" (Requisitoria - Doc. 3);
15. Per quale ordine di interessi l'indagato pm ha chiesto solo l'acquisizione di alcuni spezzoni del video inerente l'agonia della vittima, mentre, come osservato dai legali delle parti civili, **con l'acquisizione integrale** avrebbe potuto dimostrare, **oltre ogni ragionevole dubbio, le responsabilità penali di tutti gli imputati**⁸, ivi compreso il primario, Dott. Di Genio che, come ben si evince dal filmato e da alcuni fotogrammi acquisiti, **non era affatto "in ferie"**, come cercato di far credere dal pm Martuscelli, ma risulta ripreso vicino al letto d'agonia del paziente, proprio nelle ultime ore di vita, mentre era già in corso l'edema polmonare, senza nemmeno peritarsi di ascoltare i suoi disperati gemiti di dolore e accertare le sue gravi condizioni di salute;
16. Invitare, altresì, l'indagato a voler precisare per quali ragioni, già nel 1999, non abbia prestato credito a ben 6 testimoni presenti ai fatti i quali confermavano che il Prof. Mastrogiovanni era stato, viceversa, vittima di un'aggressione da parte dei Carabinieri, che lo avevano preso di mira, in quanto anarchico, ovvero per quale ordine di interessi non ha ritenuto astenersi, pur essendo al corrente della sentenza assoluzione in appello

⁸ Pagg. 27 e ss. verbale 27 e ss.

e della condanna subita dal Ministero della Giustizia, per l'ingiustizia detenzione, precisando se, a causa della stessa, abbia subito ripercussioni di carriera rispetto a tale pronuncia e arresto illegale;

17. Precisare, inoltre, se è al corrente che Francesco Mastrogiovanni venne completamente dichiarato estraneo alla morte di Falvella Carlo, locale Segretario del Fuan (ex M.S.I.) e se lo stesso P.M. indagato abbia mai intrattenuto, direttamente e/o indirettamente, rapporti con elementi della destra locale o altri partiti politici, logge massoniche e/o soggetti che potevano nutrire motivi di rancore e/o odio politico verso la vittima⁹;
18. Per quali ragioni, l'indagato risulta avere omesso, anche dopo la sua assoluzione, qualsiasi investigazione in relazione alle denunce presentate dal Prof. Mastrogiovanni, nei confronti dei Carabinieri che nel 1999 lo avevano falsamente accusato di oltraggio e resistenza, dopo averlo, viceversa, aggredito brutalmente e colpito più volte al volto, procurandogli lesioni e una frattura allo zigomo;
19. Per quale ordine di interessi l'indagato è giunto a definire nella propria requisitoria "*atti medici dovuti*", quelli, poi, censurati in sentenza, come atti disumani, nonché a porsi in stridente e polemico contrasto con l'attività svolta dal collega, Dott. Rotondo, dal cui minuzioso impianto probatorio e capi d'accusa, durante tutto il dibattimento, ha continuato a prendere le distanze, sottolineando "non ero io il Pubblico Ministero", tanto da venire ripreso dallo stesso Giudice, che all'udienza del 4/7/2011, gli ha fatto testualmente osservare: "che lei non fosse lei chi ha fatto le indagini non è cosa che possiamo continuare a dire in questo giudizio"¹⁰;
20. Per quali motivi il Martuscelli, nel corso dell'udienza 15.6.12, ha ritenuto esprimere palesi sentimenti di **grave inimicizia** nei confronti della vittima, che a suo avviso si sarebbe reso autore di una "*manfrina*", quando sulla spiaggia di San Mauro Cilento aveva, a ragione, cercato di impedire di essere tradotto contro la sua volontà nel lager psichiatrico, dove poco dopo moriva, trovando, altresì, modo di rivolgersi malamente nei confronti dei famigliari della vittima dipinti come autori di non meglio precisate "manovre" e "speculazioni" (esternazioni del tutto estranee al merito del procedimento per cui l'indagato, rappresentando le ragioni della pubblica accusa, aveva il tassativo obbligo di astensione, in quanto dette condotte sono rivelatrici di "specificata" acrimonia valutabile, ex art. 53 c.p.p., in accordo alla giurisprudenza di legittimità (Cass. 2000/316);

⁹ <http://www.lavocedirobinhood.it/Articolo.asp?id=201&titolo=T.S.O>

¹⁰ Cfr.: pag. 32 trascrizioni udienza dibattimentale del 4/7/2011

21. Per quali ragioni l'indagato ha tenuto un atteggiamento poco consono nei confronti della teste di parte civile Licia Musto¹¹, al punto di saltare sulla sedia, affermando concitatamente che tale testimonianza sarebbe stata "**ininfluente.**"¹², sebbene la teste avesse confermato che la vittima era persona "squisita, tranquilla e responsabile", che "*giocava con i bambini del lido*", nonché persona affidabile, tanto che la nipote della stessa Musto, gli "*affidava la piccolina che dormiva di pochi mesi*"¹³, confermando altresì la circostanza che mentre conducevano il Masgtrogiovanni all'ambulanza, conscio che sarebbe stato l'ultimo viaggio, implorava vanamente: "**non portatemi a Vallo perché là mi ammazzano**";
22. Sentire, altresì, a sommarie informazioni, i testi Maria Luisa Di Matteo e Licia Musto, sottoponendoli ad eventuale confronto, tenuto che quest'ultima ha smentito quanto sostenuto dal medico responsabile del TSO [coindagata in procedimento connesso], testimoniando che la vittima Mastrogiovanni mai aveva inveito contro la Di Matteo, né tantomeno aveva compiuto gesti osceni, smentendo anche la stessa circostanza che la Di Matteo avesse interloquito con il *de cuius*, il quale, invero, si era limitato a dire "*non mi prenderete mai*", spostandosi tranquillamente sul litorale, tanto da uscire, autonomamente dall'acqua e sdraiarsi senza alcuna costrizione nell'ambulanza;
23. Con riserva di altro dedurre e produrre, nonché di svolgere autonomi atti d'indagine.
24. Disporre udienza ex art. 410 c.p.p.
25. Con riserva di costituzione di parte civile nell'instaurando procedimento, nell'interesse anche della Associazione 5 Stelle per la Legalità.

Si chiede di venire notiziati ex artt. 406 e 408 c.p.p..

////

Si allega:


- A) Decreto di rigetto dell'istanza di riapertura delle indagini depositato in data 20.6.2013;
- B) Atto d'appello della Procura di Vallo della Lucania depositato in data 18.6.2013 avverso la sentenza di primo grado n. 825/2012, emessa dalla Dr.ssa Garzo;
- C) Provvedimento Procuratore capo Vallo della Lucania in data 20.06.2013.

Milano, 14 maggio 2014

p. Onlus Movimento per la Giustizia Robin Hood

Il Presidente:

Pietro Palau Giovannetti



¹¹ Pagg. 10 e ss. Verbale 18.10.11

¹² Cfr. pagg. 15 e segg. verbale udienza dibattimentale del 01.01.2012

¹³ Pagg. 10 e ss. verbale 18.10.11

p. Associazione 5 Stelle per la Legalità


Il Presidente:

Pietro Palau Giovannetti

Handwritten signature of Pietro Palau Giovannetti, consisting of a stylized 'P' followed by 'Palau' and 'Giovannetti'.

E' vera e autentica:

Avv. Danilo Scarlino

Handwritten signature of Avv. Danilo Scarlino, appearing as a cursive 'D. Scarlino'.

ATTO DI NOMINA DEL DIFENSORE E PROCURATORE SPECIALE

L'Associazione "Movimento per la Giustizia Robin Hood", con sede alla via G.B. Vico 1, Milano, Onlus riconosciuta con Decreto del Presidente Regione Lombardia n. 369/99, operante su tutto il territorio nazionale, quale parte offesa danneggiata dai reati nel suindicato procedimento penale, pendente avanti l'intestata Procura di Napoli

Dichiara di nominare

Quale proprio difensore di fiducia e procuratore speciale l'Avv. Umberto Fantini del Foro di Milano, conferendogli tutti i necessari poteri, nessuno escluso od eccettuato, ed in particolare:


a) quello di costituirsi parte civile nel procedimento penale suindicato, instando per il risarcimento dei danni cagionati, determinandone la quantificazione in sede di discussione, con richiesta di liquidazione in sede penale o di adeguata provvisoria, oltre il ristoro delle spese processuali; b) quello di assisterla e rappresentarla in tutto il corso del procedimento ed in tutte le eventuali ed ulteriori fasi, esplicando tutte le attività e le facoltà previste dalla legge anche a mezzo di sostituti processuali, come già sopra indicati, senza che si possa eccepire carenza o insufficienza di poteri e ritenendo io mandante sin d'ora per ratificato il suo operato.

Ai sensi del d. lgs. n. 196/03, autorizzo l'Avv. Umberto Fantini, ad utilizzare i dati personali riferiti per la difesa dei miei diritti, ad organizzare e gestire i dati medesimi in modo che gli stessi risultino correlati all'incarico conferito, a comunicare a terzi i dati in oggetto nei limiti del rispetto del segreto professionale, nonché a diffondere gli stessi nei limiti pertinenti all'incarico conferito.

Milano, 14 maggio 2014

Pietro Palau Giovannetti

E' vera e autentica:




PROCURA SPECIALE

L'Associazione 5 Stelle per la Legalità, con sede in Milano, in Via Visconti di Modrone n. 7, in persona del suo legale rappresentate e Presidente *pro-tempore*, Pietro Palau Giovannetti, nato a Milano, il 19.11.1952, dichiara di nomina quale difensore di fiducia e procuratore speciale ex artt. 100-101 e 122 c.p.p. l'Avv. Danilo Scarlino (C.f. SCRDNL79E03D883F), con studio in Milano, via Visconti di Modrone n. 7, presso il quale elegge domicilio, indirizzo PEC: scarlino.danilo@ordavvle.legalmail.it (fax 02.76003517), conferendogli ogni più ampia facoltà prevista dalla legge, ivi comprese, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, quella di depositare il presente atto, presentare memorie, transigere, conciliare, nominare consulenti tecnici e sostituti, dichiarare la volontà di remissione, costituirsi parte civile, chiamare terzi quali responsabili civili, ricevere somme, avanzare al Pubblico ministero richiesta di incidente probatorio, svolgere le proprie difese anche ai sensi dell'art. 398 comma 3, proporre opposizione avverso la richiesta di archiviazione e proporre impugnazione avverso sentenze, ordinanze, decreti ed ogni altro provvedimento impugnabile da parte della persona offesa e/o della parte civile. La presente procura speciale deve intendersi rilasciata, salvo revoca, per ogni stato e grado della relativa procedura. Ai sensi e per gli effetti della L. 675/96, come sostituita dal T.U. 196/03, e dalle successive modifiche/integrazioni, si dichiara di avere ricevuto apposita informativa e di prestare il consenso al trattamento dei dati, compresi quelli sensibili, direttamente o anche tramite terzi per ottemperare agli obblighi previsti dalla legge e al mandato conferito.

Milano, lì 14 maggio 2014

Pietro Palau Giovannetti



E' vera e autentica:

Avv. Danilo Scarlino





**PROCURA DELLA REPUBBLICA
VALLO DELLA LUCANIA**

Vallo della Lucania, 12 agosto 2013

All' UFFICIO NOTIFICHE

SEDE

OGGETTO: PROCEDIMENTO N. 581/2013 MOD. 45

Notifica provvedimento dr Grippo.

Si notifici l'allegato provvedimento emesso in data odierna del
Procuratore della Repubblica, dott. Giancarlo Grippo a:

DOTT. PIETRO PALAU GIOVANNETTI, PRESIDENTE ONLUS
MOVIMENTO PER LA GIUSTIZIA ROBIN HOOD, CON SEDE IN
MILANO CORSO DI PORTA ROMANA N. 54,

IL CANCELLIERE
(Filomena Sansone)





Procura della Repubblica

presso il Tribunale di Vallo della Lucania

Il Procuratore della Repubblica

Letti gli atti del procedimento n. 211/2010 r.g.n.r. definito con provvedimento di archiviazione del Giudice per le indagini preliminari emesso in data 5 luglio 2012;
Vista l'istanza a firma del presidente della Onlus Movimento per la Giustizia Robin Hood, datata 7 giugno 2013 e pervenuta il successivo 12 giugno, di sollecito alla riapertura delle indagini del reato di sequestro di persona di Francesco Mastrogiovanni;

Rilevato che non sono stati rappresentati fatti nuovi e diversi da quelli già valutati (Musto Licia aveva già dichiarato nella fase delle indagini del procedimento n. 211/2010 quale era stato il comportamento di Francesco Mastrogiovanni, in particolare che si era avvicinato spontaneamente all'ambulanza e che aveva detto esplicitamente di non essere trasportato nell'ospedale di Vallo <non mi fate portare a Vallo perché mi ammazzano>);

che, pertanto, non può essere chiesta la riapertura delle indagini in relazione al procedimento penale n. 211/2010;

dispone

di non dare corso alla richiesta di riapertura delle indagini nel procedimento penale n. 211/2010 r.g.n.r.;

manda alla segreteria per la comunicazione del provvedimento al presidente della Onlus Movimento per la Giustizia Robin Hood;

Vallo della Lucania 12 agosto 2013

IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA

Giancarlo Grippo




1

12
12.8.2013
IL CANCELLIERE
(Piemonte S. Nicola)

n° 1799/09/21

DOC. B
li° 20/13
Ref. Imp



Procura della Repubblica presso il Tribunale di Vallo della Lucania

Il Procuratore della Repubblica

propone appello avverso la sentenza n. 825/2012, emessa dal Tribunale di Vallo della Lucania, in composizione monocratica, il 30 ottobre 2012, depositata il 27 aprile 2013 con avviso comunicato a questo Ufficio il 7 maggio 2013, sui punti di seguito indicati:

- assoluzione di De Vita Antonio, Cirillo D'Agostino Maria, Tardio Antonio, Gaudio Alfredo, Minghetti Massimo, Luongo Antonio, Cortazzo Carmela, Oricchio Nicola, Forino Giuseppe, Scarano Marco e Russo Raffaele dai reati di cui ai capi B) e C) della rubrica perché il fatto non costituisce reato;
- assoluzione di Forino Giuseppe, Oricchio Nicola, Luongo Antonio, Gaudio Alfredo e Scarano Marco dal reato di cui al capo E) perché il fatto non costituisce reato;
- riconoscimento a Barone Rocco, Basso Raffaele, Di Genio Michelé, Mazza Amerigo, Ruberto Anna Angela e Della Pepa Michele delle attenuanti generiche;
- equivalenza delle attenuanti generiche rispetto alle aggravanti;
- trattamento sanzionatorio.

La sentenza in epigrafe deve essere oggetto di riforma per il motivo assorbente che essa ha operato una riduzione dell'attività e del profilo professionale dell'infermiere riducendolo a mero "esecutore di ordini" mentre, in realtà, oggi ha un suo ruolo ed un suo statuto ben delineato come si ricava dall'attività legislativa che si è sviluppata dall'anno 1994 ad oggi. Ed, invero, a seguito dei processi di modernizzazione della Sanità, nei paesi più sviluppati economicamente si è assistito ad un cambiamento sostanziale del rapporto non solo tra medico e paziente ma anche tra medico ed infermiere.

Queste due figure professionali, che assumono un ruolo predominante nella cura e nell'assistenza del paziente, vengono identificate da quest'ultimo come essenziale punto di riferimento, tanto da distinguerli da tutte le altre categorie sanitarie.

In questa ottica, il medico viene individuato come il responsabile della conservazione della salute e della vita, della prevenzione e della terapia delle forme morbose, e nel corso del sec. XIX egli consolida il suo status con l'instaurarsi della cd. "medicina clinica".

Nell'ottica della medicina paternalistica, il medico fondava la sua azione sulla cultura scientifica che aveva portato alla nascita di un modello di medico che nel corso dei decenni ha esercitato un evidente potere esclusivo sul paziente. E ciò per una supremazia fondata su una cultura di tipo scientifico, sulla prevalenza gerarchica di tipo gerarchico e su di una sorta di egemonia di tipo funzionale fondata sia sulla responsabilità esclusiva del medico nelle decisioni diagnostiche e terapeutiche, sia sulla gestione pratica del paziente.

Il medico sembrava rivendicare lo stesso potere anche nei confronti delle altre figure sanitarie che collaboravano in diversa misura nel trattamento del paziente.

Gli infermieri erano considerati, anche sul piano meramente culturale, non solo dei sottoposti, ma anche dei passivi esecutori delle decisioni mediche in ragione di una scala gerarchica che vedeva l'esercizio del diritto di autorità strettamente connesso al ruolo del medico.

Nei primi anni '90, si è verificata una inversione di tendenza a seguito di molteplici e numerose riforme del sistema sanitario che hanno progressivamente cambiato - di fatto e nei diritti - i rapporti tra il medico e l'infermiere.

A titolo di esempio, si ricordano la trasformazione delle scuole professionalizzanti delle professioni sanitarie in corsi di laurea breve, ma anche e soprattutto l'evoluzione e la maturazione di una figura professionale, quale quella dell'infermiere che, nel corso degli anni, non è stato più considerato semplice esecutore di quanto il "mansionario" prevedeva..

In altri termini, l'infermiere, che prima svolgeva mansioni suddivise in tre categorie sostanziali (in autonomia, dietro prescrizione, sotto il controllo medico) adesso partecipa al percorso clinico con interventi attivi, con cognizione delle cause e degli effetti e, infine, con sempre maggiore consapevolezza del proprio ruolo.

In talune situazioni di emergenza, quando non può oggettivamente verificarsi la condivisione delle scelte, l'approfondita, completa ed articolata preparazione professionale consentono

all'infermiere un ruolo attivo ed autonomo nell'azione da intraprendere con la conseguente assunzione di responsabilità professionale.

Le prescrizioni di legge, nel corso degli anni, sono, perciò, andate progressivamente ad adeguarsi al cambiamento dei tempi e delle conoscenze: la L. n. 42/1992 e, successivamente, il Decreto 739/1994, hanno delineato il nuovo profilo dell'infermiere quale professionista pienamente responsabile e responsabilizzato; il Codice deontologico ne ha definito gli ambiti professionali non solamente normativi.

La medicina moderna, che vede nella complessità la palestra nella quale misurare la propria capacità di comprensione e di azione, ha visto negli ultimi dieci/venti anni, una profonda trasformazione culturale ed operativa delle figure professionali che lavorano al suo interno. E questo, sia sul piano tecnologico sia diagnostico sia terapeutico, ha comportato la supremazia del principio della competenza su quello della gerarchia.

Per altro verso, la sempre maggiore rilevanza e diffusione di patologie croniche e l'incremento dell'età media dei pazienti, hanno modificato ulteriormente le modalità di approccio al paziente stesso, sia sul piano della comunicazione, sia a livello delle prestazioni sanitarie.

L'obbligo di garanzia degli infermieri trova il suo addentellato normativo nell'art 40 co. 2. c.p. che impone agli stessi il dovere di intervenire, di sorvegliare e vigilare sulle condizioni del paziente, compiendo tutte le attività necessarie rientranti nel proprio profilo professionale e investendo il medico nel caso di attività professionali richiedenti conoscenze ed esperienze superiori.

Gli infermieri, pur svolgendo un ruolo di ausiliario del medico di turno nel reparto, sono tenuti a portarsi costantemente al capezzale del malato, a sorvegliarne e controllarne i parametri vitali e a riferire al medico tutte le sia pur minime variazioni del quadro generale.

Ebbene, dalle risultanze dell'istruttoria emerge che nel reparto era installato un sistema di videosorveglianza che consentiva al personale medico e paramedico di controllare anche a distanza le condizioni dei pazienti; sempre dall'istruttoria dibattimentale e dalle dichiarazioni degli stessi pazienti (si consultino sul punto le dichiarazioni di Mancoletti) si ricava che i controlli operati dagli infermieri di turno nella giornata del 3/08/2009 sono stati sporadici e isolati; che il paziente Mastrogiovanni, ma questo vale anche per il paziente Mancoletti, è stato per lungo tempo lasciato abbandonato a sé stesso, senza cibo ed acqua, con l'aggravante che il Mastrogiovanni aveva manifestato malessere e dolori già dalla prima

mattinata del 3/08/2009 tanto da indurre il medico di turno a richiedere esami ematochimici. Ancora, le condizioni di degrado e la insufficiente igiene nella quale era tenuto il Mastrogiovanni sono prove concrete della inesistente assistenza e sorveglianza da parte degli infermieri di turno anche nei giorni precedenti. Ne è ulteriore conferma la circostanza che il Mancoletti, che si trovava nella stessa stanza del Mastrogiovanni, per non disidratarsi durante la notte del 3/08/2009 aveva dovuto far uso dei piedi per avvicinare a sé un tavolino sul quale si trovava una bottiglia d'acqua.

Le suaccennate negligenze, imperizie ed omissioni hanno influito sullo stato di emergenza medica in cui, con il passare delle ore, si è venuto a trovare il Mastrogiovanni, le cui condizioni generali si sono ulteriormente e velocemente aggravate non solo perché non è stato adeguatamente assistito e curato dai medici, ma anche perché non è stato sorvegliato e vigilato dai paramedici, in particolare nella giornata del 3 settembre, quando, poi, nella nottata ne è sopraggiunta la morte per arresto cardiocircolatorio dovuto ad edema polmonare.

Per le considerazioni esposte gli infermieri De Vita Antonio, Cirillo D'Agostino Maria, Tardio Antonio, Gaudio Alfredo, Minghetti Massimo, Luongo Antonio, Cortazzo Carmela, Oricchio Nicola, Forino Giuseppe, Scarano Marco e Russo Raffaele - Casaburi Juan José è da ritenere estraneo in quanto è stato presente solo la prima giornata di degenza del Mastrogiovanni - vanno condannati per i reati di cui ai capi b) e c) ad una pena che il P.G. riterrà equa.

Per le stesse ragioni vanno ritenuti responsabili del reato loro ascritto al capo e) gli infermieri Forino Giuseppe, Oricchio Nicola, Luongo Antonio, Gaudio Alfredo e Scarano Marco che si sono occupati del paziente Mancoletti Giuseppe. Sono, invece, estranei De Vita Antonio, Tardio Antonio e Russo Raffaele perché, come correttamente ha evidenziato il primo giudice, nel corso del loro turno il paziente era stato già scontento.

Un altro profilo di censura della sentenza riguarda il trattamento sanzionatorio disposto nei confronti dei medici condannati.

Anche qui il Giudicante, nell'esercizio dei suoi poteri discrezionali di cui all'art. 132 c.p., non ha fatto buon governo dei criteri di cui all'art. 133 c.p. perché non ha dato giusto peso, nel giudizio di graduazione della pena e di adeguamento al caso concreto, alla natura, alla specie, ai mezzi, al luogo, alle modalità dell'azione ed alla sostanziale gravità del fatto su cui si è pronunciato, operando un bilanciamento delle circostanze aggravanti rispetto a quelle

attenuanti, in cui ha esaltato la incensuratezza degli imputati, laddove l'assoluta perniciosità e gravità dei fatti contestati richiedevano la prevalenza delle aggravanti sulle applicate attenuanti, in modo da giungere all'affermazione di un trattamento sanzionatorio più rigoroso che si chiede venga affermato nel giudizio di appello.

Si chiede, pertanto, che la Corte di Appello di Salerno, in riforma della impugnata sentenza, voglia dichiarare De-Vita Antonio, Cirillo D'Agostino Maria, Tardio Antonio, Gaudio Alfredo, Minghetti Massimo, Luongo Antonio, Cortazzo Carmela, Oricchio Nicola, Forino Giuseppe, Scarano Marco, Di Genio Michele, Russo Raffaele, Della Pepa Michele colpevoli dei reati rispettivamente ascritti e condannarli alla pena che sarà richiesta dal P.G. di udienza; voglia, inoltre, considerare le aggravanti prevalenti sulle attenuanti generiche e, comunque, aumentare la pena inflitta in primo grado.

Vallo della Lucania, 17 giugno 2013

Il S. Procuratore della Repubblica

Renato Martuscelli

Il Procuratore della Repubblica

Giancarlo Grippo

PROCURA DELLA REPUBBLICA VALLO DELLA LUCANIA
18 GIU 2013
PROT. N. <i>de formis</i>

Sost. Proc. di Renato Martuscelli

IL CANCELLIERE CI
(*Immacolata Diagnore*)

Ind. 611

C
20081



Procura della Repubblica

presso il Tribunale di Vallo della Lucania

Il Procuratore della Repubblica

Letta la memoria a firma del presidente della Onlus Movimento per la Giustizia Robin Hood pervenuta il 12 giugno 2013;

Premesso che sono state sollecitate iniziative afferenti sviluppi giudiziari diversi:

Considerato che, per quanto riguarda il sollecito a proporre impugnazione, il 17 giugno 2013 è stato già depositato appello avverso la sentenza n. 825/2012 emessa il 30 ottobre 2012 dal Tribunale di Vallo della Lucania, in composizione monocratica; che sulle ulteriori doglianze va osservato quanto segue:

- dall'istruttoria dibattimentale non sono emerse circostanze tali da giustificare una diversa qualificazione giuridica del fatto ipotizzato al capo c). Vi è stata ampia e motivata condivisione del giudice sull'ipotesi di reato formulata da questo Ufficio;
- l'assoluzione di Casaburi Juan José è senz'altro giustificata in considerazione del fatto che il predetto infermiere è stato presente in reparto solo il primo giorno di degenza dalle ore 14,00 alle 20,00 e, come ha evidenziato il primo giudice, durante tale periodo più volte e ad intervalli regolari si è avvicinato al Mastrogiovanni per verificarne le condizioni;
- è senz'altro giustificata l'assoluzione degli infermieri De Vita Antonio, Tardio Antonio e Russo Raffaele dal reato di cui al capo e). Nessun addebito può essere mosso in quanto nel corso del loro turno di servizio Mancoletti Giuseppe era già stato scontenuto;
- la considerazione di cui al punto che precede vale anche per Di Genio Michele - presente in ospedale il 3 agosto 2009 quando il Mancoletti era già stato scontenuto - e rende inoppugnabile la decisione del primo giudice di assolvere il predetto imputato dal reato di cui al capo e);
- si condivide, infine, l'assoluzione di Della Pepa Michele dal reato di cui al capo c). La circostanza evidenziata dal primo giudice è certamente significativa. Avendo il predetto sanitario svolto un solo turno dalle 20,00 del 31 luglio alle ore 08,00 del 1° agosto, è senz'altro responsabile dell'illecito trattamento di contenzione e, quindi, dei reati di cui ai capi a) e b), ma, non risultando dagli atti che sia stato consapevole che lo stesso trattamento si sarebbe protratto, non poteva certamente prevedere che avrebbe causato la morte del paziente;

Considerato che non è stato attivato il procedimento di accertamento sulla responsabilità amministrativa dell'Ente Ospedaliero in quanto non ricorrevano i presupposti previsti dal d.l.vo 8 giugno 2001 n. 231; che per le altre iniziative riguardanti la posizione di Ruperto Anna Angela e per la riapertura delle indagini del procedimento n. 211/2010 r.g.n.r. si provvederà separatamente, previa estrazione di copia della memoria e della sentenza;

Dispone

che copia del presente provvedimento sia notificato al richiedente; manda alla segreteria per gli adempimenti e per l'estrazione di due copie della memoria a firma del presidente della Onlus Movimento per la Giustizia Robin Hood e della sentenza.

Vallo della Lucania 20 giugno 2013

IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA
Giancarlo Grippo

PROCURA DELLA REPUBBLICA
VALLO DELLA LUCANIA

20 GIU. 2013

PROT. N. *7.611*

PROCURA DELLA REPUBBLICA
VALLO DELLA LUCANIA

E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Vallo della Lucania, il 20/6/13



Il Cancelliere C2
Dr. Vincenzo Chieffallo

*Si notificano alla ONLUS MOVIMENTO PER LA GIUSTIZIA ROBIN HOOD
IN PERSONA DEL PRESIDENTE PRO TEMPORE CON SEDE IN CORSO DI PORTA
ROMANA, 54 - MILANO*

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dott. Vincenzo Chieffallo

N 373/99 R.G. notizie di reato

N. _____ R. _____



PROCURA DELLA REPUBBLICA

presso il tribunale di Vallo della Lucania (Sa)

Richiesta di Convalida dell'arresto e del fermo
art 390 cpp, 122 D. L v o 271/89 -

Al Giudice per le indagini preliminari _____
presso il Tribunale sede

Il Pubblico Ministero Dr Renato Martuscelli _____

Visti il verbale di arresto di Mastrogiovanni Francesco
in data 6/10/1999 ore 21,05

Indagato

- A) del reato p e p dall'art 81 cpv, 337 cp perché, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, usava violenza e minacce nei confronti dei marescialli Manno Liborio, Pinna Gesuino, Manfredelli Nicola, Cuoco Andrea, del Brig. Tarasco Domenico e dei carabinieri scelti Vicari Giuseppe e Tarasco Domenico, mentre quest'ultimi tentavano di condurlo in caserma per sottoporlo ad accertamenti di polizia, in particolare rivolgeva allo indirizzo dei predetti sottoufficiali ripetute frasi di minacce e di intimidazione, e, nell'atto in cui i militi tentavano di farlo salire sull'auto di servizio, dava luogo ad una vera e propria colluttazione, spingendoli, colpendoli con schiaffi e sferrando un calcio alla mano dx del maresciallo Cuoco, cui cagionava lesioni personali;
- B) del delitto p e p dagli artt 582, 585 cp in relazione agli artt 576, e, 61 n 2 cp perché, al fine di commettere il delitto di cui al capo a), procurava al maresciallo Cuoco Andrea V. brig. Finelli Bruno lesioni personali gg 5 e consistenti in

un trauma contusivo al primo dito mano dx e ferite escoriate al braccio e al torace. (18)

In Vallo scalo il il 5/10/1999

Con la recidiva specifica e reiterata

Rilevato che il provvedimento restrittivo è stato eseguito nei casi consentiti dalla legge e comunque al di fuori dei casi di cui all'art 389,1 co cpp. con tempestiva trasmissione del relativo verbale e tempestiva conduzione dei predetti nella casa circondariale di Vallo della Lucania

CHIEDE

la convalida dell'arresto di Mastrogiovanni Francesco,avvenuto nella flagranza dei reati di cui alla rubrica.

si rappresenta che è stato nominato il seguente difensore di ufficio:
Avv Mastrogiovanni Caterina del foro di Vallo della Lucania

CHIEDE

inoltre, che sia disposta la misura cautelare della custodia in carcere nei confronti dell' indagato

Esigenze cautelari

Ricorrono senza dubbio nel caso di specie le esigenze di cui all'art 274 lett c) cpp. Il fatto storico per il quale il Mastrogiovanni è stato tratto in arresto risulta ampiamente descritto nel verbale di arresto e documentato nella certificazione sanitaria.

L'indagato, noto anarchico,pregiudicato, ha dato ancora una volta dimostrazione della sua proclività al delitto,commettendo,nel giro di pochi minuti,una serie di reati in danno dei CC intervenuti,ai quali rivolgeva ,nel contempo, frasi di scherno ed oltraggiose.

19

Tutto questo induce a ritenere che l'indagato non intende abbandonare i suoi usuali costumi criminosi, che anzi, arricchiscono di sempre nuovi episodi, che denotano la scarsa tendenza del medesimo all'osservanza dei dettami della legge penale.

Nel ribadire la prognosi della personalità, che si ricava dal suo certificato penale, non si può non esimersi dall'osservare l'attualità del pericolo di condotte recidivanti da parte del Mastrogiovanni, che può essere seriamente contrastata solo con l'adozione della misura coercitiva della custodia in carcere da giudicarsi misura, adeguata e proporzionata alla gravità dei fatti contestati, nella prospettiva della personalità dell'inquenziale.

Si trasmettono i seguenti atti:

Fascicolo procedimentale _____

Vallo della Lucania 6/10/1999

Il Sostituto Procuratore

Dr Renato Martuscelli

DEPOSITATO IN SEGRETERIA
Vallo della Lucania 6/10/99
Il Collaboratore

TRIBUNALE VALLO DELLA LUCANIA
Depositato in Cancelleria
- 6 OTT. 1999
Pervenuto in Cancelleria

Ore 13,10

N° 341/2001 Reg. Sent.
N° 1093/2000 Reg. Gen.

Udienza del 21-2-2001



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte di Appello di Salerno composta dai Magistrati:

- 1) Dott. Franco D'ELICIO Presidente
- 2) Dott. Me Dolores Russo Consigliere *Pres*
- 3) Dott. Roberto DANIELÉ Consigliere

Con l'intervento del Pubblico Ministero rappresentato dal Sig.
Dott. LEONIDA PARRICELLI

Sostituto Procuratore Generale della Repubblica e con l'Assistenza del
Cancelliere IL CANCELLIERE B3

Ha pronunciato la seguente *dr. Angela Parrilli*

SENTENZA

Nella causa penale a carico di:
MASTROGIOVANNI Francesco, nato a Castelnuovo Cilento il 2.10.1951 ivi
res. via Fontana s.n.c.-
LIBERO - *PRESENTS*

IMPUTATO

a) del p. e p. dall'art. 81 cpv., 337 c.p.
del delitto p. e p. dagli artt. 582, 585 c.p. in relaz. agli artt. 576 e 61 n. 2 c.p.-
In Vallo Scalo il 15.10.1999

APPELLANTE

Il difensore dell'imputato avverso la sentenza del Giudice Monocratico del
Tribunale di Vallo della Lucania in data 16.5.2000 con la quale
MASTROGIOVANNI Francesco veniva condannato dei reati ascrittigli
e ritenuta la continuazione tra gli stessi, alla pena di anni due e mesi nove di
reclusione.

addi 23.10.2001 depositata
dall'estensore
IL CANCELLIERE

[Signature]

Addi 26.10.2001
Depositata in
Cancelleria
IL CANCELLIERE CL
IL CANCELLIERE
(Eugenio Saponiero)

Avviso ex art. 128/548
c.p.p.

Notificato addi
16.7.01 ell'im.
27.6.01 al di A
28.6.01 al M

Ricorso per Cassazione
Prodotto addi

Sentenza passata in cosa
giudicata addi

1 OTT. 2001

IL CANCELLIERE
IL CANCELLIERE
(Eugenio Saponiero)

ESECUZIONE

Addi _____
Fatto estratto, esecutivo

Alla _____

addi _____
Redatta scheda

art. _____
Campione pen.

IL CANCELLIERE

FATTO E DIRITTO

Con sentenza del Giudice Monocratico del Tribunale di Vallo della Lucania del 16 maggio 2000, Mastrogiovanni Francesco era ritenuto responsabile dei reati di resistenza a pubblico ufficiale (art. 337 c.p.), lesioni personali aggravate (artt. 582 e 585 c.p.) e minaccia aggravata (art. 612, cpv., c.p.), e condannato alla pena di anni due e mesi nove di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali e di custodia cautelare.

All'imputato era contestato di aver usato violenza e minacce nei confronti di alcuni Carabinieri della Stazione di Vallo Scalo, i quali avevano tentato di condurlo in Caserma per accertamenti di polizia, e di aver anche procurato, in esecuzione del medesimo disegno criminoso, lesioni personali al M.llo Cuoco Andrea intervenuto nelle circostanze. Nel corso del giudizio, veniva configurata a carico del Mastrogiovanni l'ulteriore ipotesi ascritta al capo c), in relazione alle gravi ed immotivate minacce rivolte al Brig. Tarasco Domenico impegnato in tutt'altro servizio, legata a quelle originarie dal vincolo della continuazione.

Avverso la pronuncia di colpevolezza proponeva appello il difensore con due distinti motivi di gravame:

- 1) in rito, eccepiva la nullità della sentenza, per la violazione dell'art. 178, lett. c), c.p.p., in relazione all'art. 180 c.p.p., giacché, pur essendo stato richiesto ed ammesso l'esame dell'imputato (e non anche l'acquisizione della denuncia da lui presentata contro i Carabinieri, proprio in ragione del fatto che egli avrebbe potuto riferirne in sede di esame), non si era dato corso a tale mezzo istruttorio;
- 2) nel merito, lamentava che il Giudice non aveva tenuto in alcun conto le dichiarazioni dei testi a difesa, dalle quali emergeva che l'imputato aveva

Al

serbato un comportamento corretto e di mera resistenza passiva, richiamando l'attenzione dei presenti sui maltrattamenti cui era sottoposto.

Sulla base di questi motivi, l'impugnante chiedeva: 1) la declaratoria di nullità del primo giudizio e della sentenza che lo definisce ovvero, in via subordinata, la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale onde procedere all'esame del prevenuto; 2) l'assoluzione dello stesso da tutti i reati per non aver commesso il fatto; 3) l'assoluzione da quello sub c) contestato in udienza e, in via gradata, 4) la concessione delle attenuanti generiche e/o della provocazione, con riduzione della pena al minimo edittale e comunque nei limiti del già sofferto.

Nel giudizio di appello, celebrato alla presenza dell'imputato - detenuto agli arresti domiciliari - la Corte, rigettata l'eccezione di nullità della sentenza di primo grado, in parziale rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, disponeva procedersi all'esame del giudicabile, il quale esponeva la propria versione dei fatti, riferendo di aver dovuto querelare i Carabinieri in relazione alla medesima vicenda; all'esito, le parti illustravano le rispettive richieste, concludendo, il P. G., per la conferma della impugnata decisione e, il difensore, per l'accoglimento dei motivi di gravame.

I

In via preliminare, deve ribadirsi il rigetto dell'eccezione di nullità del giudizio e della sentenza di primo grado sollevata sotto il profilo del mancato svolgimento dell'esame dell'imputato, in quanto, trattandosi di un'ipotesi di nullità a regime intermedio, l'omissione andava tempestivamente eccepita all'esito del dibattimento. La mancata deduzione prima della definizione del procedimento ha sanato il vizio in cui è incorso il Giudice di prime cure; in ogni caso, a tale

omissione la Corte ha posto rimedio mediante l'espletamento del mezzo probatorio nella presente fase processuale.

D'altronde, anche la Suprema Corte ha avuto occasione di chiarire che *«non produce alcuna nullità del procedimento il mancato esame dell'imputato, allorché questi abbia preferito rendere ampie dichiarazioni spontanee e non abbia mosso riserva alcuna alla dichiarazione di chiusura dell'istruzione dibattimentale, nonostante l'omissione dell'esame, al quale deve ritenersi aver implicitamente rinunciato, a nulla rilevando che originariamente esso fosse stato richiesto e ammesso, anche perché l'ordine di assunzione delle prove dibattimentali previsto dall'art. 496 c.p.p., non può essere modificato in mancanza di accordo delle parti, e l'esame dell'imputato si configura come mezzo di prova rimesso alla disponibilità della parte e non può essere reso in un qualsiasi momento processuale»* (così Cass. pen., Sez. I, 3 luglio 1998, n. 9628, Dose e altro). Altro è, dunque, il diritto dell'imputato alla partecipazione al processo, al cui presidio è disposta la sanzione di nullità di cui all'art. 178, lett. c), c.p.p., ed altro è *«l'esame dell'imputato stesso, essendo il detto esame un mezzo di prova sottoposto, come tale, alla specifica disciplina contenuta nel libro III del codice di rito»* (così Cass. pen., Sez. VI, 18 settembre 1992, Maritan).

II

Nel merito, la Corte ritiene di dover procedere ad una nuova e più approfondita valutazione delle dichiarazioni testimoniali assunte in primo grado, in modo da pervenire ad una ricostruzione degli eventi più rispondente alle risultanze processuali e alle circostanze esposte dai protagonisti e dalle persone presenti ai fatti.

E' noto che il delitto di resistenza richiede sia il dolo generico, che si sostanzia nella coscienza e volontà di usare violenza o minaccia al pubblico ufficiale, che il dolo specifico, rappresentato dalla consapevolezza e dalla volontà di impedire od anche semplicemente ostacolare il compimento di un atto di ufficio o di servizio.

Orbene, la contestazione mossa all'imputato fa riferimento a condotte minatorie realizzate in tre distinti momenti:

- la prima attiene alle minacce proferite nei confronti del Brigadiere Tarasco Domenico ed essa costituisce il preludio dell'iter criminoso, poiché, tornato in caserma, il militare riferiva l'accaduto al comandante, il quale si determinava ad identificare il Mastrogiovanni ed a raccogliere immediatamente la dichiarazione o l'elezione di domicilio, portandosi senza indugio sul posto insieme ad altri militari;
- la seconda rappresenta il clou della vicenda, giacché concerne lo "scontro" con il Comandante della Stazione dei C.C., Manno Liborio, avvenuto nel piazzale antistante la Stazione Ferroviaria di Vallo della Lucania e le minacce subite dallo stesso, al punto da non lasciargli altra scelta che quella di condurre l'aggressore in caserma;
- la terza costituisce il momento terminale e si sviluppa durante il trasporto in macchina del prevenuto, perseverando anche in caserma con un crescendo di frasi minatorie accompagnate da atti di violenza.

Tra tutti maggior rilievo assume, ai fini della comprensione e della ricostruzione logica dei fatti, il secondo degli episodi appena descritti, giacché è solo rispetto ad esso che è stata configurata l'ipotesi di resistenza al compimento dell'atto d'ufficio. Il primo avvenimento è infatti quello che ha originato, in udienza, la

zia
che
lire
di
rie
sco
in
ad
one
altri
ro"
nel
acce
irre
o in
o di
one
etto
atto
a, la

contestazione del reato di minaccia grave ex art. 612, cpv., c.p. e rappresenta il prologo ovvero la causa giustificativa dell'intervento delle forze dell'ordine. Epperò, alle dichiarazioni del soggetto offeso M. Ilo Manno, che è stato anche l'unico a riferire le parole dal contenuto gravemente minaccioso rivoltegli dal Mastrogiovanni, nessuno dei testi escussi ha potuto offrire elementi di riscontro ed, anzi, tutti hanno dichiarato di non aver ascoltato - o potuto ascoltare - alcunché e di aver soltanto visto il Maresciallo prendere, in maniera «*piuttosto energica*», l'imputato (così Biondi Salvatore), dopo che per più volte lo aveva chiamato per nome, ricevendo in risposta un «*io non ho niente da dirvi*» (testi Iorio Massimo, Rosa Michelangelo e Modica Massimiliano) e poi - rivolgendosi ai presenti - «*guardate tutti, siete testimoni, mi stanno mettendo le mani addosso*», «*siete tutti testimoni sono disarmato (...) non sto facendo mente*» (in tal senso, Biondi Salvatore, Rosa, Michelangelo e Modica Massimiliano).

D'altro canto, gli stessi Carabinieri intervenuti sul posto non hanno potuto percepire alcuna frase del dialogo tra l'imputato ed il Maresciallo Manno, essendo rimasti in macchina; hanno notato soltanto che questi prendeva per un braccio il Mastrogiovanni e unicamente l'«*istinto*» (così il teste Cuoco Andrea) aveva lasciato intendere loro che era il momento di intervenire.

In definitiva, il quadro probatorio sul contenuto effettivo del colloquio tra i due protagonisti è talmente scarno e convergente in favore di una condotta meramente passiva da parte del prevenuto, da indurre ad escludere che costui abbia effettivamente minacciato il Maresciallo Manno nel momento in cui questi lo chiamava per invitarlo a recarsi in caserma. Tanto più se si considera che i testimoni Rosa Michelangelo e Modica Massimiliano, più vicini ai due e più

sprovveduto ed essendo fornito di un grado di istruzione superiore alla media, sicché solo un atteggiamento passivo avrebbe potuto garantirgli una soluzione rapida ed indolore del clima di tensione creatosi con l'inatteso intervento degli operanti. Né costoro potevano andare al di là dei limiti prescritti dalle regole procedurali, non potendo di certo imporre né costringere con la forza un soggetto, che non versava nelle condizioni richieste per l'adozione di provvedimenti restrittivi, a seguirli in quel momento al comando; altro sarebbe stato se i militari avessero agito nella sussistenza di tali condizioni, giacché il loro contegno sarebbe stato legittimo ed il Mastrogiovanni avrebbe dato prova, con il proprio, di volere consapevolmente impedire il compimento di un atto di ufficio. Ed allora si comprende come, alla vista dei carabinieri, il predetto si sia sentito ingiustamente aggredito e sia ricorso alle invocazioni di aiuto ed ai richiami per attirare l'attenzione dei presenti, rimanendo fermo, quasi a preconstituirsì una prova del torto che stava subendo a causa dell'arbitrario comportamento del M. Ilo Manno e degli altri agenti.

Il convincimento espresso trova conferma anche nelle dichiarazioni dal M. Ilo Cuoco Andrea, oltre che nelle circostanze riferite dai testi della difesa, i quali hanno concordemente affermato che, almeno nella prima fase e sino al trasferimento nell'auto di servizio, il Mastrogiovanni oppose una semplice «resistenza passiva», di fatto rimanendo immobile e solo invocando aiuto ovvero sollecitando l'attenzione degli astanti.

E' noto che *«la resistenza passiva, in quanto negazione di qualunque forma di violenza o di minaccia, rimane al di fuori della previsione legislativa di cui all'art. 337 c.p. (Affermando siffatto principio la Cassazione ha ritenuto che configuri il reato di resistenza la condona di chi, privo di patente di guida,*

per sfuggire alla polizia, non ottemperi all'intimatogli "alt" e diriga il proprio veicolo contro gli agenti, li eviti e prosegua in corsa spericolata nonostante l'inseguimento immediato dei medesimi)» (così Cass. pen., Sez. VI, 25 maggio 1996, Solfrizzi; ma pure Cass. pen., Sez. III, 12 maggio 1960, Giovati; Cass. pen., Sez. I, 25 febbraio 1963, Ciriello; etc.).

Non va, tuttavia, trascurata la seconda fase, quella successiva al trasferimento in automobile, che si è sviluppata durante il tragitto verso la caserma e si è conclusa all'interno della struttura, allorquando il Mastrogiovanni ha tentato effettivamente di dimenarsi, peraltro procurando a se stesso ed al M. llo Cuoco Andrea le lesioni personali di cui al referto medico prodotto all'udienza del 4.4.2000 (cfr. fg. 51).

Riguardo a questi ultimi episodi, meritano però di essere considerate, da un lato la particolare situazione soggettiva dell'imputato, che, come rilevato, si era ritenuto vittima di una ingiusta aggressione da parte dei militari, e, dall'altro, la dubbia legittimità dell'azione di questi ultimi.

Si è già escluso che il Mastrogiovanni avesse consapevolezza di impedire il compimento di un atto d'ufficio allorché è stato avvicinato e poi bloccato ad un braccio da parte del Maresciallo Manno. D'altronde, in questa prima fase egli non ha neppure assunto una condotta effettivamente minacciosa, ma di semplice resistenza passiva. Epperò, nel registrare che ben cinque militari erano intervenuti per proseguire l'azione del comandante ed un semplice invito ad eleggere domicilio si stava trasformando in un vero e proprio fermo ovvero in un arresto, per effetto di tale anomala situazione la materialità del fatto ha finito con l'assumere una differente connotazione, seppure ad essa debba darsi concreta giustificazione.

La Corte ritiene, infatti, di poter applicare alla fattispecie l'esimente dell'atto arbitrario di cui all'art. 4 del D.L.vo Lgt. 14 settembre 1944 n. 288, nella misura in cui la complessiva condotta dei pubblici ufficiali non ha meritato la tutela di cui all'art. 337 c.p.

E' utile premettere che la scriminante speciale *«trova applicazione solo in rapporto ad atti che obiettivamente e non soltanto nell'opinione dell'agente, concretino una condotta arbitraria»* (così Cass. pen., sez. VI, 14 gennaio 1998, n. 2329, Fiorentini). Orbene, si è già avuto occasione di sottolineare come l'imputato ritenesse enormemente ingiustificata la condotta dei militari, al punto da rimarcare il fatto di essere disarmato e di essere stato aggredito. A ciò deve aggiungersi che rispetto alla natura dell'atto da compiere e alla legittimità del fine l'atteggiamento dei carabinieri appare obiettivamente inutile, eccessivo e comunque *«sconveniente»*, ossia *«in un difetto di congruenza tra i modi ed i fini per cui la funzione è attribuita»* (così Corte Cost., 23 aprile 1998, n. 140).

Se anche risulta probabile che i militari avessero da temere reazioni da parte dell'imputato, a loro già noto per vicende invero molto risalenti nel tempo (delle quali riferiscono i testi Cuoco, Tarasco e Manno), è tuttavia ingiustificato che ben cinque di essi si siano adoperati per invitare un soggetto ad una elezione di domicilio neppure effettivamente necessaria in quel momento, vieppiù se si considera che, proprio pochi giorni prima, lo stesso M. Ilo Manno – che ne ha accennato in udienza – aveva lasciato cadere la accuse in relazione ad altro fatto di oltraggio.

Anche in mancanza di una esplicita richiesta in tal senso, la Corte ritiene di poter riconoscere la causa di giustificazione di cui all'art. 4 del D.L.vo n. 288 del 1944, disponendo dei propri poteri officiosi (in arg. Cass. pen., Sezioni

MA

Unite, 16 marzo 1994, Magotti e altro) e, quindi, di assolvere l'imputato dal reato di cui al capo a) della rubrica, in quanto non punibile per avere agito in presenza di detta esimente.

La difesa ha invero invocato la scriminante della provocazione che, per come statuito dalla Suprema Corte, trova applicazione in relazione ad altre fattispecie delittuose (in arg. Cass. pen., Sez. VI, 28 maggio 1999, n. 10239, Pellegrini, secondo cui *«in tema di resistenza a pubblico ufficiale, la esimente dell'atto arbitrario non può essere valutata quale sostanzialmente coincidente con quella della provocazione, secondo l'interpretazione che, con riferimento al reato di oltraggio, ha dato la Corte costituzionale con la sentenza n. 140 del 1998; la diversa "ratio" sottesa al reato di cui all'art. 337 c.p. rispetto a quello di cui all'art. 341 esclude la possibilità di una estensione analogica»*).

Peraltro, proprio la peculiare condotta delle parti offese, in uno alla situazione psicologica del soggetto agente, induce il Collegio ad attribuire una diversa qualificazione giuridica al delitto contestato al capo b), nel senso che l'azione ivi descritta può essere sussunta nell'ambito dell'ipotesi prevista dall'art. 590 c.p., procedibile a querela di parte e non *ex officio*, trattandosi lesioni personali coipose e non dolose. Non risulta, infatti, provata la consapevolezza dell'atto da parte del prevenuto, il quale è stato costretto a subire una degenerazione degli eventi e l'azione di molteplici militari per una sua condotta tutto sommato giustificabile e non tale da dover involgere un'attività così marcatamente repressiva. Solo per lo spavento ed in una situazione di difficoltà e di esasperazione, nella quale il Mastrogiovanni avrebbe sicuramente preferito non trovarsi, rimanendo isolato e senza neppure rivolgerne la parola ai carabinieri (a cui aveva ripetutamente detto di non avere nulla da dire), s'è consumato il fatto

lesivo ai danni del Maresciallo Cuoco. V'è ragione di ritenere che l'imputato, più che *agire* con la determinazione di ledere taluno dei militari, abbia *reagito* inconsultamente ad una condotta abusiva per mantenersi distacco, il che è tipico di chi agita il proprio corpo, scalciando, senza mirare coscientemente alla produzione di un evento lesivo in danno di un terzo.

A conclusioni non differenti deve pervenirsi con riguardo al reato contestato al capo c) dell'imputazione, non essendo nella specie configurabile l'aggravante di cui al secondo comma dell'art. 612 c.p.

La stessa giurisprudenza desume la gravità della minaccia, ai fini della previsione *ex art.* 612, comma 2, c.p., dalla «*entità del turbamento*» che l'atto intimidatorio è suscettibile di determinare nella vittima (così Cass. pen., 14 novembre 1969, Grisei), la quale può, a sua volta, essere ricavata da qualsiasi circostanza oggettiva o soggettiva che accompagni il fatto (così Cass. pen., 15 gennaio 1960, Sazzi; Cass. pen., 5 aprile 1990, Monteleone), come nel caso di minaccia con riferimento a un'arma, proveniente da soggetto che effettivamente detenga quest'arma (così Cass. pen., sez. V, 29 maggio 1992, Mascia; Cass. pen., 22 aprile 1981, Palizzi).

Nella vicenda del Mastrogiovanni è dato rilevare che questi avrebbe adoperato il «*simbolismo*» della lesione agli occhi all'indirizzo del Brigadiere Tarasco; ma è proprio la particolare qualificazione soggettiva della parte offesa, che peraltro è persona appartenente alle forze dell'ordine, in uno alla valutazione che la minaccia sarebbe stata proferita mentre il Tarasco era protetto nella propria autovettura - talché il turbamento non poteva essere realmente effettivo - a far escludere la sussistenza dell'aggravante contestata.



Per conseguenza, una volta modificata l'originaria imputazione contestata *sub* b) e venuta meno la gravità della condotta *ex art.* 612, *cpv.* c.p., l'azione penale non può essere proseguita per la mancanza della querela, essendo le ipotesi residuali (*artt.* 590 e 612, I° comma, c.p.) punite entrambe a istanza di parte.

P. Q. M.

Visto l'art. 605 c.p.p.,

in riforma della sentenza emessa dal Giudice Monocratico del Tribunale di Vallo della Lucania in data 16 maggio 2000, appellata dall'imputato MASTRÓGIOVANNI Francesco, assolve il MASTROGIOVANNI dal reato di cui al capo a) della rubrica, in quanto non punibile per aver agito in presenza dell'esimente di cui all'art. 4 del D.L. vo Lgt. 14 settembre 1944 n. 288;

Dichiara non doversi procedere nei confronti del Mastrogiovanni in ordine al reato di cui all'art. 590 c.p., così modificata l'originaria imputazione di cui al capo b), nonché in ordine al reato di cui al I° comma dell'art. 612 c.p., esclusa l'aggravante contestata, perché l'azione penale non può essere proseguita per mancanza di querela.

Salerno, li 21 febbraio 2001.

L'Estensore



Il Presidente



IL CANCELLIERE CI
(Luigi Saboniero)

R.G. N. 297/2000

Reg. Sentenza 669*2000

PMP 373/99


Campione penale n _____

Avviso di deposito al P.G. _____

Estratto notificato al contumace il _____

Estratto esecutivo trasmesso il _____

Irrevocabile il _____



Depositata il 30-5-2000

Scheda redatta il _____

Appello/Ricorso proposto il _____

TRIBUNALE DI VALLO DELLA LUCANIA
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL GIUDICE

Dr. Nicola Casotti

alla pubblica udienza del -16/05/2000- ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

Nei confronti di:

Mastrogiovanni Francesco nato a Castelnuovo Cilento il 2/10/1951 ivi residente via Fontana - detenuto - presente


imputazione:

a) per reato p e p dall'art 81 cpy, 337 cp perché, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, usava violenza e minacce nei confronti dei Marescialli Manno Liborio, Pino Gesuino, Manfredelli Nicola, Cuoco Andrea, del Brig. Tarasco Domenico e dei carabinieri scelti Vicari Giuseppe e Tarasco Domenico, mentre quest'ultimi tentavano di condurlo in caserma per sottoporlo ad accertamenti di polizia, in particolare rivolgeva allo indirizzo dei predetti sottoufficiali ripetute frasi di minacce e di intimidazione, e, nell'atto in cui i militi tentavano di farlo salire sull'auto di servizio, dava luogo ad una vera e propria colluttazione, spingendoli, colpendoli con schiaffi e sferrando un calcio alla mano dx del maresciallo Cuoco, cui cagionava lesioni personali;

b) Del delitto p e p dagli artt 582, 585 cp in relazione agli artt 576, c. 61 n 2 cp perché, al fine di commettere il delitto di cui al capo a), procurava al maresciallo Cuoco Andrea V. brig. Finelli Bruno lesioni personali gg in gg 5 e consistenti in un trauma contusivo al primo dito mano dx e ferite escoriate al braccio e torace.

Vallo scalo il 15/10/1999

All'udienza preliminare del 7.12.99 il P.M. procedeva alla modifica del capo b) della imputazione estromettendo dal medesimo il nome di FINELLI BRUNO erroneamente indicato quale P.G.



All'udienza del 4.4.2000 il P M contesta il reato previsto e punito dagli artt. 81 cpv e 612 cpv del Codice Penale in quanto con azione legata da un medesimo disegno criminoso, rispetto ai fatti di cui ai capi A) e B) , minacciava gravemente il Brigadiere Tarasco Domenico impegnato in tutt'altro servizio senza alcun motivo rivolgendo al suo indirizzo l'espressione. "ti levo gli occhiali e ti ceco gli occhi."
In Vallo Scalo il 5.10.99



Le parti hanno concluso come segue:

PM: condanna anni 2 e mesi 6 di reclusione

Difesa: assoluzione per non avere commesso il fatto

TRIBUNALE

1998

[Illegible text, possibly a stamp or signature area]

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Mastrogiovanni Francesco veniva tratto a giudizio davanti al Tribunale di Vallo della Lucania con decreto emesso dal GUP in sede il 7.12.1999 per rispondere dei reati ascrittigli in epigrafe ai capi a) e b). All'udienza del 9.2.2000, il Collegio, rilevato che il reato ascritto all'imputato al capo a) era stato attribuito alla cognizione del Tribunale in composizione monocratica dall'art.33-ter CPP nella formulazione di cui all'art.10 della L.16.12.1999 nr.479, fissava per la celebrazione del processo l'udienza del 4.4.2000 innanzi a questo Giudice. In detta udienza, svoltasi alla presenza dell'imputato ristretto agli arresti domiciliari, veniva iniziata l'istruttoria dibattimentale sulla base delle prove richieste dalle parti ed ammesse dal Giudice (esame dei testi di lista e produzione documentale per il PM, controesame, esame dei testi di cui alla propria lista e produzione documentale per la difesa) e venivano escussi i testi Cuoco Andrea, Tarasco Domenico, Giannella Domenico, Manno Liborio e Manfredelli Nicola; all'esito il PM contestava all'imputato il reato di cui al capo c). All'udienza del 2.5.2000 venivano escussi i testi Iorio Massimo, Biondi Massimo, Rosa Michelangelo, Modica Massimiliano e Guzzo Eugenio ed all'udienza del 16.5.2000 pertanto le parti formulavano ed illustravano le rispettive conclusioni.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Dalla istruttoria dibattimentale espletata è emersa la prova della responsabilità penale dell'imputato in ordine ai reati ascrittigli.

E' invero risultato che il 5.10.1999 due carabinieri in servizio presso la stazione di Castelnuovo Vallo Scalo, il c. scelto Giannella e il brigadiere Tarasco, verso le 19,00 nel corso del turno di perlustrazione del territorio in Vallo Scalo effettuavano un controllo di alcune autovetture parcheggiate in seconda fila sulla via Nazionale innanzi al bar Bovi che intralciavano il traffico, al fine di farle spostare; nel corso delle operazioni il Mastrogiovanni attraversava la strada e si avvicinava all'auto di servizio con a bordo il Tarasco e prima sputava platealmente a terra nella sua direzione, poi lo minacciava dicendogli ripetutamente " *che cazzo hai da guardare, io ti tolgo gli occhiali e ti cavo gli occhi*" gesticolando e ingiuriandolo dicendogli " *..tu mi devi fare un pompino...*". A fronte di tale comportamento i CC facevano ritorno presso la Stazione di appartenenza relazionando dell'accaduto il comandante, il maresciallo Manno Liborio, che verso le ore 20,00 si portava insieme a quattro carabinieri con l'auto di servizio in Vallo Scalo ove scorgevano nei pressi del predetto bar l'odierno

4

imputato; onde evitare ulteriori intemperanze del Mastrogiovanni, scendeva dalla autovettura il solo maresciallo Manno il quale gli si avvicinava invitandolo presso la stazione per effettuare l'elezione di domicilio e gli adempimenti di rito in relazione alle minacce poste in essere poco prima; alla vista del carabiniere, da lui ben conosciuto, il Mastrogiovanni fingeva di non sentire, ignorandolo ed incamminandosi in direzione del bar. Il Manno quindi reiterava l'invito alzando la voce e afferrandolo per un braccio per indurlo a girarsi ed a rispondergli, ma il Mastrogiovanni lo fronteggiava rivolgendogli frasi ingiuriose e minacciose (*che cazzo vuoi testa di cazzo ...io ti sparo in bocca a te e ai carabinieri, bastardo infame...*) rifiutandosi di seguirlo. Alla vista della discussione e dell'atteggiamento del Mastrogiovanni i CC rimasti nell'autovettura accorrevano in aiuto del Manno, e tutti cercavano di portare via l'imputato che iniziava a dimenarsi opponendosi con tutte le forze, tanto che i militari si vedevano costretti a sollevarlo di peso ed a trascinarlo nell'autovettura di servizio ove lo stesso continuava ad inveire nei loro confronti con minacce ed insulti e cercando ripetutamente di colpirli, costringendoli ad immobilizzarlo. Detto comportamento continuava, ed anzi peggiorava, negli uffici la stazione ove il Mastrogiovanni nello scendere dall'autovettura prima colpiva con un calcio il maresciallo Cuoco, procurandogli delle lievi lesioni alla mano, e poi continuava a minacciare ripetutamente di morte i CC, dimenandosi, inveendò nei loro confronti e sbattendo la testa contro le pareti della camera di sicurezza. Detto comportamento particolarmente agitato del Mastrogiovanni induceva pertanto i CC a ricorrere all'ausilio dei colleghi della stazione di Agropoli con i quali poi effettuavano una perquisizione presso il domicilio dello stesso rinvenendo e sequestrando alcune munizioni non dichiarate. Nei confronti del Mastrogiovanni veniva quindi redatto verbale di arresto, poi convalidato dal GIP in sede.

Questa sommaria ricostruzione dei fatti, desumibile dal verbale di arresto del Mastrogiovanni, trovava piena conferma nelle dichiarazioni rese dai testi escussi in udienza, e consente di ritenere la sussistenza di tutti i reati ascritti all'imputato.

Invero in ordine al primo episodio i testi Tarasco e Giannella riferivano della ingiustificata condotta del Mastrogiovanni che, mentre gli stessi erano impegnati a far rimuovere le auto che intralciavano la circolazione, si dirigeva verso di loro con un chiaro atteggiamento provocatorio, prima urlando verso le persone presenti ripetute frasi di scherno (*..stanno arrivando le guardie, ci sono le guardie ...*), poi dirigendosi

OB

5

verso l'auto di servizio su cui vi era il Tarasco, sputava nella sua direzione minacciandolo pesantemente - *..che hai da guardarmi, che cazzo hai da guardare, io ti tolgo gli occhiali e ti cavo gli occhi - ha fatto il segno pure - ti cavo gli occhi..* - e continuando ad apostrofarli con pesanti epiteti in chiaro segno di sfida (cfr. dichiarazioni del teste Tarasco). Il comportamento del Mastrogiovanni appariva fin da subito particolarmente aggressivo nei confronti dei CC senza alcuna ragione apparente, atteso che lo stesso non era interessato dai controlli che gli stessi stavano svolgendo non avendo l'auto parcheggiata tra quelle che ostacolavano la circolazione (cfr. dichiarazioni del Manno), e neanche trovava impulso nel comportamento degli stessi che rimanevano sorpresi dalle ingiurie e dalle minacce (*... nessuno l'ha interpellato...io l'ho guardato solo non ho detto nessuna parola...cfr. teste Tarasco, e ...non gli abbiamo detto niente...ha fatto tutto lui neanche lo conoscevo iocfr. teste Giannella*) e decidevano di evitare ogni occasione di diverbio rientrando in caserma mettendo al corrente il comandante della stessa. La condotta aggressiva del Mastrogiovanni trovava poi nuovo spunto nell'invito rivolto agli successivamente dal Manno Liborio di recarsi presso la stazione per il compimento degli adempimenti di rito conseguenti ai fatti appena descritti. Sul punto lo stesso Manno riferiva che, appresa la notizia di quanto accaduto, decideva di uscire con l'auto di servizio e con i quattro militari della stazione, rinvenendo il Mastrogiovanni nei pressi del bar ove erano accaduti fatti; il teste precisava di essere sceso da solo dalla autovettura al fine di evitare ogni ulteriore problema con il Mastrogiovanni e per invitarlo a presentarsi presso l'ufficio, ma ne riceveva in risposta ingiurie e minacce (*..lui ha cominciato a fare ..vattenn' munnezza ma tu si scemo ..è meglio che te ne vai ...*); il Mastrogiovanni poi continuava nella sua condotta di opposizione reagendo ulteriormente allorché il Manno lo prendeva per un braccio costringendolo a voltarsi, (*...che cazzo vuoi testa di cazzo io ti sparo in bocca a te e ai carabinieri, bastardo infame...*), fronteggiandolo a brevissima distanza, condotta che degenerava ulteriormente all'intervento dei CC presenti nell'automobile che solo con molta fatica riuscivano a trascinarlo nell'auto vincendo la resistenza opposta. Sul punto sia il Manno che i carabinieri Tarasco, Giannella e Cuoco precisavano che il Mastrogiovanni si dimenava calciando, puntando i piedi ed inveendo violentemente contro di loro, e che lo stesso si rivolgeva più volte alle persone presenti urlando *"..sono disarmato, vedete che io sono disarmato...e che lo stesso continuava a minacciare ed ingiuriarli*

200



6

nell'auto durante il trasporto in ufficio. In particolare il Mastrogiovanni prima inveiva contro le persone presenti nei pressi del bar, ree di non averlo aiutato ad opporsi ai CC (*...sti cornuti, mi potevano aiutare ..*), poi continuava a minacciare i CC - *siete morti, tanto esco, poi vi vengo ad ammazzare...infami* - dimenandosi violentemente e tentando più volte di colpire con manrovesci e spinte sia il Manno, seduto alla sua sinistra, che il Cuoco, seduto sulla destra, costringendoli ad immobilizzarlo (cfr. dichiarazioni dei testi Manno, Giannella e Cuoco). I testi riferivano altresì che giunti dopo poco alla stazione il Mastrogiovanni continuava a cercare di colpirli dimenandosi forsennatamente e che mentre tentavano di farlo scendere dall'autovettura questi sferrava un violento calcio al Cuoco colpendolo alla mano destra e procurandogli le lesioni poi refertate (cfr. certificato in atti).

Presso la stazione dei CC la condotta esagitata del Mastrogiovanni raggiungeva se possibile livelli ancora più convulsi atteso che lo stesso continuava ad ingiuriare e minacciare pesantemente i CC presenti (*..io tanto esco e vi vengo ad ammazzare...a te ti vengo ad ammazzare a casa tanto so dove abiti ..bastardi , infami , portatemi subito al carcere, io con gli infami non ci voglio stare*) in stato di evidente alterazione tanto che lo stesso si dimenava e in più di un'occasione sbatteva la testa contro le suppellettili dell'ufficio inducendo i militari a chiedere rinforzi alla stazione CC di Agropoli (*.. li abbiamo fatti intervenire...perché il suo comportamento non si riusciva ...si è sbattuto la testa contro un quadro della giurisdizione nell'ufficio mio oltre che a sbattersela nella camera di sicurezza...che non voleva starci..* cfr. teste Manno).

A seguito dei fatti esposti, e segnatamente a causa del fatto che il Mastrogiovanni nel minacciare di morte i militari faceva riferimento ad armi possedute presso la sua abitazione, i CC sopravvenuti Manfredelli e Pinna procedevano a perquisire l'abitazione dello stesso sequestrando delle munizioni non denunciate e per la illecita detenzione delle quali deve procedersi separatamente, disponendosi pertanto la trasmissione al PM in sede del verbale di sequestro in atti.

Va precisato che la concitata vicenda sin qui descritta, desumibile dalle dichiarazioni dei testi Manno Liborio, Cuoco Andrea, Tarasco Domenico, Giannella Francesco e Manfredelli Nicola, che assistettero alle diverse fasi della stessa, non appare in alcun modo smentita dalle dichiarazioni dei testi della difesa escussi in dibattimento, che assistettero al secondo episodio dal bar prospiciente la strada; invero alcuni

100

7

riferivano circostanze palesemente contraddittorie, ad esempio ricordando di due macchine dei CC intervenute sul posto (cfr. teste Iorio Massimo *...ho visto arrivare alcune macchine dei carabinieri...due macchine...c'era una macchina di servizio ed una in borghese...*) o di due carabinieri in borghese che avvicinavano il Mastrogiovanni (cfr. teste Biondi *...ho visto una persona bassina ..mi pare che sia il maresciallo Manno...e un'altra persona che lo afferravano e lo portavano... due persone in borghese neanche con la divisa ed uno lo afferrò per un braccio e l'altro per una gamba e lo trascinarono...*) mentre tutti gli altri testi riferivano diversamente i fatti . Inoltre anche i testi Michelangelo e Modica che, sia pur con qualche imprecisione in ordine alle specifiche modalità, riferivano di aver visto il Manno avvicinare il Mastrogiovanni e chiamarlo ad alta voce, precisavano che questi alzava solo le braccia gridando *..siete tutti testimoni sono disarmato...non sto facendo niente* venendo poi inaspettatamente - ed ingiustificatamente - trascinato via dai CC. Se dette circostanze concordano parzialmente con quanto riferito dai carabinieri escussi, le versioni delle successive vicende fornite dai due testi divergono dalle stesse e non appaiono affatto attendibili; invero gli stessi riferivano in vario modo che il maresciallo Manno a fronte del comportamento pacifico e tranquillo del Mastrogiovanni - che alzava le braccia rimanendo fermo - inspiegabilmente cercava di trascinarlo di peso verso l'autovettura malgrado lo stesso non opponesse resistenza (cfr. teste Modica *..ha alzato solo la gamba perché il Mastrogiovanni non è che opponesse resistenza stava tranquillo, con la mano alzata.. con tutte e due le mani - Manno - teneva il braccio e con l'altra mano l'ha preso qua sotto...*- la gamba -). Non pare invero che le dichiarazioni di detti testi possano ritenersi attendibili, almeno sulle circostanze relative all'episodio della resistenza opposta dal Mastrogiovanni, da un lato per l'estrema contraddittorietà delle versioni riferite, cui si è fatto cenno, dall'altro perché detti testi riferivano di un comportamento tenuto dal Mastrogiovanni tale da rendere assolutamente inspiegabile e paradossale una reazione del CC del tipo di quella narrata. Invero se effettivamente il Mastrogiovanni avesse semplicemente alzato le braccia e urlato le riferite frasi ai presenti senza minimamente profferire le minacce descritte nei confronti del Manno, non si spiegherebbe il comportamento di questi prima e degli altri carabinieri poi che lo sollevavano di peso per trascinarlo in macchina, soprattutto in assenza di ogni tipo di comportamento reattivo da parte dello stesso (*..il Mastrogiovanni non è che*

200



opponeva resistenza..stava tranquillo con la mano alzata..- si è fatto trasportare così docilmente in macchina ?- ...sì...senza opporre nessuna resistenza cfr. teste Guzzo).

L'inattendibilità di dette dichiarazioni, ed al contrario la piena credibilità di quanto riferito dai CC, emergono con chiarezza inoltre da alcune considerazioni; da un lato non appare lecito dubitare di quanto riferito dai CC stante la loro qualifica e la partecipazione diretta agli avvenimenti, coincidente con quanto riportato nel verbale di arresto del Mastrogiovanni, dall'altro va rilevato che gli stessi mostravano una particolare prudenza nello svolgimento dei fatti che contrasta con l'ipotesi di una condotta prevaricatrice ed arbitraria nei confronti dell'imputato, così come sostenuto dalla difesa anche sulla scorta delle dichiarazioni dei testi della propria lista.

Invero già in occasione delle minacce profferite dal Mastrogiovanni all'indirizzo dei CC Tarasco e Giannella questi, malgrado si rendessero perfettamente conto della valenza provocatoria delle stesse, ritenevano opportuno non identificarlo immediatamente ma riferire al comandante l'accaduto (cfr. dichiarazioni di Giannella ..a quel momento - all'atto delle minacce contro il Tarasco - io mi stavo avvicinando e il brigadiere ha detto: no, andiamo in caserma e spieghiamo la situazione al Maresciallo... e del Tarasco ...a quel punto ho ritenuto opportuno portarmi in caserma, conoscendo il Mastrogiovanni, lo conosco abbastanza bene, e riferire tutto al mio comandante..) evidentemente per evitare che lo stesso traesse ulteriori pretesti per proseguire nelle minacce e nelle ingiurie.

Inoltre in seguito lo stesso comandante della stazione riteneva per gli stessi motivi opportuno avvicinare da solo il Mastrogiovanni per invitarlo in caserma, evitando che scendessero dall'autovettura gli altri quattro commilitoni (..proprio per non farlo irritare, più di tanto io dico vado da solo ...cfr. teste Manno) che poi intervenivano allorquando la discussione con il Mastrogiovanni degenerava. Pertanto detta condotta, caratterizzata da una particolare prudenza nei confronti del Mastrogiovanni, noto ai CC per i suoi precedenti, appare logicamente compatibile con la ricostruzione della condotta dello stesso allorquando minacciava il Manno rifiutandosi di recarsi presso la stazione ed opponendosi pertanto violentemente ai CC che lo traevano in arresto così come descritto.

Va altresì considerato che i CC uscivano in pattuglia con la macchina di servizio in cinque, (tanto è vero che poi il Tarasco faceva ritorno alla la stazione a piedi)



9

evidentemente non prevedendo lo sviluppo degli avvenimenti e la conseguente necessità di arrestare il Mastrogiovanni.

Pertanto appare chiaro che lo svolgimento dei fatti come riferito dai CC operanti integra i reati ascritti al Mastrogiovanni e segnatamente quello di resistenza a pubblico ufficiale, laddove si opponeva prima all'invito a presentarsi presso la stazione per rendere le generalità ed effettuare la prescritta elezione di domicilio e poi all'arresto, attraverso più atti di minaccia e violenza, in una progressione criminosa cominciata con l'episodio davanti al bar e proseguita nella stazione dei CC con le descritte modalità.

Analogamente risultano pienamente provati sia il reato di cui al capo b) in ordine alle lesioni procurate al Cuoco, che colpiva con un calcio all'atto di scendere dalla autovettura di servizio procurandogli le lesioni di cui al referto medico in atti, sia quello di cui al capo c), contestato dal PM all'udienza del 4.2.2000, stante il tenore palesemente minaccioso delle riferite espressioni profferite nei confronti del Carabiniere Tarasco.

Alla luce delle esposte considerazioni il Mastrogiovanni va pertanto dichiarato colpevole di detti reati contestatigli, da ritenersi avvinti dal nesso della continuazione, e pertanto lo stesso va condannato alla pena stimata equa di anni due e mesi nove di reclusione, così determinata: pena base, ritenuto più grave il reato di cui al capo a), anni due di reclusione, aumentata come sopra per effetto della ritenuta continuazione.

Va precisato che la pena viene così determinata tenendo conto di tutti gli indici fissati dall'art. 133 CP, e segnatamente della particolare gravità dei reati ascritti all'imputato - in considerazione della tenace determinazione dello stesso a perpetrare una sorta di progressione criminosa nei confronti dei CC operanti, ponendo in essere una condotta aggressiva e violentemente minacciosa nei loro confronti in nulla giustificata dal loro comportamento - e della personalità del medesimo, già gravato da condanne per gravi reati e segnatamente per delitti della stessa specie di quelli per i quali si procede.

Il Mastrogiovanni va altresì condannato al pagamento delle spese processuali e di custodia cautelare.

10
Va infine disposta la trasmissione alla Procura della Repubblica in sede del verbale di sequestro delle munizioni rinvenute dai CC presso il domicilio del Mastrogiovanni per l'ulteriore corso di legge.

PQM

Letti gli artt 533,535 CPP dichiara Mastrogiovanni Francesco colpevole dei reati ascrittigli e, ritenuta la continuazione tra gli stessi, lo condanna alla pena di anni due e mesi nove di reclusione oltre al pagamento delle spese processuali e di custodia cautelare.

Ordina la trasmissione al PM in sede del verbale di sequestro delle munizioni in atti.
Vallo della Lucania, 16.5.2000.

Il Giudice

Nicola Casotti

